

IMENTO
BERTARELLI



EL RISORG
OTT. ACHILLE
1925

311

MUSEO DEL RISORGIMENTO



CASTELLO SFORZESCO

DONAZIONE DOTT. ACHILLE BERTARELLI

1925

Vol. L

311

REGOLAMENTI

DEL

MINISTERO PEL CULTO.

VOLUME SECONDO.

INSTITUTION

*Il presente volume comprende gli atti dal mese
di novembre 1808 sino a tutto l'anno 1812.*

OROLOGIO STABILE

DECRETI
REGOLAMENTI
ISTRUZIONI GENERALI

SOPRA GLI OGGETTI
APPARTENENTI ALLE ATTRIBUZIONI
DEL MINISTERO PEL CULTO
DEL REGNO D' ITALIA.



MILANO, MDCCCXIII,
DALLA STAMPERIA REALE.

Il presente volume comprende gli atti dal mese
di novembre 1808 sino a tutto l'anno 1812.

DECRETI
REGOLAMENTI
ISTRUZIONI GENERALI

SOPRA GLI OGGETTI
APPARTENENTI ALLE ATTRIBUZIONI
DEL MINISTERO PEL CULTO
DEL REGNO D' ITALIA.



MILANO, MDCCCXIII,
DALLA STAMPERIA REALE.

SECRET

REGISTRATION

OFFICE OF THE SECRETARY

WASHINGTON, D. C.

DEPARTMENT OF THE ARMY

OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF

WASHINGTON, D. C.

1918

1918

WASHINGTON, D. C.

DEPARTMENT OF THE ARMY

A T T I

OMMESSI

NEL PRIMO VOLUME.

*Decreto reale per la riunione delle parrocchie
in molte città del Regno.*

22 giugno 1805.

N A P O L E O N E ,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,

IMPERATORE DE'FRANCESI E RE D'ITALIA,

D E C R E T A :

Art. 1.° Sono riunite le parrocchie delle
venti città principali del Regno nell'ordine
seguinte :

Si ommette ciò che è particolare di ciascuna città.

2.° I parrochi delle parrocchie riunite con-
servano vita durante l'attuale loro trattamento,

Vol. II.

I

(2)

ché alla loro morte è riunito alle parrocchie, per mantenere col medesimo i Vicarj in cura d' anime.

N A P O L E O N E.

Per l'Imperatore e Re,
Il Consigliere Segretario di Stato,
L. VACCARI.

I suddetti due articoli di massima sono stati poscia ripetuti, siccome normali, negli analoghi successivi decreti 7 e 18 dicembre 1807, e 12 aprile 1810 per la riunione delle parrocchie in altre città.

Vedi per l'applicazione dell'art. 2.º la circolare 7 agosto 1811.

C I R C O L A R E

A I V E S C O V I.

27 ottobre 1807.

Sopra il non doversi permettere ad ecclesiastici non qualificati distintivi prelatizj.

Essendo mente di S. A. I. che i distintivi prelatizj non sieno resi comuni a coloro che non avendo un corrispondente rango nel clero nè i mezzi per sostenerli, in vece di ornarsene rendono vile in faccia al pubblico la decorazione che loro male conviene; così la medesima richiama per mio mezzo le di lei cure a conoscere quali fra' protonotarj apostolici di

semplice onore e privilegio ne portino le insegne, non essendo nè plebani, nè canonici, nè altrimenti avendo i mezzi per mantenere la esteriore decenza necessaria. Vuole quindi S. A. I. che ne siano cautamente avvertiti, onde vestano d' ora in avanti nella foggia comune, giacchè dove fosse riferito al Governo che taluni di cotesti continuassero a decorarsi di calze pavonazze o di altro distintivo, avrebbe il dispiacere di vedersi intimare ciò che ora gli viene insinuato.

Farà poi che nel catalogo del clero che annualmente si stampa sia ommessa la classe di cotesti protonotarj.

BOVARA.

Decreto reale sulla nomina ai canonicati riservata a S. M., permessa ai Vescovi la nomina ai canonicati in cura d' anime.

N A P O L E O N E ,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,
IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D' ITALIA
E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.° **L**a nomina alle dignità e ai canonicati ne' capitoli cattedrali ed insigni del Nostro

(4)

Regno d'Italia è riservata al Re, sulla proposizione de' rispettivi Ordinarij diocesani.

Viene con ciò derogato a qualunque uso in contrario.

2.° La nomina alle dignità e ai canonicati, ai quali è annessa nella fondazione originaria, o nella nuova riorganizzazione cura d'anime, è concessa ai Vescovi.

3.° Il Ministro pel Culto del Nostro Regno d'Italia è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi (*).

Dato dal Nostro Reale Palazzo di Milano questo dì 22 dicembre 1807.

N A P O L E O N E.

Per l'Imperatore e Re,
Il Ministro Segretario di Stato,
A. ALDINI.

(*) Vedi la circolare 15 aprile 1808 nel primo volume.

(5)

C I R C O L A R E

AI PREFETTI ED AI VESCOVI.

18 marzo 1808:

Che comunica il decreto di S. A. I. del giorno 10 marzo per la sistemazione delle chiese in diverse città, richiamato siccome normale nell' analogo successivo decreto 12 aprile 1810.

A v e n d o questo Ministero presentato a S. A. I. il prospetto delle chiese esistenti nelle principali città del Regno, dove pei reali decreti 22 giugno 1805 e 18 dicembre 1807 sono state riunite le parrocchie, la prelodata A. S. con decreto 10 corrente ha prese le seguenti determinazioni:

« 1.° Nelle città nominate nella tabella A (*) annessa al presente decreto il numero delle chiese parrocchiali e sussidiarie, e delle altre chiese ed oratorj pubblici non potrà eccedere il numero stabilito per ciascuna città nella tabella.

« 2.° Oltre le chiese cattedrali e collegiate mantenute dal decreto 8 giugno 1805 saranno conservate, in preferenza delle altre, le chiese dei Santi Patroni delle città, quelle più vaste

(*) La tabella si ommette siccome particolare di alcune città.

o più ragguardevoli per pregio d' architettura; e si avrà pure riguardo alla distribuzione delle chiese nei diversi quartieri della città per comodo della popolazione.

» 3.° Si sopprimeranno di preferenza le chiese che indipendentemente da quelle dotate di rendite sul Monte Napoleone col sopra citato decreto 8 giugno 1805, sono in tutto o in parte direttamente o indirettamente a carico dello Stato e dei Comuni, o degl' Istituti di beneficenza pubblica, eccettuate, quanto a queste ultime, le chiese e gli oratorj inservienti agli individui ricoverati nei rispettivi stabilimenti.

» 4.° Quando fra le chiese e gli oratorj da chiudersi ve n' abbiano di quelli mantenuti dai privati, le rendite di queste chiese ed oratorj saranno applicate alle chiese della natura di quelle menzionate nell' articolo precedente, e che dovessero ciò non pertanto venir conservate a mente dell' art. 2.° La stessa disposizione avrà luogo pel trasporto de' legati pii affetti alle chiese ed agli oratorj da chiudersi.

» 5.° I mobili e le suppellettili inservienti al culto delle chiese e degli oratorj che verranno soppressi, saranno dati ai licei ed alle chiese più bisognose, tanto della città quanto della campagna, ad arbitrio del Vescovo.

» 6.° I locali saranno rimessi al Demanio per essere successivamente destinati ad usi

pubblici, se vi è luogo, o in difetto alienati. Saranno accordati alle Municipalità quei locali che non occorrendo per altri usi di Governo, verranno da esse designati siccome proprj ad uso del comune.

I locali appartenenti a private famiglie saranno loro consegnati con obbligo di dare ai medesimi locali altra destinazione (*).

” 7.^o Una Commissione composta del Prefetto o Viceprefetto, del Vescovo, del Podestà e del Direttore del Demanio o di altro Delegato del Ministro delle Finanze dovrà fra venti giorni dalla notificazione del presente decreto avere stabilito gli stati delle chiese parrocchiali e sussidiarie, ed altre chiese ed oratorj da conservarsi e da sopprimersi, ritenuti i principj di sopra prescritti, e dentro il numero portato dalla tabella *A* annessa al presente decreto. Fra giorni dieci successivi dovranno aver trasmesso al Ministro pel Culto il proprio lavoro colla proposizione delle disposizioni conseguenti o accessorie cui fosse luogo, per compiere l'operazione nel modo più conveniente. Detto Ministro ci sottoporrà gli stati e i lavori delle Commissioni col suo parere per la nostra definitiva approvazione.

(*) Per decreto di S. A. I. 2 marzo 1810 questo favore è dichiarato comune agli stabilimenti proprietarj di chiese soppresse.

„ 8.° Non sono comprese nelle disposizioni del presente decreto le chiese de' regolari e delle monache esistenti nelle città nominate nella predetta tabella A. »

Ella pertanto si farà sollecita di concorrere all'esecuzione, siccome vi è incaricata all'art. 7.

I signori Prefetti rimetteranno dentro il termine stabilito il lavoro della Commissione a questo Ministero.

BOVARA.

C I R C O L A R E

A I P R E F E T T I .

29 marzo 1808.

Che dichiara conservarsi oltre il numero stabilito nel precedente decreto le chiese particolari degli stabilimenti.

Sebbene dalla modula comunicata per avere la indicazione delle chiese da riservarsi, come non comprese nelle disposizioni del decreto 10 marzo di S. A. I., abbastanza sia dato ad intendere non doversi comprendere le chiese

e gli oratorj pubblici degli stabilimenti di beneficenza, licei e simili che servono a comodo delle persone ammesse o addette agli stabilimenti medesimi, credo nondimeno opportuno, a prevenire ogni equivoco, l'avvertirla che S. A. I. con decreto 22 corrente sopra mio rapporto ne ha fatta analoga positiva dichiarazione.

BOVARA.

CIRCOLARE
AI PREFETTI.

13 aprile 1808.

*Che concede ai bisogni delle chiese conservate
gli organi e le campane delle soppresse.*

Non essendo chiaramente espresso all'art. 5.º del decreto di S. A. I. 10 marzo, riguardante le chiese da conservarsi o da sopprimersi in venticinque città del Regno ivi indicate, che nei mobili e nelle suppellettili da cédersi alla disposizione degli Ordinarij pei licei e per le chiese povere, avessero a comprendersi le

campane e gli organi; e sembrando conveniente che di coteste suppellettili speciali si dovesse far uso in modo, che fosse combinato il sussidio opportuno alle chiese, non tanto per fornirle di campane e di organi, quanto per provvedere ad urgenti bisogni d'altro genere, coi giusti riguardi alla prudente economia sotto ogni rapporto; ho subordinato a S. A. I. diverse proposizioni che la medesima si è degnata di approvare con decreto 5 corrente negli articoli seguenti:

„ 1.° Le campane e gli organi delle chiese da sopprimersi in conseguenza del decreto 10 marzo di S. A. I., da cedersi ai Vescovi col favore e nell'intenzione dell'art. 5.° del prelodato decreto, non si debbono donare, ma vendere per formare un fondo di sussidio straordinario.

„ 2.° La vendita è commessa a persone delegate dalle Commissioni, coll'approvazione della Commissione stessa, alla quale si dovrà renderne conto.

„ 3.° Sopra il fondo ritratto dalla vendita si eseguiscano le riparazioni e gli adattamenti necessarj alle chiese ed abitazioni parrocchiali, in quanto sia necessario per compiere l'operazione della riunione delle parrocchie nelle venticinque città.

„ 4.° Inoltre sopra il detto fondo è provveduto a pagare quegli'inservienti delle chiese soppresse,

i quali non sono altronde stati pagati per l'anno corrente fino all'epoca che le chiese vengano chiuse con due mesate di più per una volta tanto, obbligandosi per questo tempo a servire la Commissione per la custodia degli effetti.

» 5.° L'avanzo è riservato da rendersene conto a questo Ministero, e da convertirsi (avuto riguardo ai tempj più vasti e cospicui) in quelle altre spese di urgenti ed importanti riparazioni di chiese parrocchiali, per le quali non bastino i mezzi ordinarij.

» 6.° I marmi ed i quadri sono coi locali riservati al Demanio, o a chi ha diritto di proprietà sulle chiese da sopprimersi, salvo a concedere alla pubblica divozione que' quadri o immagini, che non essendo abbastanza pregevoli per ornare le reali gallerie, sieno dimandati dalle chiese parrocchiali. »

Essendo distinto per questi articoli superiormente approvati ciò che dee riservarsi al Demanio da ciò che è concesso a beneficio delle chiese, e determinato il modo dell'applicazione speciale da farsi delle campane e degli organi, ella ne renderà intese le Commissioni rispettive per loro norma, avvertendole che per disporre del sopravanzo, siccome è detto all'art. 5.°, si rende necessaria l'approvazione di questo Ministero, al quale dovrà, col rendimento

de' conti di ciò che si sarà speso ne' bisogni contemplati agli art. 3.° e 4.°, farsene individua giustificata proposizione, riservandosi il Ministero a disporre in que' bisogni che fossero dal medesimo direttamente conosciuti.

BOVARA.

SEGUONO GLI ATTI

SECONDO LA SERIE CRONOLOGICA

DOPO GLI STAMPATI

NEL PRIMO VOLUME.

C I R C O L A R E

A I P R E F E T T I .

1.° novembre 1808.

Sopra il sussidio straordinario di lir. 2000. assegnato da S. A. I. in favore de' parrochi più poveri pel 1809.

S. A. I. per atto di sua beneficenza, con suo decreto del 23 p. p., ha assegnato un fondo di lire dugento mila, da essere distribuito a titolo di sussidio ai parrochi mancanti di congrua e più poveri del Regno pel venturo anno 1809; onde, in pendenza della esecuzione del decreto di S. M. I. e R. del 21 dicembre 1807, possano i parrochi bisognosi sentire l'effetto della Sovrana munificenza.

Ella quindi è incaricata di rimettermi entro lo spazio di dodici giorni l'elenco dei parrochi mancanti della stabilita normale di lire cinquecento d'ogni rispettiva diocesi esistente nel suo dipartimento, colla indicazione individuale, se non esattamente, almeno in via approssimativa della predetta mancanza.

Nel caso che non avesse sott'occhio lo stato delle parrocchie del suo dipartimento e della rispettiva diocesi, inviterà l'attività della Commissione destinata alla liquidazione delle rendite beneficiarie, perchè voglia colla maggiore sollecitudine somministrarle tutti i dati di fatto.

Mi affido al conosciuto di lei zelo per la pronta esecuzione di questa mia disposizione, dovendo io entro il corrente mese rappresentare a S. A. I. il riparto del predetto fondo diviso per diocesi, e l'individuale sussidio per ciascheduna parrocchia.

La di lei compiacenza darà sollecito avviso agli Ordinarj del suo dipartimento di tale benefica determinazione di S. A. I., ed occorrendo, potrà dai medesimi ricercare gli opportuni schiarimenti sull'elenco mentovato da trasmettermi.

BOVARA.

Decreto di S. A. I. che dichiara e stende ai tre dipartimenti del Metauro, Musone e Tronto le massime del decreto 6 aprile, e della circolare 15 settembre sull' esenzione de' seminaristi dalla coscrizione.

Vedi la circolare 9 novembre 1811.

N A P O L E O N E ,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni ,

IMPERATORE DE' FRANCESI , RE D' ITALIA
E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO :

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vicerè d' Italia ,
Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato
dell' Impero Francese, a tutti quelli che ve-
dranno le presenti, salute :*

Volendo stendere ai dipartimenti del Metauro, del Musone e del Tronto l'osservanza delle discipline relative all' esenzione dei chierici seminaristi dalla coscrizione militare ,

Noi, in virtù dell' autorità che Ci è stata delegata dall' Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I, Nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue :

Art. 1. I chierici allievi de' seminarj vescovili sono ritenuti esenti dalla coscrizione

militare quando sono destinati agli ordini sacri, iniziati agli studj delle scienze sacre, e vivono effettivamente in pensione ne' seminarj.

2. L' esenzione non potrà in nessun modo essere applicata a quei chierici i quali, non convivendo ne' seminarj, ne frequentano le scuole soltanto per lo studio delle belle lettere.

3. Que' chierici i quali, non potendo essere ammessi al convitto per mancanza di capacità del locale, sono nondimeno destinati agli ordini sacri, e frequentano le scuole dei seminarj per apprendervi le scienze sacre, potranno ottenere individualmente l' esenzione, quando sieno giustificate le sopraddette circostanze, nell' estremo però d' un certo numero che sulle domande degli Ordinarij ci riserviamo di determinare (*).

4. Nelle diocesi le quali hanno più d' un seminario, l' esenzione è circoscritta agli allievi del seminario principale che gli Ordinarij indicheranno, e non sarà in nessun caso applicato ad allievi de' seminarj subalterni.

5. Per quelle diocesi che mancano di seminario, il numero dei chierici esenti sarà determinato da Noi sulla domanda degli Ordinarij.

6. Il Ministro pel Culto richiama ogni anno dagli Ordinarij il quadro de' seminaristi nel

(*) Vedi la circolare 15 settembre 1868 nel I volume.

modo e colle precisioni portate dalla modula annessa al presente decreto, e dietro i quadri particolari delle diocesi ne presenta pure ogni anno a Noi il quadro generale.

7. Nella presentazione del primo quadro generale, che ci sarà fatta nel gennajo del 1809, il Ministro proporrà il numero degli esenti da determinarsi ne' casi contemplati negli articoli 3 e 5.

8. Nei casi contemplati nei detti articoli, perchè un chierico individuo sia ammesso al favore dell'esenzione, è necessario che sia munito d'un certificato del proprio Vescovo, il quale attesti che il chierico indicato nel detto certificato, regolarmente esibito, è compreso nel numero de' matricolati e frequentanti le scuole teologiche del seminario principale, od equivalenti di maestri approvati dal Vescovo medesimo dove non avvi seminario.

9. I Prefetti presenteranno ogni anno ai Consigli di leva del dipartimento la lista de' seminaristi che avranno adempite le condizioni dette di sopra, pei quali si domanda l'esenzione dal servizio militare. Queste liste saranno certificate dai Vescovi delle rispettive diocesi, alle quali i detti chierici appartengono.

10. I Rettori de' seminarj presenteranno ai Vescovi le liste qui sopra accennate, e ne saranno quindi risponsabili.

11. Il Ministro pel Culto è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ne' dipartimenti del Metauro, del Musone e del Tronto, ed inserito nel Bollettino delle leggi.

Dato in Milano il 6 dicembre 1808.

EUGENIO NAPOLEONE.

Pel Vicerè,

Il Consigliere Segretario di Stato,

L. VACCARI.

Vedi la modula annessa al decreto 6 aprile 1808, ordinata di nuovo con la circolare 29 dicembre 1809.

CIRCOLARE

AI VESCOVI.

31 dicembre 1808.

Sopra il doversi eccitare i parrochi ad istruire i popoli sull'osservanza del registro civile.

P iù volte ho animato lo zelo dei signori Ordinarij a chiamare in sussidio alle cure della politica autorità la voce e l'opera de' parrochi,

onde insinuare ai meno istruiti il dovere, e dimostrar loro l'importanza di far iscrivere ne' registri civili i matrimonj, le nascite, le morti, senza di che coteste epoche principali della vita mancherebbero di documento legale, e quanto ai matrimonj vi mancherebbe anche la base al valore del civile contratto, e quindi alla legittimità dei patti nuziali e della prole.

Benchè io lodi la leale deferenza de' signori Ordinarij e l'impegno col quale hanno esortato i parrochi fino ad assistere co' loro lumi e col loro concorso gli stessi Ufficiali del registro per la maggiore esattezza e regolarità della formazione e conservazione degli atti, e benchè abbia prove non dubbie del buon successo, pure la trascuratezza osservata in alcuni comuni riguardo a questa pratica importantissima fa sì che secondando le sagge premure di S. E. il signor Conte Gran Giudice, Ministro della Giustizia, e di S. E. il signor Conte Ministro dell'Interno, io debba ancora una volta pregarli perchè si compiacciano di stendere una compiuta istruzione, ed esortare fortemente i parrochi delle rispettive diocesi onde si rendano sempre più attenti nell'osservare e far osservare il regolamento civile nell'argomento, per le sopra accennate ragioni intrinseche alla natura della cosa.

A quest' uopo saranno rinnovati gli ordini più severi, acciocchè nessuno de' parrochi ammetta i contraenti matrimonio al sacramento della Chiesa, se prima non sia giustificato il premesso registro, col quale e non altrimenti si forma il civile contratto, che poscia si rende sacro col rito ecclesiastico.

Quanto ai registri delle nascite e delle morti, egualmente sarà cura de' parrochi l'avvertire che prima del battesimo e delle esequie ne debba esser fatto il registro. Che se ommesso il registro dai parenti o dai dolenti, il tempo e la circostanza stringa talvolta di doversi prestare pel battesimo o per le esequie, dovranno ricordar loro, alla presenza di testimoni, la necessità di adempire al civile prescritto, dichiarando ai medesimi che i soli registri parrocchiali non basteranno a far fede per gli atti ed effetti conseguenti con danno della prole e della famiglia.

Nessun paroco, io credo, vorrà mancare ad una osservanza così facile, che non potrebbe trascurarsi senza vero biasimo; e sarebbe forza al mio Ministero di adoperare dei mezzi di severità per correggere chiunque fosse notato d'averla dimenticata.

Ma dopo le istruzioni e le esortazioni de' loro Prelati mi assicuro dell'esperimentato zelo dei parrochi, che tutti saranno per entrare nelle

viste del Governo, procurando coll'osservanza de' regolamenti i veri interessi de' loro parrocchiani.

Raccomando ai signori Ordinarij che mi sieno fatte conoscere le istruzioni che ciascuno avrà diffuse nell'argomento.

B O V A R A.

Vedi la circolare 22 dicembre 1810.

C I R C O L A R E

A I P R E F E T T I.

20 gennajo 1809.

Come si debba compiere l'applicazione dei legati delle chiese soppresse alle conservate, giusta il decreto 10 marzo 1808 ().*

Essendo determinate con superiore approvazione di S. A. I. le chiese da conservarsi e da chiudersi nelle venticinque città nominate nel decreto 10 marzo 1808, ed essendo

(*) Vedi la circolare 18 marzo 1808, in questo volume.

dichiarata in conseguenza l'applicazione dei legati delle chiese sopresse alle conservate, conviene ora provvedere che i fabbricieri e i parroci rispettivi delle chiese alle quali si è fatta l'applicazione di tale o tal altro legato di qualunque provenienza sia, o da privata famiglia o da stabilimento o luogo pio, ne abbiano comunicazione d'ufficio.

Per questa comunicazione ch'ella è incaricata di fare, i fabbricieri e i parroci, come sopra, s'intenderanno autorizzati alle opportune pratiche, onde i contribuenti conoscano a quali chiese d'ora in avanti siano debitori di quanto in addietro corrispondevano alle sopresse in questa circostanza, ed anco dove si tratti di beneficio o legato patronale, sappiano i patroni dove sia stabilita la sede ai titoli e ai legati rispettivi, onde esercitarvi i diritti loro conservati.

Accettandosi dalle parti passive, sieno famiglie private, sieno corporazioni, sieno pubbliche amministrazioni, la comunicazione che verrà loro fatta da' fabbricieri e da' parroci dei particolari assegnamenti come sopra, l'accettazione medesima sarà documento alle chiese dell'acquistata ragione, ed anche senza formale ricognizione l'assenso di fatto basterà per stabilirne il possesso di buona fede.

Dove negli elenchi de' legati fosse incorso equivoco di fatto, o per omissione di alcun legato, o per introduzione di legato non sussistente o legalmente cessato, o per iscambio di provenienza, ciò non dovrà pregiudicare nè alle ragioni delle chiese, nè a quelle delle parti passive. Potranno quindi le chiese in ogni tempo rivendicare i legati loro attribuiti con applicazione complessiva di quelli che si dicevano appartenere ad una tale chiesa soppressa; e della stessa maniera le parti passive potranno sempre ricusarsi alla prestazione, quando non vi abbia prova nè di diritto nè di possesso dell'asserita loro passività verso tale chiesa soppressa, o quando sappiano giustificare la commutazione o cessazione legittima del legato medesimo.

Abilitati i fabbricieri ne' termini del diritto a far valere alle chiese da essi amministrate le ragioni acquistate, contro chiunque senza alcun titolo ricusasse di continuare le prestazioni a loro carico, ella assisterà i medesimi, dove sia d'uopo, coll'autorevole di lei intervento, onde le parti passive non possano affettare inscienza delle superiori disposizioni, nè contestare la regolarità della comunicazione.

Singolarmente ella appoggerà le relative insinuazioni de' fabbricieri e parrochi alle Congregazioni di carità, ed in generale alle

Amministrazioni de' pubblici stabilimenti, onde, conosciuta l'espressa mente di S. A. I., che i legati a loro carico verso chiese soppresse pel decreto 10 marzo citato vengano adempiti, e quindi le prestazioni continuate alle chiese sussistenti, alle quali sono applicati, non vi sia opposta difficoltà.

Di questa lettera circolare ella si compiacerà darne parte per notizia ai rispettivi signori Ordinarij, Viceprefetti, Fabbricieri e Parochi aventi azione ed interesse nella provvidenza di cui si tratta per opportuna loro norma.

B O V A R A.

6 febbrajo 1809.

Dichiarazione di massima sulla valutazione degli oneri nelle affrancazioni permesse o prescritte da reali decreti.

Avendo io dichiarato con dispaccio 14 gennajo 1808, che presentandosi all'affrancazione col favore del reale decreto 12 gennajo 1808 i gravati di onere per messe sopra di qualche

fondo stabile, la rendita da costituirsi in surrogazione per guarentire l'adempimento assicurati alla perpetuità la limosina di una lira e dieci centesimi per ciascuna messa, compresa la manutenzione, e nel caso di legato per messe festive si assicurì la limosina di una lira e sessanta centesimi, e ciò pei casi ordinarj; io trovo dell'ordine e della convenienza che nel caso dell'affrancazione, della quale ora si tratta, veggendosi data speciale obbligazione al gravato di far celebrare la messa quotidiana, quando pure *l'elemosina de' sacerdoti celebranti si accrescesse per l'avvenire, come anche tutte le altre spese necessarie alla celebrazione si alterassero*, esclusa la facoltà di *cercarne riduzione*, si debba determinare una misura media fra i sopraddetti estremi prefissi alle messe comuni ed alle festive, onde possibilmente assicurarne in ogni tempo la celebrazione perenne.

Calcolandosi quindi che la limosina delle messe così può essere attualmente minore, come può crescere indefinitamente col tempo, io sono per ammettere l'affrancazione, quando l'affrancante costituisca una rendita proporzionata ad una lira e trenta centesimi, compresa la manutenzione per ogni messa feriale e festiva in complesso, apponendosi la riserva alla relativa iscrizione che potendosi le messe far celebrare con più bassa limosina, il di più

si converta in sussidio alla chiesa parrocchiale alla quale intendo si dichiarì assegnata la messa quotidiana come sopra.

Questa dichiarazione le potrà servire di norma in ogni altro caso simile.

BOVARA.

CIRCOLARE

AI PREFETTI ED AI VESCOVI.

8 febbrajo 1809.

Sopra l'unità de' parrochi in ciascuna parrocchia, e sopra l'esclusione dell'abitualità parrocchiale in pregiudizio del servizio, salvi però i diritti ed emolumenti dei parrochi abituali con certe norme.

Essendo dimostrata la necessità che in ciascuna parrocchia vi abbia apposito parroco o vicario curato residente, e che dove una parrocchia sia assistita da molti sacerdoti in cura d'anime, un solo propriamente sia il parroco il quale diriga l'azione de' cooperatori, presieda alle funzioni, risponda al Governo ed

agli Ordinarij diocesani per l'osservanza delle prescrizioni politiche e delle regole ecclesiastiche; si rende indispensabile di regolarne le istituzioni e costumanze varie, in modo che non si lasci giammai parrocchia senza capo individuo, nè d'ora innanzi si permettano in una sola parrocchia più capi eguali.

I. Pertanto ad ottenere il primo intento non sarà più oltre tollerato che alcun beneficiato, o corpo o persona morale qualunque, attribuendosi qualità di *paroco abituale* abbandoni i singoli circondari parrocchiali senza destinazione di apposito funzionario in attualità di servizio, o si opponga alla destinazione da farsi nelle regole o da supplirsi in sua mancanza dagli Ordinarij diocesani.

II. Fermo in proposito il diritto di nomina che gli attribuisca l'originaria istituzione o la non interrotta nè disputata osservanza, non potrà nondimeno farsi riserva di autorità nè di funzione parrocchiale alcuna da esercitarsi da altri che non sia il paroco o vicario curato costituito in attualità di servizio.

III. Nel caso che questi si debba nominare dai così detti parrochi abituali, sebbene per istituzione sia vicario amovibile, dovrà sempre approvarsi nelle forme regolari dagli Ordinarij diocesani, e quindi coll'assenso ministeriale entrare al godimento delle rendite annesse

all' incumbenza , nè potrà rimuoversi ad arbitrio dai così detti *parochi abituali* , ma solo per cause legittime dagli Ordinarj medesimi coll' assenso parimente del Ministro.

IV. Siccome però si vuole fermo che gli emolumenti annessi all' incumbenza di vicario amovibile si debbano loro guarentire , ed è riservato al Ministro il provvedere ne' casi speciali che i così detti *parochi abituali* si ricusassero di costituire ai vicarj attuali quegli stipendj che prima indisciplinatamente si corrispondessero ai diversi funzionarj mutabili ad arbitrio ; così pure è tenuto fermo che dove i così detti *parochi abituali* per legittima consuetudine hanno parte negli emolumenti derivati dalle diverse funzioni parrocchiali , debbano continuare a goderne nella stessa misura , finchè non sia ne' casi individui altrimenti disposto.

V. Provveduto in questa maniera a sistemare l' attualità del parrocchiale servizio , per ciò che riguarda l' esclusione di più *parochi* in una sola parrocchia , siccome è stato in secondo luogo proposto , s' intenderà messa in vigore per tutto il Regno la disposizione Governativa compresa nella circolare 7 maggio 1804 , colla quale è prescritto doversi alle rispettive vacanze , senza turbare i diritti degli attuali , ordinatamente emendare il vizio della

istituzione , permessa l'opzione della prebenda migliore ai parrochi rimasti, collocata la principalità in un solo paroco , e sostituito di mano in mano in luogo del cessato un coadjutore titolare colla stessa prebenda o colla prebenda lasciata dall'optante.

VI. La stessa norma dovrà tenersi nel caso che le parrocchie sieno assistite da più vicarj curati perpetui o amovibili, onde un solo fra essi divenga capo, e gli altri sieno subalterni, finchè non si faccia luogo ad istituirvi coll'intervento della ecclesiastica autorità e colla competente approvazione politica uno stabile ed unico titolo parrocchiale.

Le dichiarazioni e disposizioni comprese in questa lettera circolare saranno comunicate dai signori Prefetti ai signori Viceprefetti e Delegati, e dai signori Ordinarij diocesani ai Vicarj foranei, dove sia d'uopo, onde ne sia fatta l'applicazione e ne sia procurata ne' casi individui l'esatta osservanza.

BOVARA.

(30)

C I R C O L A R E

A I P R E F E T T I .

10 febbrajo 1809.

Si prescrive alle fabbricerie il rendimento de' conti da presentarsi alle Municipalità avvertite da S. E. il signor Conte Ministro dell'Interno con apposita circolare del giorno 14 detto.

Richiamando la di lei attenzione alle premure che le ho espresse colle mie circolari 10 marzo e 4 aprile 1808, quanto al dovermi raccomandare che gli amministratori delle chiese e degli stabilimenti posti in tutela di questo Ministero sieno pronti ed esatti nel rendere i conti della loro amministrazione entro il primo trimestre dell'anno, e che per la più facile e chiara amministrazione, non meno che pel vantaggio de' patrimonj, procedano ad affittarne gli stabili, debbo interessare le di lei cure a rinnovarne efficace insinuazione, eccitata l'attività de' signori Podestà e Sindaci comunali, onde per quella parte che è di loro istituto, e che loro è attribuita col decreto governativo 3 agosto 1803 e riservata nelle istruzioni ministeriali 15 settembre 1807, facciano di ottenerlo, e dove sia ricusato o sia

frapposta studiata lentezza, riferiscano per le opportune providenze. Ciò si rende anche più necessario per le chiese parrocchiali di quei comuni i quali sono dimandati a contribuire alle spese nel senso e nel modo permesso col reale decreto 5 gennajo 1808.

In questa circostanza verrà particolarmente richiamata la cura dei fabbricieri alla riscossione dei crediti, e singolarmente se le restanze attive fossero di somma considerabile e liquide.

La trascuratezza in questa parte sarà un titolo di renderne risponsabili i fabbricieri e di togliere loro la confidenza, se più oltre per vani pretesti o riguardi ometteranno le pratiche opportune per l'esigenza.

Ella pertanto darà opera che le fabbricerie sieno per tutti questi articoli eccitate al dovere.

BOVARA.

C I R C O L A R E

AI PREFETTI.

15 marzo 1809.

Come si abbiano a pagare, occorrendo, i carichi de' beneficj vacanti prima della riscossione, come, a spese di chi, fino a qual tempo ed in qual misura si debba provvedere all'onorario de' vicarj permessi alla nomina dei Vescovi, salva l'approvazione ministeriale nel solo caso che abbiano a durare in funzione oltre l'anno.

In conseguenza della dichiarazione espressa all'art. 7 delle istruzioni 31 maggio 1808, che la divisione de' frutti e delle rendite de' beneficj resi vacanti fra il beneficiato antecessore promosso o gli eredi del defunto ed il successore, doveva regolarsi colle norme prescritte ai diritti degli usufruttuarj dal Codice Napoleone, riservata la rappresentanza del proprietario al Monte Napoleone; è stato inteso che, sopra i frutti e le rendite pervenute agli usufruttuarj alla cessazione dell'usufrutto, non rimanesse loro nè agli eredi alcun debito di contribuire alle spese inerenti oltre l'anno civile. Quindi n'è seguito che col nuovo anno civile per tutto

l'intervallo che vi ha sino alla percezione delle rendite dell'anno medesimo, non avessero i Delegati amministratori alcun mezzo nè per pagare l'onorario ai vicarj in cura vacante, dove si tratti di benefizj parrocchiali, nè per soddisfare ai carichi prediali imposti ai rispettivi patrimonj.

Invocandosi opportuna provvidenza, onde impedire ogni disordine, quanto io riconobbi ragionevole che gli usufruttuarj non debbano sopportare sui frutti e sulle rendite dell'anno antecedente i carichi imposti nel seguente, naturalmente gravitanti sui frutti dell'anno stesso, altrettanto ho poi trovato illegittimo che i medesimi o i loro rappresentanti si vogliano sottrarre a quelle spese che secondo la naturale applicazione delle rendite debbono sostenersi a conto delle medesime pel servizio essenziale.

I. Pertanto sotto il primo rapporto ho provveduto, interessando la Prefettura del Monte Napoleone avente la rappresentanza del proprietario a far anticipare all'uopo dalle casse delle Intendenze le somme necessarie pel pagamento de' carichi; ciò però nel solo caso che manchi ogni fondo presso il Delegato amministratore, e nel limite preciso del debito.

II. Ne avranno quindi norma i suddetti, onde, occorrendo, si compiacciano di farne richiesta con lettera d'avviso o dichiarazione da accettarsi.

dal Ricevitore, e da presentarsi alla cassa dell'Intendenza del capoluogo del dipartimento in cui trovansi le proprietà censite, annotandosi nella lettera o dichiarazione il titolo e il caratteristico del beneficio di qualunque siasi natura, e la precisa somma da anticiparsi, e da doversi quindi dal Delegato alla realizzazione de' primi frutti e rendite compensare (*).

III. Rispetto agli altri pesi di servizio, e singolarmente pel pagamento del vicario nella normale misura da stabilirsi a termini della circolare ordinanza 11 marzo 1803 fino al maturare delle prime rendite dell'anno seguente, dovrà chiamarsene in concorso l'usufruttuario antecessore, o chi lo rappresenta in quella proporzione che sia necessaria per adempirne il pagamento, o in tutto o in parte, secondo che nulla o meno del bisogno sia rimasto da esigere delle rendite correnti dopo la cessazione dell'usufrutto.

IV. Per una maggiore cautela d' esecuzione riguardo all' invocare i sussidj pel pagamento de' carichi, non potendosi ciò altrimenti ottenere se non se in via di sovvenzione, e dovendo quindi i Delegati rispondere del compenso, sarà cura dei medesimi il non concedere

(*) È stato poscia stabilito a questo compenso il termine di sei mesi. Vedi la circolare 24 aprile 1812.

l'amministrazione delle rendite ai nuovi provvisti, se non venga prima soddisfatto all'importare della somma sovvenuta e pagata come sopra; giacchè i Delegati in nessun caso potranno essere assoluti dalla responsabilità loro personale verso le casse delle Intendenze, perchè i beneficiati ammessi al godimento ed all'amministrazione delle rendite non si prestino al relativo rimborso.

V. Quindi è loro permesso, non ostante l'ottenuta placitazione, il sospendere l'atto d'investimento o di consegna, finchè ottengano il pagamento o una certa garanzia per la loro indennità, dovendosi assolutamente dentro l'anno compensare le casse e riportarne la giustificazione da offrirsi nel rendimento de' conti a questo Ministero, senza di che verrebbero sottoposti ad escussione fiscale.

Si avverte che i Cassieri delle Intendenze del capoluogo di ciascun dipartimento ne sono prevenuti di conformità per parte della Prefettura del Monte Napoleone.

VI. Quanto all'assicurare il concorso degli usufruttuarj cessati o loro rappresentanti alle spese di servizio necessario, siccome si è detto al § III, i Delegati avranno cura di comprendere questo oggetto nella garanzia da esigersi a termini dell'art. V delle istruzioni generali, essendo in ogni caso cotesto un oggetto pel

quale si potrebbero convenire giudizialmente i ricusanti (a).

VII. Per l'uniformità della norma da seguirsi in proposito, il concorso come sopra degli usufruttuarj cessati o de' loro eredi dovrà tenersi obbligato fino a tutto il giugno dell'anno seguente, alla qual epoca si debbono supporre maturati e realizzabili i primi frutti.

VIII. Dove però vi abbiano delle rendite di loro natura verificabili prima di una tal epoca, come sono in alcune città i fitti delle case convenuti da pagarsi alla Pasqua, esse verranno computate nelle spese a scarico dell'usufruttuario o suo rappresentante (b).

IX. Finalmente si dee avvertire che avvenendo in questo intervallo la stabile provvista e l'investimento del successore, egli ha diritto sino alla fine di giugno allo stesso trattamento costituito al vicario; e in conseguenza il Delegato ne dovrà similmente garantire il compenso legittimo nella misura normale.

X. Trovo opportuno in questa occasione, a compimento delle istruzioni generali, il dichiarare che l'approvazione governativa, detta

(a) Vedi le circolari 10 febbrajo 1811 e 24 aprile 1812.

(b) Sarà pure fatto calcolo a scarico dell'usufruttuario cessato o de' suoi rappresentanti del *die'im* de' frutti civili dell'anno, fra i quali pel Codice Napoleone sono compresi i fitti di ogni sorta. Vedi la circolare 30 dicembre 1811.

necessaria all' art. XI delle medesime , perchè un vicario in cura vacante sia riconosciuto e pagato , si vuole applicare soltanto ai casi di vacanza prolungata per cause speciali oltre un anno : allora acquistando il vicario una certa durevolezza , non potrà avere un carattere legale , se non mediante l'approvazione di questo ministero. Quanto alle vacanze più brevi che non oltrepassano un anno, basterà la destinazione dell' Ordinario da parteciparsi nondimeno ai Prefetti, onde siano conosciuti costesti anche momentanei pastori dei popoli.

I signori Prefetti sono incaricati di comunicare ai signori Viceprefetti e Delegati queste norme per la pratica esecuzione, mentre che ne vengono fatti consapevoli per mia parte i signori Ordinarij diocesani.

B O V A R A .

C I R C O L A R E

AI PREFETTI, VICEPREFETTI E DELEGATI.

8 agosto 1809.

Del modo di esigere alla cassa d'ammortizzazione gli assegnamenti di culto, nella vacanza de' titoli o degli uffici a cui appartengono.

Essendo necessario segnare un modo per l'esazione degli assegnamenti di culto alla cassa d'ammortizzazione, durante la vacanza del titolo o dell'ufficio al quale appartengono, ho determinato, di concerto col signor consigliere Prefetto del Monte Napoleone, che quando la vacanza o la sostituzione sia avvenuta nel corso del semestre scaduto, il pagamento si faccia ai Delegati, i quali siano poscia incaricati di corrispondere al cessato o sottentrato individuo la rata corrispondente al tempo che il cessato avrà continuato in ufficio, o che il sottentrato con approvazione ministeriale sarà stato in attività di servizio.

Che se in qualche caso fosse grave ai Delegati il portarsi alle casse pel riscotimento di tenui partite da dividersi fra gli Assegnatarj e la Cassa medesima, potranno essi Delegati verificare l'epoca del dimesso o intrapreso servizio

come sopra, e dichiararne la porzione competente a ciascuno degli Assegnatarj, i quali presentandosi alla Cassa con certificato e dichiarazione del Delegato saranno soddisfatti; ma si rendono responsabili i Delegati, se attestassero o dichiarassero per un individuo introdotto senza ministeriale approvazione.

Gioverà in proposito che i Delegati, e per loro mezzo gli Assegnatarj, sappiano che passati 45 giorni dall'apertura de' pagamenti a termini delle istruzioni delle LL. EE. i signori Ministri delle Finanze e del Tesoro pubblico, non potrà farsi nessuna esazione alle casse subalterne, e dovranno i morosi dirigersi alla Cassa centrale di Milano.

BOVARA.

(40)

C I R C O L A R E

A I V E S C O V I .

31 agosto 1809.

Come non si debbano commettere funzioni pontificali a Prelati che non abbiano titolo o stabile domicilio nel Regno.

Accadendo che per bisogno delle diocesi o per decoro di qualche pubblica funzione gli Ordinarij diocesani e i loro rappresentanti debbano chiamar in sussidio l'opera di altri Vescovi, o il credano convenevole, giova avvisare che non si debbono permettere funzioni pontificali nè cerimonie straordinarie a' Vescovi o Prelati i quali non abbiano titolo o diuturna e stabile dimora nelle diocesi stesse o in altre del Regno.

Dove poi qualche circostanza particolare consigliasse una deviazione da questa massima generale, se ne dovrà chiedere l'assenso di questo Ministero.

B O V A R A .

C I R C O L A R E

AI PREFETTI ED AI VESCOVI.

20 settembre 1809.

È raccomandata l'osservanza delle istruzioni 1.º giugno 1804 circa il riportare la placitazione a beneficj, a legati e a titoli patrimoniali.

Debbo richiamare l'attenzione de' signori Prefetti ed Ordinarj sopra un oggetto assai famigliare, qual è quello dell'approvazione da chiedersi ai titoli costituiti sopra legati o patrimonj o beneficj di padronato privato, e del relativo assenso politico per la promozione agli ordini sacri.

Sebbene colle istruzioni del 1.º giugno 1804 sia segnata con chiarezza e precisione la via da tenersi, e come debba presentarsene dai singoli petizione individuale, e di quali attestati e giustificazioni si debbano le petizioni corredare; accade nondimeno assai sovente che o le petizioni si mandino accumulate di molte in una sola, o vi si lasci mancare qualche documento necessario, o se ne aggiungano di superflui, o che finalmente si avventuri la dimanda senza prima essersi esaurite le pratiche preliminari dove sono richieste, ed anco non si

sappia dire quale sia la dimanda, se semplice per l'approvazione del titolo o se complicata colla dimanda dell'assenso politico per la promozione.

Quindi ne viene ch'io abbia il dispiacere di dover rimandare le petizioni, onde sieno meglio preparate, e questo non senza dispendio e grave incomodo delle parti, ed anche con ritardo dell'esito che si vorrebbe facile e pronto.

Per ovviare a simili inconvenienti, crederei opportuno che i Prefetti, di concerto cogli Ordinarij, disponessero delle module uniformi stampate di petizioni pei casi comuni, nelle quali module fossero richiamati gli allegati necessarj onde si debbono corredare, cioè del documento del titolo costituito che sia *reale e sufficiente*, quando si tratti della semplice *approvazione*, ed inoltre, quando si tratti dell'*assenso politico* per la promozione, degli attestati richiesti all'art. 14 delle citate istruzioni, 1.° dell'età d'anni venti compiuti, 2.° del buon costume, 3.° dell'incamminamento negli studj sacri ne' seminarj o sotto magistero approvato da' Vescovi, 4.° della necessità o convenienza di assumere il petente servizio della diocesi.

Nè si esigerà prova alcuna di non essere i ricorrenti compresi nella leva pel servizio militare, essendone data agli Ordinarij la responsabilità per la circolare 22 aprile 1808, dichiarandosi

che non vi sarà sottratto alcuno già requisito per la leva o riserva dell'anno, il quale, consapevole di esserlo, inganni la vigilanza degli Ordinarij e ne ottenga irregolarmente l'ordinazione.

Nel caso poi che si presenti all'approvazione un atto di nomina a beneficio familiare, richiamo, oltre le citate istruzioni, le dichiarazioni portate dalla circolare 10 gennajo dell'anno corrente; avvertendo che senza la chiara dimostrazione del diritto di chi nomina, da farsi nel modo facile ivi indicato, o senza i risultati delle edittali esposte dall'Autorità politica, non bastando gli affissi di curia, non potrà la mia prudenza approvare ciò che può formare un soggetto di controversia giudiziaria, da cui non garantisce l'approvazione del Ministero, geloso sempre delle ragioni de' terzi, delle quali suppone sempre la riserva di pieno diritto, benchè non la esprima.

Resta finalmente ch'io raccomandi ai signori Prefetti, che con quanta sollecitudine io soglio rispondere alle petizioni, onde non ritardare nè stancare le parti bene spesso ricorrenti in epoca prossima all'ordinazione, con altrettanta diligenza essi diano opera che i rescritti ministeriali rimessi prontamente dall'Ufficio delle tasse alle Prefetture non rimangano inosservati e giacenti presso de' loro uffici. E quando si

avvedano che le parti ve li lascino oltre 15 giorni, si compiaceranno di avvisarne gli Ordinarij rispettivi colla indicazione sommaria dei nomi, acciò ne pervenga loro certa e pronta notizia. Questa cura dovrà stendersi egualmente alle placitazioni de' beneficj parrocchiali.

BOVARA.

Vedi le circolari 7 febbrajo e 8 maggio 1811.

CIRCOLARE

AI PREFETTI, VICEPREFETTI E DELEGATI.

28 settembre 1809.

Di concerto con S. E. il signor Conte Ministro dell' Interno, si esclude la simultanea funzione di Sindaco e di Fabbriciere.

In conseguenza di ciò che è determinato all' art. III del decreto Governativo 3 agosto 1803, e si conferma colle discipline di pratica prescritte agli articoli 23 e seguenti delle istruzioni ministeriali 15 settembre 1807,

quanto alla cura commessa alle Rappresentanze municipali di esaminare i conti annuali delle chiese parrocchiali e sussidiarie, è troppo manifesta la sconvenevolezza che un solo individuo sia al tempo stesso Fabbriciere e Podestà o Sindaco comunale, essendo troppo facile che questi prevalendo e nell' uno e nell' altro corpo impedisca la libertà dell' esame; e se ciò non sia pel carattere della persona, da suporsi l' ottima sempre, ancora dovrebbe la delicatezza della medesima desiderare di essere fuori del contatto, ed esente da qualunque siasi sospiczione, e di acquistare una piena fiducia al suo giudizio sopra la gestione dei Fabbricieri.

Nè certamente per lo stesso riguardo è molto convenevole che abbiano parte alla fabbriceria i Savj e gli Anziani municipali. Siccome però la mancanza di soggetti migliori ne' Comuni singolarmente di terza classe può rendere talvolta necessaria ed anco utile per la qualità della persona che un tale, essendo Savio o Anziano, sia anche Fabbriciere; trattandosi che la rappresentanza di cotesti è secondaria, e che sopra di essi vi ha il Podestà o il Sindaco, non trovo assolutamente incompatibile nei medesimi la duplice funzione.

Pertanto seguendo le viste premesse, nelle quali si è pure compiaciuta di convenire S. E.

il signor Conte Senatore Ministro dell'Interno, dichiaro come segue:

1.° Nessuno che sia Podestà o Sindaco può essere assunto Fabbriciere, nè rimanervi in funzione durante la detta incumbenza.

2.° Dovranno quindi i Delegati avvertire quelli che fossero nel caso, onde vi debbano rinunciare, od almeno astenersi pienamente da qualunque ingerenza, finchè restino nell'altra funzione.

3.° Dove i Fabbricieri sieno tre soltanto, si dovrà proporre la sostituzione del soggetto uscitone pel titolo sopraddetto. Dove sieno cinque, quando non sia dimostrata la necessità o la convenienza di rimpiazzare, e che il soggetto impedito dall'avervi ingerenza desideri di conservarne l'abitudine, per ripigliarla quando cessi entro il quinquennio dall'altra funzione, si potrà sospendere la proposizione del rimpiazzamento, fermo stante che il soggetto sospeso si astenga da ogni influenza, e che i Fabbricieri passino a nominare un altro primo Frabbricere se questi lo fosse stato.

4.° I Savj e gli Anziani potranno continuare nella Fabbriceria, dove questa sia composta di tre soli individui. Dove sieno cinque, si applica ai medesimi ciò che è detto dei Podestà e dei Sindaci.

C I R C O L A R E

AI PREFETTI, VICEPREFETTI E DELEGATI.

12 dicembre 1809.

Come si debbano pagare i notaj, i periti e i delegati stessi de' loro onorarj per gli atti di possesso in vacanza, quando si tratta di beneficj non riconferibili, o de' quali è sospesa o ritardata la provvista, per quella parte che i regolamenti attribuiscono ai successori.

Essendo detto nelle annotazioni alla tariffa degli onorarj assegnati ai delegati, ai notaj e ai periti colle istruzioni annesse al decreto Governativo 23 settembre 1802, che le spese occorrenti per gli atti di possesso in vacanza dei beneficj si debbano ripartire per metà fra gli eredi e rappresentanti il defunto o cessato beneficiato ed il successore; giudico necessario il dichiarare che dove si tratti di beneficj semplici non riconferibili, siccome quelli dei quali è stato disposto col Reale decreto 21 dicembre 1807 in favore delle parrocchie povere, la quota attribuita al non possibile successore si debba pigliare sulla rendita del beneficio stesso da pagarsi coi primi introiti nella vacanza.

Quanto agli altri beneficj riconferibili, sieno curati, sieno canonicali, sieno di patronato familiare, si conferma la massima espressa nelle istruzioni. Però se mai avvenisse in qualche caso, che la vacanza per circostanze singolari ne fosse protratta oltre di quattro mesi, e che al Notajo, al Perito o allo stesso Delegato fosse grave l'attendere la nuova provvista, per ottenere la parte del suo onorario posta a carico del successore; è permesso al Delegato, dopo aver provveduto alle spese necessarie e legittime le più urgenti, il prenderne la piccola somma occorrente sopra gl' introiti di questo intervallo, fatto dovere al medesimo di esigerne poscia il compenso dal nuovo provvisto, al quale non sarà dato l'investimento delle temporalità beneficiarie, se prima non ha risarcito il vacante dell'anticipazione fatta per conto suo.

In questo caso i Delegati stessi ne dovranno rispondere e darne giustificazione nei conti, segnando esattamente quanto avranno preso per questo titolo sulle rendite percette in vacanza, e quanto avranno equivalentemente rifuso allo stesso fondo, sia poi che ne abbiano fatto uso per le altre spese autorizzate, sia che ne abbiano fatto versamento al Monte Napoleone.

C I R C O L A R E

AI PREFETTI, VICEPREFETTI E DELEGATI.

14 dicembre 1809.

Non doversi pagare ai viceparochi alcuna mercede per la messa festiva sui beneficj parrocchiali vacanti, nè farsene deduzione negli stati de' beneficj stessi.

Richiamando la circolare 11 marzo 1803, colla quale è data la norma per la determinazione dell' onorario da corrispondersi ai Vicarj destinati ad assistere le parrocchie vacanti, avverto che oltre l' assegno mensuale da stabilirsi fra gli estremi in essa circolare prefiniti, non è permesso di aggiungervi altra mercede per limosina di messa festiva.

Sono quindi avvertiti i Delegati di questa dichiarazione, onde se mai in addietro avessero concesso per questo titolo qualche agevolezza, sappiano che dal 1810 inclusivamente in avanti non ne sarà ricevuta ne' conti alcuna giustificazione.

Nè per lo stesso titolo sarà ammessa deduzione allo *stato attivo* de' beneficj parrocchiali vacanti, giacchè se i parochi non sogliono

ricevere limosina per la messa festiva, la deduzione ricade sopra que' proventi de' quali non è tenuto calcolo nello stato de' beneficj, nè fra le rendite ordinarie, nè fra le straordinarie. Di fatto nulla ivi è computato per limosina di messa che si considera siccome appendice naturale della rendita, e che può essere maggiore o minore secondo che le chiese sono più o meno fornite di legati, o che vi hanno più o meno divoti offerenti.

In generale si raccomanda ai Delegati l'esattezza nell'interdirsi ogni spesa sopra le rendite de' beneficj vacanti anche parrocchiali, oltre le permesse all'art. 8 delle istruzioni 31 maggio 1808, salvo a dipendere dalla superiore Autorità per tutte le nuove emergenze, onde non sia fatta spesa, fosse pure necessaria o legittima, senza speciale autorizzazione, che poscia sarà citata colla relativa data dell'ordinazione ne' rendimenti de' conti.

B O V A R A.

Vedi le circolari 27 dicembre 1809 e 18 aprile 1812.

C I R C O L A R E

AI PREFETTI, VICEPREFETTI E DELEGATI.

27 dicembre 1809.

Sopra il modo di convenire coi parrochi o beneficiati, i quali per istituzione o per consuetudine sieno obbligati alla manutenzione delle chiese in tutto o in parte a carico de' loro benefici.

Chiedendosi da' Prefetti se per l'istituzione de' fabbricieri, dove prima i parrochi o i beneficiati amministravano le rendite ed i proventi delle chiese, o vi provvedevano per la manutenzione della fabbrica, del servizio, del culto in tutto o in parte per loro conto, dovessero cotesti esserne dispensati o continuare a gravarsene, e come ciò dovesse comporsi colla devoluzione d'ogni cura economica ai fabbricieri; giudico necessario il dichiarare e determinare come segue:

1.° Non è dato carico ai parrochi di contribuire ulteriormente alla manutenzione delle chiese, o a qualunque siasi oggetto di servizio e di culto per ciò che prima della istituzione de' fabbricieri vi contribuivano sopra le rendite naturali od avventizie delle chiese da essi tenute in amministrazione,

2.° Nè meno sono obbligati a supplire i parrochi per ciò che possa essere stato sottratto alla rendita delle chiese per avocazione di beni di confraternite, o per cessazione o diminuzione o riforma di assegni sullo stato o sopra i comuni.

3.° In quanto però i parrochi o beneficiati di qualunque condizione, amministrassero prima o non amministrassero le rendite delle chiese, fossero obbligati per legato o per consuetudine a fornirvi senza corrispettivo sopra i benefizj e proventi loro proprj e loro conservati in godimento, per la manutenzione in genere, o per qualche oggetto speciale di fabbrica, di servizio e di culto; dovranno d'ora in avanti corrisponderne la relativa somma, in addietro impiegata nello adempiervi, ai fabbricieri per l'opportuno uso negli oggetti medesimi.

Quest' annualità passiva sarà ritenuta in deduzione ai benefizj rispettivi, e sarà considerata come un' attività della chiesa da amministrarsi dai fabbricieri unitamente alle rendite della chiesa, ai legati, ai prodotti delle obblazioni e de' proventi straordinarj, a termini delle istruzioni 15 settembre 1807.

4.° L' annualità da ritenersi a carico de' benefizj e beneficiati in questi casi sarà convenuta fra i medesimi ed i fabbricieri, secondo che sia determinata dalla istituzione o dalla

consuetudine , o secondo un calcolo di equità da formarsi sopra la relativa spesa presunta. La convenzione però non dovrà avere il suo effetto se non se con superiore approvazione politica.

5.° Le convenzioni le quali non eccedono l' annualità di lir. 200 , potranno essere approvate dai Prefetti , ai quali saranno inoltrate con dimostrazione ragionata della giustizia e della convenienza. Dove la convenzione ecceda questa misura , o dove vi abbia disparere fra il beneficiato ed i fabbricieri , se ne riferisce al Ministro.

6.° In pendenza che sieno formate ed approvate ne' casi singoli le convenzioni , dovranno i parrochi o beneficiati come sopra continuare nelle prestazioni che sono a carico dei loro beneficj , autorizzandosi i fabbricieri ad esigerle ne' modi convenevoli e regolari , o sia che i parrochi e beneficiati le forniscano in natura , o sia che le paghino ai fabbricieri in somma equivalente da essi accettata in via provvisoriale.

7.° I Delegati ministeriali dovranno necessariamente conoscere delle trattative suddette , ed insinuare ai Prefetti gli atti di convenzione , o le deduzioni opposte da' rispettivi beneficiati e de' fabbricieri , nel caso che vi avesse dissenso fra di essi , col loro parere. Dove i

Delegati, come parrochi o beneficiati, essi medesimi sono in causa, i Viceprefetti hanno speciale incarico di conoscerne e di riferirne.

8.° Quindi i Delegati in prevenzione s'informano se nel loro circondario vi abbiano alcune o molte chiese, alle quali si debba applicare ciò ch'è dichiarato e determinato in questa ordinanza; e fatta all'uopo comunicazione delle massime e prescrizioni espresse nella medesima, invitano i fabbricieri ed i parrochi o beneficiati ad entrare in trattativa, resi i medesimi risponsabili che nel corso del 1810 le trattative sieno ultimate, e ne sia fatto rapporto, onde col 1811 tutto sia regolato colle convenzioni, e venga così tolta ogni occasione di controversia.

9.° E siccome questo regolamento suppone già stabilite le fabbricerie, e mira a perfezionare il sistema d'amministrazione introdotto con le citate istruzioni 15 settembre 1807; così è d'uopo recare l'osservazione sopra quelle chiese, dove ancora non fossero stati nominati ed istituiti i fabbricieri, e dar opera che vi sieno bentosto nominati; e che dove prima i parrochi ne avevano l'amministrazione e la cura economica, sieno richiamate all'amministrazione de' fabbricieri tutte le rendite di qualunque sorta di ragione della chiesa, o comunque applicate per istituzione ad oggetti di

manutenzione, di servizio, di culto nella chiesa, e sia poscia proceduto alle operazioni prescritte nella presente ordinazione nell'oggetto del quale si tratta.

BOVARA.

CIRCOLARE

AI VESCOVI.

28 dicembre 1809.

*Sopra il doversi con cautela nominare
i predicatori quaresimali.*

Sebbene io confidi nella saggezza e prudenza degli Ordinarij diocesani quanto alla predicazione straordinaria per la quaresima, che non sarà per essere commessa se non se ad ecclesiastici ben conosciuti, e maggiori di ogni eccezione per santità di principj e per savia condotta morale e politica, e che non sarà per essere estesa se non se dove sia invocata in sussidio ai parrochi; giudico nondimeno opportuno l'eccitare sopra l'uno e l'altro riguardo la loro attenzione, onde nè vi sieno

destinate persone di meno soda riputazione, nè alcuno sia mandato senza partecipazione ed assenso de' parrochi, e di quelle rappresentanze dalle quali debbono ricevere un qualche onorario in premio alla fatica, sia con assegno stabilito, sia col prodotto di obblazioni spontanee, o di questue regolari in chiesa.

Bastando un cenno solo a richiamare le cure efficaci degli Ordinarij sopra un oggetto di tanta importanza, e potendo bastare le opportune cautele che i medesimi sapranno recarvi a prevenire o togliere qualunque siasi abuso che l'esperienza possa aver loro fatto conoscere o temere; mi astengo da ogni dettaglio, e mi dispenso dal farne regolamento, abbandonandomi a quello zelo illuminato e circospetto che suol essere norma alla pastorale sollecitudine.

BOVARA.

C I R C O L A R E

AI VESCOVI.

29 dicembre 1809.

Sopra la notificazione da farsi ogni anno de' seminaristi ed ordinati al suddiaconato ed al sacerdozio, con certe indicazioni prescritte prima, ed ora di nuovo con module più precise raccomandate; e sopra la cura da recarsi, onde le scuole di belle lettere e di scienze permesse ai seminarj sieno possibilmente accostate ai metodi dell' istruzione pubblica.

Volendo agevolare con norme precise la periodica annuale notificazione commessa agli Ordinarij de' seminaristi e de' promossi agli ordini sacri da farsi allo scadere di ciascun anno, siccome recano le circolari 17 febbrajo 1808 e 5 febbrajo 1809; ho determinato di rinnovarne con maggiore semplicità e distinzione le module relative, descrivendole in seguito a questo foglio.

- 1.° Oltre le notizie richieste nelle indicazioni sommarie delle module, ed oltre il quadro annuale da fornirsi in questa forma, non più tardi del gennajo dell' anno susseguente, nulla altro è richiesto dal Ministero.
- 2.° Sarà però sempre opportuno che gli Ordinarij vi soggiungano, in via di osservazione, ciò

che credono utile ad illustrare i prospetti o ad istruire il Ministero della condizione dei seminaristi, e delle circostanze delle diocesi in questi rapporti.

3.° Quanto all' oggetto di ottenere l' esenzione dalla coscrizione militare ai chierici seminaristi studenti teologia o conviventi o equivalentemente ammessi a scuole approvate dove i seminarj mancano, o frequentanti le scuole de' seminarj dove questi sono insufficienti, la notificazione de' nomi rispettivi dovrà farsi ai soli Prefetti in tempo, onde siano sottoposti ai consigli dipartimentali di leva, senza che sia bisogno d' insinuarne l' elenco al Ministero (*).

4.° Parimente nella notificazione annuale da circoscriversi a termini delle module saranno ommessi i nomi degli alunni, bastando l' indicazione del numero.

5.° Ommettendosi però in generale i nomi, dovrà unirsi per allegato al numero descritto de' promossi al suddiaconato l' elenco nominativo dei medesimi, colla citazione dell' ordinanza ministeriale, con cui è stato espresso l' assenso politico alla individuale loro promozione, segnandosi la data precisa dell' ordinanza.

6.° Per quelle diocesi che non ebbero mai seminario, o che non lo hanno per anco ripristinato

(*) Vedi i decreti 6 aprile e 6 dicembre 1808, e la circolare 9 novembre 1811.

dopo la cessazione, fatto l'annotamento di questa circostanza in via d'osservazione, si descriveranno come seminaristi que' chierici che studiano teologia sotto un magistero equivalente, autorizzato dagli Ordinarij con approvazione di questo Ministero a termini del reale Decreto 19 febbrajo comunicato con circolare 20 marzo 1808.

7.º Dove, non bastando il convitto del seminario per tutti gli alunni, vi hanno de' chierici i quali non convivendo ne frequentano soltanto le scuole teologiche, ne sarà dato il novero a parte, siccome se n'è aggiunta l'indicazione alla modula.

8.º Avendovi in qualche diocesi più d'un seminario, ritenuto che in un solo si deve insegnare teologia, si aggiunge alla notificazione del seminario principale la notificazione in ripetuta modula apposita, in quanto le indicazioni vi convengono, di ciascun seminario subalterno, segnandosi nelle osservazioni quali e quante ne sieno le scuole, e di quali facoltà.

È raccomandato in questa occasione agli Ordinarij la cura di formare il convitto del seminario principale in preferenza di chierici studenti teologia che la buona disciplina consiglia di raccogliere sotto vigile custodia, e ciò col diminuire, se fia d'uopo per loro far luogo, gli studenti belle lettere o scienze, i quali così possono profittare del comodo de' licei, come

(dove manchino i licei ed equivalenti pubbliche scuole o torni loro meglio) possono essere ammessi a frequentare le scuole dei seminarj, senza avervi convivenza o essere educati ne' seminarj minori.

Bisogna però che tanto la convivenza ne' seminarj, come la facoltà d'intervenire alle scuole di belle lettere o di scienze, non sia troppo facilmente ed indistintamente concessa a tutti coloro che simulandosi chierici momentaneamente o non simulandosi tampoco, si sviano dalle scuole pubbliche per istruirsi ne' seminarj (*).

Un soverchio numero di seminaristi o d'intervenienti alle scuole per queste facoltà potrebbe dar luogo ad osservazione e provocare de' provvedimenti per circoscriverlo onde impedirne l'abuso.

Pertanto la prudenza degli Ordinarij saprà conservare la libertà finora concessa ai seminarj di tenervi scuole secondarie al principale loro istituto, facendo in modo che non sia per esse pregiudicato ai licei.

Gioverà anzi insinuare ai maestri de' seminarj di accostarsi possibilmente ai metodi dei licei, ed anco di servirsi in tutto o in parte dei medesimi libri elementari; sebbene non sia vietato alla prudenza degli Ordinarij il restringervi

(*) Vedi le circolari 20 giugno 1810, e 29 giugno 1811.

o dilatarvi o modificarvi l'istruzione letteraria, secondo la distribuzione delle facoltà obbligata al numero de' maestri, secondo i comodi ed i mezzi, e secondo che finalmente conviene al fine proposto di far servire queste scuole a preparazione de' giovani per lo studio della teologia; non obbliata però giammai la cura di tendere in quanto si possa alla uniformità co' licei.

Quindi è che sebbene il dovere di rendere conto in esteso dell'insegnamento a questo Ministero in fine del corso letterario sia circoscritto alla parte teologica e canonica, pure si rende necessario che nella stessa occasione mi sia fornito da ciascun maestro di belle lettere o scienze un breve saggio del piano e metodo che ciascuno avrà seguito, onde io possa conoscere quale emulazione vi sia eccitata dal confronto co' licei.

L'affinità dell'argomento mi ha fatto scorrere in questi avvertimenti derivati dalle osservazioni fatte sopra i prospetti del 1808 e sopra le conclusioni dottrinali del 1809, e suggeritimi dall'amore dell'ordine e dal desiderio che nutro di veder prosperare le scuole permesse alla coltura del giovane clero, crescente alle speranze della Chiesa e dello Stato.

M O D U L E

Per le notificazioni de' seminaristi e de' promossi agli ordini sacri.

Q U A D R O

*Degli allievi del seminario o magistero equivalente stabilito nel comune di
dipartimento del*

Numero dei chierici studenti belle lettere o scienze.	Numero dei chierici studenti belle lettere o scienze avanti l'età d'anni 20 compiuti.	Numero dei chierici studenti belle lettere o scienze avanti teologia d'anni 20 compiuti.	Numero de' chierici ammessi al convitto del seminario o alla scuola equivalente sulla fine del 18 per continuarvi il corso nell'entrato seguente 18	Numero totale de' chierici.	Numero totale de' chierici avanti l'età d'anni 20 compiuti.	Numero de' chierici de' anni 20 compiuti sortiti l'anno antecedente con abbandono del chiericato.	Numero de' promossi al sacerdozio nell'anno antecedente.	di teologia. di belle lettere o scienze.	di belle lettere o scienze.	Totle.	Osservazioni.
---	---	--	---	-----------------------------	---	---	--	--	--------------------------------	--------	---------------

QUADRO

Delle promozioni agli ordini sacri maggiori nella diocesi di per l'anno 18

Numero delle parrocchie vacate nell'anno antecedente 18	Numero degli altri titoli ed uffici in cura d'anime sotto qualunque denominazione vacati nell'anno medesimo	Numero de' canonici di libera collazione resi vacanti nell'anno medesimo	Numero totale de' contredeserti	Numero totale delle vacanze avvenute per promozione.	Numero totale degli altri sacerdoti mancati nella diocesi per morte.	Numero degli ordinati al suddiaconato.	Numero dei promossi al sacerdozio.	OSSEVAZIONI.		
Per morte del titolare.	Per morte.	Per promozione.	Per morte.	Per promozione.	Seminaristi.	Non seminaristi.	Totale.	Seminaristi.	Non seminaristi.	Totale.

C I R C O L A R E

AI PREFETTI , VICEPREFETTI E DELEGATI.

31 gennajo 1810.

Norme ulteriori pel rendimento de' conti da presentarsi dai Delegati in appendice alla circolare 15 dicembre 1809.

La sperienza mi fa sentire la necessità di prescrivere al rendimento de' conti dei Delegati le discipline seguenti :

1.° I Delegati debbono presentare i conti di tutti i beneficj da essi tenuti in amministrazione unitamente ed in una sola volta , onde si possa facilmente conoscere che il rendimento dei conti è pieno per loro parte , senza che si debbano riassumere tutte le diverse particole di amministrazione disperse negli atti.

2.° Avendovi dei Delegati speciali per l'amministrazione delle mense o per alcun patri-monio apposito che siasi o lasciato in amministrazione di delegato cessato dall'incumbenza che prima l'aveva , o confidato con mia approvazione per circostanze singolari ad alcuno che non sia Delegato , sono essi egualmente invitati a rendere conto ciascuno della particolare loro amministrazione.

3.° Il conto si deve rendere tanto dai Delegati che hanno fatto versamento al Monte Napoleone, quanto da quelli i quali abbiano consumate tutte le rendite de' beneficj amministrati nelle spese legittime, sieno ordinarie a termini dell' art. 8 delle istruzioni 31 maggio 1808, sieno straordinarie superiormente approvate, onde resti giustificato l'impiego fatto delle rendite stesse nei singoli oggetti distinti, e possa essere provveduto ad impedire ogni abuso di mala intelligenza o di arbitraria distrazione.

4.° Però in questo caso i Delegati possono dispensarsi dal rendere il conto del primo semestre dell' anno, bastando quello dell' amministrazione di tutto l' anno da presentarsi al principio del seguente, fatto nondimeno rapporto ai Prefetti del motivo per cui viene sospeso il conto semestrale.

5.° I Delegati che non avessero tenuto in tutta l'annata alcuna amministrazione, dovranno a loro scarico renderne avvisato il Ministero.

6.° Finalmente insieme coi conti si dovranno presentare tutti gli stati attivi e passivi de' beneficj vacanti, dei quali si fosse differita la trasmissione individuale.

B O V A R A.

C I R C O L A R E

AI PREFETTI, VICEPREFETTI E DELEGATI.

6 febbrajo 1810.

Per abilitare gli amministratori degli stabilimenti di culto, e singolarmente delle chiese a star in giudizio per l'escussione de' debitori ritrosi o morosi per canoni di affitto o di livello, e per interessi di capitali, date facoltà per l'urgenza e per somma determinata ai Prefetti di abilitarli per lite propriamente detta.

Essendo riservato a questo Ministero l'abilitare gli amministratori degli stabilimenti di culto d'ogni natura a star in giudizio, ciò che loro è vietato indipendentemente dall'assenso superiore per l'articolo 17 del decreto governativo 3 agosto 1803, in proposito di che nulla ha innovato il decreto reale organico 8 giugno 1805; e avendo io considerato quanto sia incomodo e pregiudizievole agl'interessi degli stabilimenti stessi, e specialmente delle chiese che hanno tenui rendite, il sottoporre gli amministratori a chiederne particolare abilitazione per tutte quante le minime azioni che possono rendersi necessarie ed urgenti per escutere debitori morosi o ritrosi di canoni d'affitto o di livello, o d'interessi di capitali certi

e liquidi per contratto legale; giudico opportuno di abilitarli tutti indistintamente ad agire giudiziariamente pei detti soli casi, volendo che questa abilitazione generica prodotta in giudizio abbia luogo di speciale autorizzazione.

Resta però fermo ch' essi debbano riferirne alla superiore cognizione per abilitazione speciale apposita, quando si tratti d'intentar *lite* propriamente *detta*, o anche di escutere debitori i quali possano contestare la nullità o la dubbiozza del titolo, e quindi rendere necessaria una discussione di articolo legale; nel qual caso saranno essi inoltre responsabili del proprio, se avranno col pretesto di una escussione semplice per debito supposto certo e liquido impegnato lo stabilimento in una *lite* pregiudizievole a' suoi interessi.

E per agevolare anche in questi casi la via giudiziaria, permetto che i Prefetti, sentito il consiglio di Prefettura, possano dare l'abilitazione opportuna in mio nome a stare in giudizio per *lite* propriamente *detta*, ogni volta che si tratti di vera urgenza da giustificarsi poscia al Ministero, o che l'azione non versi sopra importanza maggiore di lir. 1000, salvo però sempre di potersi immediatamente rivolgere al Ministero.

Di questa mia mente saranno o dai Prefetti e Viceprefetti immediatamente, o per mezzo

dei Delegati resi consapevoli gli Amministratori degli stabilimenti, e singolarmente delle chiese con eccitamento a promuovere bentosto le azioni necessarie contro i debitori morosi o ritrosi.

B O V A R A .

Decreto di S. A. I., con cui sono assegnati due milioni alla fabbrica del Duomo.

N A P O L E O N E ,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni ,

IMPERATORE DE' FRANCESI , RE D' ITALIA
PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO
E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA :

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vicerè d' Italia,
Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato
dell' Impero Francese, a tutti quelli che ve-
dranno le presenti, salute :*

Visto l'art. 34 del decreto di S. M. 8 giugno 1805;
Sul rapporto dei Ministri pel culto e delle finanze,

Noi, in virtù dell' autorità che Ci è stata delegata dall' Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I, Nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue :

Art. 1. Sono ceduti in piena proprietà alla fabbrica del Duomo di Milano due milioni di

beni demaniali , da scegliersi dal Ministro delle finanze (*).

2. Detti beni saranno rimessi fin d' ora agli Amministratori di detta fabbrica , che li faranno vendere come beni proprj della medesima , per esserne convertito il prezzo nelle spese pel compimento della fabbrica del Duomo , sul disegno da noi approvato.

I detti beni in conseguenza non potranno essere nè distratti nè ipotecati per qualunque altro titolo , e gl' intraprenditori delle opere saranno abilitati a prendere l' iscrizione su detti beni per garanzia de' loro averi.

3. Le opere saranno continuate e spinte in modo che nel 1814 la fabbrica sia compita interamente in ogni sua parte ed ornato.

4. I Ministri delle finanze e pel culto sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto , che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle leggi.

Dal palazzo reale di Milano , il 20 febbrajo 1810.

EUGENIO NAPOLEONE.

Pel Vicerè ,

Il Consigliere Segretario di Stato ;

A. STRICELLI.

(*) Ai due milioni in beni sono stati sostituiti per maggiore comodità con decreti posteriori assegni equivalenti annuali in danaro.

(70)

C I R C O L A R E

A I V E S C O V I .

22 marzo 1810.

Sono prescritte alcune clausole da inserirsi nei calendarj, onde rendere perenne l'osservanza della preghiera per S. M.

Essendomi accaduto di osservare che in diversi calendarj diocesani del corrente 1810 sono state per inavvertenza ommesse alcune delle annotazioni prescritte con apposite circolari per la perenne osservanza delle preghiere pubbliche per S. M. I. R., così nelle messe solenni tutte, come singolarmente nel giorno onomastico e natalizio, nell'anniversario dell'incoronazione e nel venerdì santo; ho quindi giudicato opportuno d'interessarvi l'attenzione degli ordinarj, acciò non abbia a notarsene omissione in alcun calendario nelle successive periodiche edizioni.

E perchè dette annotazioni sieno inserite ai rispettivi loro luoghi ed espresse chiaramente, di modo che nessun ecclesiastico le possa ignorare, gioverà che ne sia presa norma dai calendarj più accurati del 1809, e che se ne

adottino gli acconci termini coll'ordine e nel modo seguente:

Nel giorno primo di gennajo = *Post missam solemn. a celebrante dicitur* = ψ . Domine salvum fac Imperatorem Regem nostrum etc. = *cum oratione* = *Quaesumus omnipotens Deus, ut famulus tuus NAPOLEO Imperator Rex noster etc. = quod servandum erit post singulas missas solennes intra annum occurrentes.*

Pel giorno dell'Ascensione del Signore = *Dies anniversaria coronationis in Italiae Regem Augusti Gallorum Imperatoris NAPOLEONIS Magni: idcirco in omnibus urbis parochialibus et subsidiariis, et in aliis parochialibus dioecesis Ecclesiis cantetur hymnus Te Deum, et fervida pro illius prosperitate vota D. O. M. nuncupentur.*

Nel venerdì santo, feria VI in Parasceve = *Oremus et pro Imperatore et Rege nostro NAPOLEONE etc.*

Al sabato santo, in proeconio = *Respice etiam ad devotissimum Imperatorem et Regem nostrum NAPOLEONEM, cujus tu Deus etc.*

Per l'Assunzione 15 agosto = *Dies Natalitia Augusti Gallorum Imperatoris et Italiae Regis NAPOLEONIS Magni; hinc in omnibus urbis parochialibus, ac subsidiariis, caeterisque dioecesis parochialibus ecclesiis cantetur hymnus Te Deum, et debitas D. O. M. agat gratias, ac tanto Imperatori ac Regi fausta omnia fidelis populus auspicietur.*

Queste clausole, onde non si oltrepassino inosservate, dovranno stamparsi con diverso carattere.

Avendo così ordinato che in appresso da tutti e da per tutto sia reso concordemente questo religioso tributo di devozione a S. M. I. R., mi resta a raccomandare che quelli fra gli Ordinarij i quali per inavvertenza de' compilatori del loro calendario troveranno ommesse queste o simili necessarie indicazioni per l'anno 1810, si facciano premura di supplirvi con ordini speciali in prevenzione o alla ricorrenza di ciascuno de' giorni ne' quali è prescritto pubblico rito di rendimento di grazie e di preci per la Maestà Sua.

Finalmente per togliere da' calendarj ogni clausola che possa meritare osservazione politica, sarà posta cura che gli editori non si permettano d'inscrivervi stemmi gentilizj o qualificazioni onorarie ed araldiche, se non sono derivate da graziosa Sovrana concessione, le quali debbono descriversi o esprimersi precisamente co' modi e termini segnati ne' rispettivi diplomi.

B O V A R A.

C I R C O L A R E

AI PREFETTI, VICEPREFETTI E DELEGATI.

18 aprile 1810.

Intorno ai pesi che debbono ammettersi o non ammettersi in deduzione negli stati de' benefizj parrocchiali.

Le osservazioni portate sopra gli stati dei benefizj parrocchiali, che si rassegnano dai Delegati nelle rispettive vacanze, mi hanno fatto conoscere che vi ha della incertezza e della differenza nel definire quali oneri, oltre i naturali d'ogni rendita, si debbano computare come passività singolare de' suddetti benefizj.

Convieni pertanto che i Delegati si richiama-
mino all'art. 13 delle istruzioni 15 marzo 1808, dov'è detto non doversi computare come passività, *se non se i pesi estranei ai doveri parrocchiali ed all'istituto del beneficio.*

Quindi in primo luogo non si debbono computare come passività gli assegni a' coadjutori, cappellani e simili sussidiarj alla parrocchia, se non se quando per fondazione, o per patto, o per equivalente atto di superiore autorità, o finalmente per inveterata immemorabile consuetudine appoggiata alla chiara e tuttavia sussistente necessità, sia legge indispensabile al paroco di continuarne la prestazione.

In secondo luogo non sarà fatta deduzione nè per mercede di predicatori straordinarj, nè per pranzi di feste, eccettuata la patronale e quella del *Corpus Domini*, quando pure per co-teste, ne' termini come sopra, ne sia fatto un dovere al parroco senza compenso per altra parte.

Finalmente non sarà fatta deduzione dei carichi e delle riparazioni per le case parrocchiali e pei giardini annessi fino alla misura esclusa dal calcolo delle attività all' art. 12 delle citate istruzioni 15 marzo 1808, essendo i parroci compensati dal gratuito godimento aggiunto alla congrua.

Quanto alla limosina delle messe festiye è detto nella circolare 14 dicembre 1809 non doversi essa considerare una passività.

Ed è pure provveduto colla circolare del 27 dello stesso anno e mese al modo di verificare e determinare il contributo da imporsi alle rendite parrocchiali per sussidj alle chiese, quando vi risultino obbligate.

In generale se ne' singolari casi emerga dubbio sulla legittimità di certi pesi e sulla convenienza di calcolarli o di non calcolarli in deduzione all' attività delle rendite, si dovrà esporne il fatto colle opportune osservazioni, e riferirne alla decisione del Ministro.

B O V A R A.

(75)
C I R C O L A R E
A I V E S C O V I .

24 aprile 1810.

Si richiama un'antecedente circolare 18 ottobre 1806 per la notificazione de' pensionati promossi a beneficj.

Richiamando le antecedenti disposizioni, debbo pregare i signori Ordinarij diocesani, perchè ogni qual volta accada loro di promuovere a beneficio un pensionato *ex-regolare* o *ex-canonico*, si compiacciano di farne pronta notificazione direttamente al signor consigliere Prefetto del Monte Napoleone, acciocchè giusta le governative disposizioni dichiarate negli appuntamenti ministeriali 19 settembre 1803 si possa farne cessare la pensione.

Chè se alcuni di cotesti saranno nel caso contemplato per riguardo speciale agli art. IV e V di detti appuntamenti, onde conservare, attesa la tenuità del beneficio o tutta la pensione o parte di essa, dovranno gl' individui stessi rivolgersi a questo Ministero, giustificando esattamente lo stato delle rendite beneficarie, ed allegando in corredo tutto ciò che possa meritar loro un equo favore.

B O V A R A .

Decreto reale che determina la soppressione dei corpi religiosi e di altri stabilimenti, eccettuati i principali, ed assicurati i sussidj ai parrochi poveri.

N A P O L E O N E ,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni ,
IMPERATORE DE' FRANCESI , RE D' ITALIA ,
PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO
E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA ,

Sentito il Consiglio di Stato ,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. **E**ccettuati i vescovati, gli arcivescovati, i seminarj, i capitoli cattedrali, i capitoli delle collegiate più insigni, le parrocchie e le succursali delle parrocchie, gli ospitalieri, le suore della carità e le altre case per l'educazione delle femmine, che giudicheremo di conservare con decreti speciali; tutti gli altri stabilimenti, corporazioni, congregazioni, comunie ed associazioni ecclesiastiche di qualunque natura e denominazione sono soppressi.

2. Non sarà permesso ad alcun individuo di vestir l'abito di verun ordine religioso.

3. Tutti i religiosi forestieri d' ambo i sessi saranno rimandati ai paesi cui appartengono.

4. Tanto i religiosi non mendicanti, quanto i mendicanti godranno di una pensione vitalizia secondo le norme stabilite dal § 13, art. II del nostro decreto 8 giugno 1805. La pensione de' barnabiti è fissata nella somma indicata dal § 2, art. I.

5. Le religiose non mendicanti, e così pure le mendicanti avranno una pensione secondo le norme del § 22, art. V del detto decreto.

6. I religiosi mendicanti saranno tenuti di portarsi nel dipartimento dove sono nati. I sacerdoti dovranno presentarsi ai rispettivi vescovi per servire a quelle chiese parrocchiali cui saranno destinati. Non potranno percepire la pensione se non se producendo l'attestato del vescovo, di residenza e di servizio nella parrocchia cui sono addetti.

7. I beni degli stabilimenti soppressi d'ogni specie sono ceduti al Monte Napoleone che pagherà le pensioni.

I beni costituenti la dote dei beneficj semplici non passeranno al Monte che alla morte del possessore attuale.

8. Le prestazioni e i pesi cui detti beni apparissero sottoposti in favore di stabilimenti ed oggetti di utilità pubblica, e di cui si riconoscesse necessaria e giusta la continuazione a carico del Tesoro dello Stato, saranno trasferiti sul Monte Napoleone.

9. I creditori degli stabilimenti soppressi saranno liquidati in conformità del Nostro decreto 23 dicembre 1807.

10. Sono eccettuati dalla cessione al Monte Napoleone i soli beni degli stabilimenti soppressi, che per patto espresso di fondazione dovessero nel caso di soppressione ritornare ai comuni, a stabilimenti pubblici conservati, o a privati. Rispetto a questi beni si osserverà quanto segue.

11. Se i beni reversibili, come sopra, sono attualmente goduti da corporazioni, i beni medesimi continueranno ad essere goduti dagli individui delle stesse corporazioni.

La soppressione per l'effetto della reversibilità de' beni non s'intenderà aver luogo che alla estinzione totale degl'individui delle stesse corporazioni.

La rendita di detti beni sarà portata in diminuzione della pensione accordata agl'individui delle medesime.

12. I beni dei canonicati ed altri beneficj vincolati a patronato diverranno liberi nella persona dell'individuo, che si troverà possedere il patronato attivo, al momento che si renderà vacante.

In corrispettivo della libertà che acquistano detti beni, il possessore all'evenienza del caso dovrà pagare al Monte Napoleone il

quarto del loro valore depurato dai pesi. Questo quarto potrà essere pagato in rendite perpetue sullo stesso Monte.

Nel caso che al patrono attivo non competesse che il diritto di nomina in favore di famiglia estranea alla propria passivamente chiamata, i beni che costituivano il patronato si dividono per metà, l'una delle quali appartiene al patrono attivo, l'altra alla famiglia passivamente chiamata, incumbendo per parti eguali l'obbligo sopra indicato del pagamento del quarto al Monte.

13. Volendo Noi accelerare ai parrochi suscettibili di un aumento di congrua il godimento del sussidio accordato col Nostro decreto 21 dicembre 1807, ordiniamo che senza attendere l'accumulazione progressiva dei fondi a ciò destinati, la somma accordabile per tale titolo sia iscritta sul Monte Napoleone, dietro gli stati che verranno da Noi approvati, ferma nel resto a favore del Monte l'applicazione delle tasse enunciate nell'articolo 1 del detto decreto.

14. Il Governo darà le disposizioni che troverà convenienti, onde provvedere alla direzione delle case di educazione ed istruzione presedute da regolari soppressi.

15. I Nostri Ministri delle finanze e pel culto sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda,

(80)

dell' esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle leggi.

Dato dal Nostro palazzo imperiale di Compiègne il di 25. aprile 1810.

N A P O L E O N E.

Per l' Imperatore e Re ,
Il Ministro Segretario di Stato ,
A. ALDINI.

C I R C O L A R E

AI PREFETTI, VICEREFETTI E DELEGATI.

22 maggio 1810.

Sopra il doversi rassegnare al Monte i beneficj semplici vacanti, e vegliare per l'osservanza delle discipline di tutela espresse nelle istruzioni 8 corrente, che sono perciò inserite in questa circolare.

Sebbene mi giovi credere che, a termini dell' art. 22 delle istruzioni ministeriali 8 corrente, i Prefetti si saranno fatti solleciti di avvisare i Delegati ministeriali, che richiesti dai commessi speciali del Monte Napoleone a

rassegnare l'amministrazione de' beneficj semplici vacanti con tutto ciò che vi ha rapporto, vi si prestassero; credo nondimeno si debbano ulteriormente avvertire giusta le istruzioni date dal signor Consigliere di Stato Prefetto del Montè agl'Intendenti e ai Direttori demaniali, che invitati dai medesimi direttamente si prestino a rassegnare la nota nominativa di detti beneficj cogli stati attivi e passivi, e colle carte tutte, compreso il conto, per far conoscere a chi succede nell'amministrazione le esazioni ed i pagamenti verificatisi, e le rimanenze così attive come passive; senza però che sieno sottoposti ad alcuna liquidazione per l'amministrazione tenuta, della quale dovranno rendere conto unicamente a questo Ministero allo scadere del semestre.

Per beneficj semplici si considerano quelli che sono eretti canonicamente con apposita dotazione, sopra di che, se in qualche caso nascesse dubbio, si dovrà riferirne al Ministero, siccome è detto al citato art. 22.

Quanto ai beneficj di patronato familiare vacanti e posti in amministrazione dei Delegati, o rimasti in amministrazione de' patroni, nulla per ora innovandosi circa l'amministrazione conservata alla tutela, finchè ne sia reso libero il patrimonio ai patroni nel senso

dell' art. 12 del reale decreto 25 aprile p. p., ne sarà nondimeno fornita dai delegati la nota nominativa dello stato attivo e passivo, dove ne sieno essi gli amministratori, o ne abbiano precisa contezza. Altrimenti basterà l'indicare presso di chi ne stia l'amministrazione, onde gl'Intendenti o i Direttori demaniali ne facciano diretta ricerca.

Gioverà in proposito avvertire che per vacanti s'intendono quelli, dei quali non è seguita nomina regolare e valida per parte degli aventi diritto prima della pubblicazione del sopra citato reale decreto.

Egli è poi convenevole che in questa occasione i Delegati conoscano per l'opportuna cooperazione le discipline per la tutela degli stabilimenti conservati, convenute con S. E. il signor Conte Senatore Ministro delle finanze e col signor Consigliere di Stato Direttore generale della Polizia, inserite nelle istruzioni 8 maggio corrente, siccome sono dichiarate ne' seguenti articoli di provvidenza generale:

« Art. 23. Preservandosi dalla soppressione gli stabilimenti eccettuati per l'art. 1 del reale decreto, perchè ne sia parimente preservato dall'avocazione il rispettivo patrimonio, dove nell'atto di sopprimersi altro stabilimento non eccettuato sia rilevato avervi speciale distinto patrimonio riferibile a stabilimento

eccettuato, come a prebenda o chiesa parrocchiale e succursale e simili, e ciò sia dimostrato fuori d'ogni dubbio, e quanto al caratteristico e all'applicazione del patrimonio stesso, e quanto alla specifica indicazione delle distinte rendite particolari; si eccettua e si conserva in amministrazione separata in dipendenza del Ministro pel culto. In caso poi di dubbio, previa assicurazione, se ne fa rapporto ai Ministri interessati per la decisione, pendente la quale nulla è innovato rispetto al patrimonio ed allo stabilimento, al quale si crede applicato.

» 26. Dovendosi chiudere in generale le chiese delle corporazioni soppresse, si conservano però senza innovazione quelle che sono attualmente parrocchiali o sussidiarie; e si permette provvisionalmente ai regolari o canonici, o individui di congregazione o associazione qualunque, i quali siano parroci o coadjutori in attività, continuando essi nel servizio, di abitare nel locale contiguo, sia chiostro, sia collegio, sia canonica, finchè venga stabilmente provveduto.

» 27. Per quelle chiese parrocchiali o succursali che per la soppressione de' corpi o stabilimenti a carico de' quali erano mantenute, non avendo esse patrimonio loro proprio e distinto, mancano di mezzi, sarà provveduto col

favore dell' art. 8 del reale decreto. Sarà provveduto nello stesso modo per la sussistenza stabile de' parrochi e de' coadjutori. Ciò però s' intende in quanto la conservazione della parrocchia sia già determinata con superiore governativo decreto , o venga determinata in appresso.

» 28. In generale per quelle chiese che sono state conservate con decreti speciali in conseguenza del decreto organico di S. A. I. 10 marzo 1808 , come rispettivamente parrocchiali o sussidiarie o subalterne alle parrocchiali nelle venticinque città ivi nominate , nulla è innovato , conservandosi tutte come stabilimenti eccettuati dalla soppressione per l' articolo 1 del reale decreto.

» 29. Essendosi poi compiaciuta S. A. I. di dichiarare con apposito decreto del giorno 12 aprile p. p. che *si riserva a conservare con decreti speciali nello stato attuale e colle suppellettili loro proprie quelle chiese de' corpi e stabilimenti cessati, le quali per l' opportuna collocazione, ampiezza, pregevole architettura ed ornato meritano di essere conservate, destinandosi in parrocchiali o sussidiarie, quando ne venga dimostrata la necessità o la convenienza, e non ne sia altrimenti disposto per pubblico servizio;* tutte le chiese degli stabilimenti soppressi dette da chiudersi all' art. 26 , saranno custodite.

senza innovazione per mezzo di speciale commissario che risponda delle suppellettili, finchè vengano determinate quelle che dovranno conservarsi nell'uso sopraddetto. I Prefetti sono incaricati di farne speciale rapporto al Ministro pel culto nel più breve termine possibile, onde lasciar libera l'azione del Monte Napoleone sulle altre.

» 30. Saranno anzi, non ostante la soppressione de' corpi e degli stabilimenti ai quali appartengono, lasciate aperte ed officiate quelle chiese o strettamente necessarie, o singolarmente insigni che il Ministro pel culto potrà designare, o che i Prefetti sotto la loro responsabilità, e salvo a riferirne, crederanno di lasciar aperte in custodia di qualche individuo del corpo soppresso, senza aggravio dello Stato, fino a positiva determinazione del Governo.

» 31. Quanto alle altre chiese attualmente in attività, le quali non appartengono a corpo o stabilimento soppresso, nulla è innovato finchè non sia determinato coll'applicazione delle norme segnate nel decreto di S. A. I. 10 marzo 1808, e richiamate col decreto 12 aprile p. p., quali individualmente debbono conservarsi come parrocchiali o succursali o con altro privilegiato carattere, e quali si debbano in appresso gradatamente sopprimere.

» 32. I beneficj di patronato famigliare si ritengono sotto la tutela del Ministro pel culto, finchè individualmente non vengano resi liberi ne' patroni i rispettivi patrimonj, nel modo stabilito all' art. 12 del reale decreto, e colle norme che verranno in appresso determinate di concerto fra i Ministri delle finanze e pel culto. » (*)

BOVARA.

C I R C O L A R E

AI PREFETTI ED AI VESCOVI.

27 maggio 1810.

Sulla concessione ai Vescovi delle sacre reliquie delle chiese soppresse.

Sono avvertiti i signori Prefetti ed Ordinarij che, secondando le mie premure, S. E. il signor Conte Senatore Ministro delle finanze ha date istruzioni al signor Consigliere Prefetto del Monte Napoleone, perchè sieno autorizzati i signori Prefetti dipartimentali a concedere, sulla dimanda de' Vescovi, le reliquie

(*) Vedi la circolare 10 dicembre 1811.

ed i sacri depositi che si trovassero presso le chiese da sopprimersi col cessare delle corporazioni, onde ne sieno arricchite le chiese conservate, senza però che lo Stato vi debba contribuire per le spese di trasporto, se trattisi di depositi, ed a condizione che, quando le custodie od arche avessero degli esteriori ornamenti di rilevante valore, prima di farne la cessione se ne debbano invocare le superiori deliberazioni, se pure non ne venga offerto dalle chiese o dalla generosa pietà de' privati un compenso che salvi l'interesse legittimo del Monte Napoleone.

B O V A R A.

C I R C O L A R E

A I V E S C O V I.

29 maggio 1810.

Per avvertire che la soppressione de' corpi reca in conseguenza il divieto delle adunanze e delle insegne.

Essendo dichiarata pel reale decreto 25 aprile prossimo passata la soppressione di tutte le corporazioni religiose ed ecclesiastiche,

conservandosi le sole espressamente eccettuate all' art. I, n'è conseguenza necessaria che non possa più oltre aver luogo adunanza degl' individui de' corpi soppressi per fuazione o altra pratica esclusiva e propria soltanto del corpo, e meno permettersi loro azione come di persona morale, o esercizio di giurisdizione, o uso di privilegio, o di distintivo caratteristico di ordine, di capitolo, di collegio qualunque o soppresso attualmente, o già prima stato sottoposto all' avocazione de' beni.

Solo potrà continuarsi l' uso delle divise prepositurali o simili a que' già capi di capitolo, i quali continuano, siccome parroci, a presedere alle funzioni nelle stesse chiese già collegiate ed a precederne il clero, salvi i successivi provvedimenti che il Governo credesse di dare in proposito (*).

Frattanto, perchè non sia pregiudicato al servizio ed al decoro delle pubbliche funzioni per la cessazione de' corpi soppressi, sarà cura de' Prelati il prenderne anzi occasione per avvicinare ai parroci il ceto ecclesiastico secolare divenuto più numeroso; ed i parroci si studieranno di circondarsene, tolta di mezzo ogni rivalità e distinzione di rango o di stallo o

(*) Vedi il dispaccio di massima del giorno 10 dicembre 1810.

d'insegna, ed ammessa soltanto a titolo di precedenza l'onorevole qualità di coadjutore, e l'applicazione speciale al servizio delle parrocchie e delle chiese.

E siccome S. M. I. R., nell'atto di sopprimere le corporazioni ha mostrata ed espressa la sua costante intenzione di volerne rilevare colla confermata protezione e coll'accelerato assegnamento de'sussidj la classe benemerita de' parrochi; così gli Ordinarij diocesani, ai quali cotesti sono utilissimi cooperatori, si faranno un piacere di concorrere nelle provvide viste Sovrane, procurando loro ogni maggiore considerazione.

Gioverà per questo intento ed in generale per la decenza delle sacre funzioni, che nelle pubbliche esterne processioni, dove una volta solevano vedersi decorate dai corpi religiosi ed ecclesiastici soppressi, d'ora in avanti dopo i capitoli cattedrali ed insigni ciascun paroco in apparato preceda il clero delle rispettive parrocchie da eccitarsi a concorrervi con divota esemplare frequenza.

Di queste massime e discipline si faranno i signori Ordinarij una norma per l'esatto adempimento dell'alta mente Sovrana.

B O V A R A.

C I R C O L A R E

A I V E S C O V I .

20 giugno 1810.

Per avvertirli delle disposizioni date dal signor Conte Consigliere di Stato Direttore generale della Istruzione pubblica sopra il non doversi permettere accesso alle scuole de' seminarj a giovani secolari, onde vi si conformino.

Secundando le disposizioni premesse ai signori Prefetti per parte del signor Consigliere di Stato Direttore generale della pubblica Istruzione, perchè in avvenire dov'è stabilito liceo o vi hanno equivalenti pubbliche scuole, non sia permesso ai giovani secolari di entrare ne' seminarj nè di frequentarne le scuole, siccome era stato permesso prima della sistemazione dei licei; ne rendo consapevoli i signori Ordinarij diocesani, onde al compiersi del corso letterario si diano cura di avvisarne i convittori secolari e gli ammessi finora alle scuole, non potersi più oltre alla nuova apertura de' seminarj ricevere alcuno il quale non sia chierico, dovendo i secolari profittare de' maggiori comodi che loro offre per l'istruzione letteraria la munificenza governativa,

Nel solo caso che in qualche comune non vi avesse o non vi fosse per anco stata stabilita scuola pubblica comunale, potranno con intelligenza ed assenso de' Prefetti continuare ad ammettersi giovani secolari alle scuole dei chierici.

Essendo per questo provvedimento confermato che le scuole de' seminarj sono private per l'educazione del clero, resta che i signori Ordinarij rivolgano le loro cure a dirigerle verso lo scopo principale, studiandosi perciò d' introdurvi buoni metodi e colti maestri, di che dovranno rispondere al solo mio Ministero ne' sensi delle circolari ordinanze 19 marzo 1808 e 29 novembre 1809.

Sarà poi avvertito specialmente, siccome è già stato insinuato per la citata ultima circolare, alla simulazione di coloro che troppo molti e leggermente dimandassero di vestir l'abito chiericale per deviare da' licei, sopra dei quali sarà vegliato dalla politica Autorità.

B O V A R A .

Vedi la circolare 29 luglio 1811.

(92)

C I R C O L A R E

A I V E S C O V I .

22 giugno 1810.

Sopra i preti forestieri da non ammettersi a beneficio giammai, nè facilmente ad incumbenze temporarie.

Se in ogni tempo era convenevole, ed è stato osservato che gl'individui nazionali del clero dovessero preferirsi ai forestieri, sebbene domiciliati, nella destinazione ai diversi uffici di servizio ecclesiastico, fosse pure mercenario o a tempo; tanto più si vuole tenere oggidì questa norma, dopo che per la soppressione delle corporazioni è venuto a moltiplicarsi nelle diocesi il clero secolare.

Per agevolare l'applicazione di questo naturale riguardo, assai prudentemente S. E. il sig. Conte Ministro dell' Interno, conferiti meco i consigli, si è proposto di non concedere tampoco d' ora in avanti il domicilio nello Stato a' sacerdoti forestieri che sopravvenissero, se non sia per merito singolare o per viste di pubblico servizio in caso individuo.

Eccitata quindi secondo le intenzioni del Ministero, per parte del signor Consigliere di Stato

Direttor generale di polizia con sua circolare 2 corrente, la vigilanza de' signori Prefetti, perchè *sopraggiungendo in seguito dall' estero alcun ecclesiastico forestiere, non gli sia permessa veruna lunga dimora nello Stato, se non provi di averne plausibile motivo, e di avere già riportato da S. E. il signor Conte Ministro dell' Interno la regolare abilitazione di domicilio*; è d'uopo che ne sieno informati i signori Ordinarj, acciocchè dal canto loro, conservando gli attuali ammessi già nel clero diocesano, non debbano ascrivervi nessun nuovo introdotto, e meno applicarne alcuno a servizio o ufficio qualunque, fuorchè non produca il documento autentico della riportata abilitazione a rimanere in domicilio nello Stato.

In generale poi fra gli stessi o già domiciliati, o che potessero ottenere il domicilio in appresso, dovranno i signori Ordinarj avere tutto il riguardo a preferir loro in ogni incontro i nazionali ed originariamente diocesani, quando pure la singolarità del merito e la particolare maggior attitudine al servizio non giustifichi in caso individuale una deviazione dalla massima, che per l'eccezione si conferma; giustificato precedentemente il titolo della preferenza e la relativa applicazione a servizio di sacerdote forestiere, quando si tratti di ufficio qualunque che debba durare oltre un anno.

Ma nessun merito nè altra particolare circostanza potrà giammai rendere legittima la promozione di un sacerdote forestiere, già prima o in appresso domiciliato, a stabile beneficio, essendosi ora d'accordo con S. E. il signor Conte Ministro dell'Interno espressamente confermata la costante pratica, che nessun individuo, il quale non sia nazionale per nascita, o col favore delle leggi divenuto, e positivamente dichiarato dalla competente autorità nazionale, possa esservi ammesso nè ottenerne la placitazione ministeriale, eccettuati quei casi singolari, ne' quali per decreto speciale governativo fosse derogato alla massima.

È quindi raccomandata ai signori Ordinarij la più squisita cautela nell'esaminare i titoli di coloro che si accreditassero come nazionali, se non siano riconosciuti prima dalla politica Autorità, onde non accada loro nè meno per legittima presunzione di avventurare nomina o proposizione qualunque, la quale debba essere rifiutata dal ministero, e che se mai per sorpresa venisse ammessa, non attribuirebbe alcun vero diritto all'investito, il quale se ne farebbe decadere quando fosse scoperto l'errore.

Queste disposizioni e dichiarazioni sono dirette a procurare che gl'individui del clero già membri delle corporazioni cessate si

rendano operosi, e possano godere di quel profitto che loro ne può venire dall'utile operosità; onde i signori Ordinarij seguendo le intenzioni ministeriali avranno cura di eccitarneli secondo lo spirito della loro vocazione.

BOVARA.

CIRCOLARE

AI VESCOVI.

3 luglio 1810.

Che reca doversi ne' calendarj richiamare l'ufficiatura di S. Urbano al giorno 25 maggio, e non potersi far nuove edizioni di messali, di rituali e di breviarij, se prima non sieno rivedute dal Ministero.

È mente del reale Governo che al giorno 25 maggio o in qualunque altro per nuova introduzione sia segnata ne' calendarj diocesani ed inserita ne' messali e breviarij l'ufficiatura di S. Gregorio VII, venga richiamata l'antica festa ed ufficiatura tuttavia conservata di S. Urbano papa e martire, siccome si osserva in tutto

l'Impero ed in diverse diocesi del Regno, dove la festa ed ufficiatura recente o non fu ammessa o vi cessò da molti anni.

Quindi e nella edizione periodica de' calendarj, e nelle successive edizioni de' messali, de' breviarij e degli altri libri liturgici sarà consentaneamente ommesso tutto ciò che ha rapporto alla detta messa ed ufficiatura.

In questa occasione ha pur giudicato il reale Governo di commettermi la cura di esaminare, prima che ne sia permessa la stampa, i messali, i breviarij, i rituali e simili libri di sagra liturgia, per ciò che potesse meritare l'osservazione dell'autorità politica, onde mediante questa previa revisione di concerto cogli Ordinarij ne sia coll'assenso ministeriale garantita l'edizione in esteriore pubblico uso.

BOVARA.

(97)

C I R C O L A R E

AI PREFETTI ED AI VESCOVI.

8 luglio 1810.

Che reca il grazioso decreto reale del giorno 23 giugno in favore de' religiosi sudditi italiani rimandati dall' Impero con decreto imperiale 17 aprile.

Essendosi degnata la M. S. I. R. di determinare, sopra mio rapporto, con grazioso decreto del giorno 23 giugno p. p., che tutti i religiosi e religiose, sudditi italiani, che in forza del decreto imperiale 17 aprile dovranno sortire dall' Impero per ritornare nella loro patria, vi godranno della pensione stabilita dal reale decreto 25 aprile; saranno eccitati gl' individui che si trovano nel caso, ad insinuare i loro nomi, colla giustificazione di originaria sudditanza e di ripatriamento obbligato, alla Prefettura del Monte Napoleone, onde si possa loro applicare il favore del prelodato reale decreto.

B O V A R A.

(98)

C I R C O L A R E

A I P R E F E T T I .

12 luglio 1810.

Sopra i concerti da prendersi per istabilire l'alloggio ai parrochi e ai coadjutori ne' locali de' corpi soppressi presso le chiese rimastevi come parrocchiali e succursali.

Egli è detto all'articolo 26 delle istruzioni 8 maggio p. p., richiamate colla circolare 22 maggio stesso ed approvate da S. A. I. con decreto del giorno 16 giugno p. p., che ai parrochi e ai coadjutori presso le chiese parrocchiali e succursali, prima servite da corporazioni, sia conservata l'abitazione nel locale stesso lasciato dalla corporazione, finchè vengavi stabilmente provveduto. Ha quindi convenuto meco il signor Consigliere di Stato Prefetto del Monte Napoleone, e ne ha date disposizioni conformi agli uffici dipartimentali, che prima di vendere o destinare ad altro uso i singoli locali affetti a questa condizione sia divisata la separazione di quartiere o la segregazione da farsene all'intento, o ne sia determinata la sostituzione di contigua casa di proprietà nazionale, in modo che ne venga assicurato ed adattato il congruo

alloggio ai predetti sacri funzionarj a carico del fondo d'ammortizzazione.

Ella pertanto potrà concertarsi all' uopo coi Direttori dipartimentali del Demanio od Intendenti, commesso ad un perito d' ufficio d' intervenire per le ragioni della tutela alle visite ed ispezioni da premettersi ne' casi individui, avendo in vista di combinare possibilmente l'interesse del fondo d'ammortizzazione col comodo del servizio. Quindi se per la segregazione venissero a difformarsi i locali di troppo ed a rendersi inservibili od invendibili, i Prefetti si limiteranno a fissarvi l'abitazione del paroco e del sagrista con qualche inserviente, lasciato luogo a compensarne altrimenti i coadjutori.

Lo stesso riguardo sarà recato sopra il numero delle stanze da rispettivamente assegnarsi, le quali potranno essere più o meno secondo che i locali vi si prestano.

Trattandosi di oggetto di dettaglio, io ne do confidenza ai signori Prefetti per l'applicazione delle massime premesse, facendo loro un dovere di riferirmene per consultazione, quando si renda necessario l' intervento della mia autorità, o per semplice intelligenza quando la cosa sia sistemata d' accordo.

B O V A R A.

Decreto reale col quale sono conservati fino a nuove disposizioni i monaci armeni dell' isola di S. Lazzaro.

N A P O L E O N E ,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni ,

IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D' ITALIA ,
PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO
E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA ,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. I monaci armeni dell' isola di S. Lazzaro di Venezia sono conservati nell' attuale loro stato, finchè sia da Noi altrimenti disposto.

2. I Ministri delle finanze e pel culto sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle leggi.

Dato dal Nostro palazzo imperiale di S. Cloud questo dì 17 agosto 1810.

N A P O L E O N E .

Per l' Imperatore e Re ,
Il Ministro Segretario di Stato ,
A. A L D I N I .

(101)

CIRCOLARE

AI VESCOVI.

8 ottobre 1810.

Sopra il doversi insinuare agli sposi vincolati civilmente di non differire il sacramento e la convivenza.

Gia da molto tempo S. E. il signor Conte Senatore Gran Giudice, Ministro della giustizia, ha dovuto notare la facilità colla quale molti si presentano al registro civile per matrimonio, differendo poscia la convivenza, e lasciando un tale intervallo fra il registro ed il sacramento, che ben dimostra la nessuna importanza che attribuiscono alle forme civili, le quali pur sole costituiscono il contratto matrimoniale, che non è poscia lecito agli sposi di sciogliere a capriccio per mutato consiglio.

Quindi è che oltre l'offesa della pubblica morale per questa indisciplinata dilazione e oltre l'eludersi manifestamente la legge, ne segue eziandio che si tenti talvolta di rompere illegalmente il patto; e che non potendo arrivare a scioglierlo per l'opposizione delle leggi, quegli sposi che prima il contrassero volenterosi,

sieno poi strascinati a convivere quasi a forza, onde le nozze riescono infelici e male augurate per gl'individui contraenti, per le famiglie e per la società.

E ciò che è deplorabile, correndosi talvolta sconsideratamente al registro per sottrarsi alla coscrizione, se nondimeno per mancanza di giovani accade che gli ammogliati debbano entrare al servizio, si lasciano desolate presso i loro parenti le spose tolte al marito prima di averlo, ed impedito dal maritarsi con altri.

Questi e simiglianti disordini gravi e pure frequenti, essendo una conseguenza del pregiudizio invalso che il registro sia pura e vota forma, e che l'efficacia a rendere valido e legittimo il contratto nuziale derivi tutta dal solo sacramento; così è degno dei ministri del santuario incaricati della istruzione religiosa e morale del popolo fedele il farne oggetto delle loro cure, onde si conosca, a necessario disinganno, e come sia valido e fermo secondo le leggi il contratto matrimoniale perfezionato dal registro, e come poscia l'efficacia del rito religioso sia tutta spirituale per conservarlo e benedirlo secondo l'istituzione sapientissima del nostro Signore GESU CRISTO.

Quindi è pure degno della paterna loro sollecitudine il consigliare, ed in quanto possono, il procurare che in generale non prima i

fedeli contraenti si presentino al registro , se tutto non sia disposto , per accostarsi poscia all' altare in modo che non debba differirsene la conjugale convivenza.

Secondando pertanto le sagge premure della prelodata E. S. il signor Conte Senatore Gran Giudice , Ministro della Giustizia , eccito lo zelo illuminato dei signori Ordinarij diocesani a rinnovare nell' argomento le più vive raccomandazioni ai parrochi , onde si facciano un dovere d' istruire e di dirigere i popoli fedeli, secondo le vere nozioni e del registro e del sacramento , e secondo le regole più sincere della privata e pubblica morale.

B O V A R A .

C I R C O L A R E

AI PREFETTI ED AI VESCOVI.

9 novembre 1810.

Colla quale si comunica il decreto 22 ottobre di S. A. I. sopra la sorte de' regolari mendicanti italiani ripatriati all'epoca della soppressione, o rimasti o ritornati all'estero presso i conventi o le parrocchie.

Eseguido gli ordini di S. A. I., mi faccio sollecito di comunicare ai signori Prefetti ed Ordinarij delle diocesi le seguenti determinazioni della prelodata A. S. quanto ai regolari mendicanti nazionali ripatriati dall'estero all'epoca della generale soppressione dei corpi religiosi o rimastivi tuttavia, onde se n'abbia norma nei casi singoli, sopra i quali può esserne fatta dimanda.

« 1.° I religiosi mendicanti italiani che alla notizia del decreto 25 aprile 1810 sono ritornati nel Regno, hanno dimesso l'abito del loro istituto e rimangono nel Regno, sono ammessi a pensione, quando nel resto si applichino a servizio di parrocchie nel Regno, conformemente all'articolo 6 del detto decreto.

2.° Gl'individui che essendosi presentati alle Autorità del Regno per godere della pensione, sono quindi ritornati all'estero, dove continuano a portare l'abito religioso, non sono ammessi a pensione.

3.° Quegl'individui degli ordini mendicanti che essendosi presentati o presentandosi alle Autorità del Regno, svestito l'abito religioso, abbiano fatta o facciano avanti le stesse Autorità la dichiarazione per atto da essi segnato di non più vestire l'abito dell'istituto anche nello stato estero, vengono ammessi a pensione, quando siano applicati a servizio di parrocchie dipendenti da diocesi del Regno, e che i Vescovi rispettivi attestino detto servizio nelle forme prescritte per mendicanti applicati al servizio di parrocchie nel Regno.

4.° Gl'individui *ex*-mendicanti che continuano a restare in paesi esteri e per servizio di parrocchie non dipendenti da diocesi del Regno, non sono ammessi a pensione.»

B O V A R A.

*Decreto di S. A. I. che determina la misura della
pensione per gl' individui de' capitoli soppressi,
parochi o coadjutori.*

N A P O L E O N E ,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni ,

IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D'ITALIA,
PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO
E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:

*EUGENIO NAPOLEONE DI FRANCIA, Vicerè
d' Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere
di Stato dell' Impero Francese, a tutti quelli
che vedranno le presenti, salute :*

Visto il decreto di S. M. 25 aprile scorso,
Sopra rapporto dei Ministri delle finanze
e pel culto,

Noi, in virtù dell' autorità che ci è stata
delegata dall' altissimo ed augustissimo Impe-
ratore e Re NAPOLEONE I, nostro onoratissimo
padre e grazioso sovrano, abbiamo decretato
ed ordinato quanto segue:

Art. 1. Agl' individui de' capitoli soppressi
col sovra citato decreto 25 aprile scorso è
stabilita l'annua pensione di lire 614. 15,
sempre chè la rendita del rispettivo beneficio,
depurata da tutti i pesi, non fosse minore; nel

qual caso la pensione è stabilita in una somma eguale alla rendita stessa del beneficio.

2. Per gl' individui de' capitoli aventi canonicato o beneficio di padronato di private famiglie, le rendite del rispettivo canonicato o beneficio tengono luogo di pensione durante la loro vita.

3. Pei capitoli cui si trova annessa parrocchia, l' annua pensione dell' *ex*-canonico che la esercita, è stabilita in lire 921. 23, computate le rendite della prebenda, qualora ne avesse oltre l' abitazione.

Agl' individui coadjutori è accresciuta di lire 153. 50 la pensione loro assegnata, a norma dell' articolo 1.°, oltre l' abitazione o una somma equivalente.

4. Sono comuni nel resto agl' individui dei capitoli soppressi, come sopra, le leggi e i decreti relativi alle pensioni ecclesiastiche.

5. I Ministri delle finanze e pel culto sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto che sarà stampato ed inserito nel Bollettino delle leggi.

Dato in Monza il 9 novembre 1810.

EUGENIO NAPOLEONE.

Pel Vicerè,

Il Consigliere Segretario di Stato,

A. STRICELLI.

(108)

C I R C O L A R E

A I V E S C O V I .

2 dicembre 1810.

Sopra le promozioni al sacerdozio prima dell'età canonica.

Dovendosi coll'entrare dell'anno prossimo trasmettere a questo Ministero i quadri annuali de' seminaristi e de' chierici promossi agli ordini sacri, colle relative indicazioni e notizie richieste per le anteriori istruzioni ministeriali, e singolarmente per la circolare ordinanza 29 dicembre 1809; sono pregati i signori Ordinarij diocesani a soggiungere alle *module* ivi segnate il numero insieme e l'elenco nominativo di que' diaconi, i quali sono stati nel corso dell'anno 1810 avanzati al sacerdozio prima dell'età canonica per dispensa regolare, e col relativo assenso ministeriale da citarvisi colla data precisa dell'ordinanza, siccome in detta circolare è prescritto quanto agli ordinati suddiaconi.

Ed affinchè non sia d'uopo di questo richiamo nei quadri del 1811 e successivi, ed al tempo stesso i Prelati ed il Ministero possano

recare d' ora in avanti la più attenta considerazione sopra i pochi casi nei quali sia veramente dimostrata la necessità o la somma convenienza di una tale dispensa , non sarà data col 1811 ai singoli chierici facoltà d' invocare essi medesimi l' assenso ministeriale , perchè possa sortire l' effetto esteriore , ma si compiaceranno i signori Ordinarij di presentare a ciascun periodo regolare di *ordinazione* fra l' anno i nomi di coloro che pel vero bisogno della diocesi o per altre circostanze speciali degne di riguardo la circospetta loro prudenza crederà di ammettere a questo favore, offerendone i titoli e le prove sopra ciascuno.

BOVARA.

CIRCOLARE

AI VESCOVI.

4 dicembre 1810.

Sopra lo scegliere i maestri de' seminarj fra gli individui de' corpi soppressi.

Avendo inteso che per una vista prudente di economia sieno stati assunti in molti seminarj per maestri individui di corpi soppressi più

facili ad accettarne l'incarico pel semplice alloggio e vitto con moderato emolumento aggiunto alla pensione; mi persuado che i signori Ordinarij diocesani ne avranno maturata la scelta fra i molti capaci sopra i bene animati per purità di principj religiosi e politici, e che il risparmio ne sarà stato effettivamente procurato a profitto dello stabilimento ed in alleviamento della pensione che vi si paga dai giovani alunni.

Affinchè però io ne abbia prova e debba lodarmi del saggio divisamento de' Prelati sotto entrambi i rapporti notati, gioverà che nel prospetto dei rispettivi seminarj, da presentarsi al cominciare dell'anno seguente, ne sia fatto nelle *osservazioni* un cenno che richiami il motivo della scelta e ne dimostri l'utilità.

BOVARA.

10 dicembre 1810.

Dispaccio di massima diretto a monsignor Vicario capitolare di Milano, sopra le divise da permettersi ai parrochi plebani dopo la soppressione de' capitoli.

Saviamente ella ha dubitato se al parroco di, da nominarsi in luogo del poc' anzi

defunto, convenissero que' distintivi che per la ministeriale ordinanza 29 maggio p. p. furono provvisionalmente conservati a que' già capi di capitoli, i quali continuassero a presedere come parrochi alle funzioni nelle stesse chiese parrocchiali già collegate, qual era appunto il cessato paroco di

È stata di fatto mia mente di concedere questo favore alle sole persone in attività di esercizio, visto che la qualità di paroco era in essi già prima la principale, e rimanendo unica, diveniva più eminente e privilegiata per la cessazione di ogni altro collegio o ceto ecclesiastico.

Fermo stante nondimeno che i distintivi espressioni in addietro cumulazione di due qualità in un solo soggetto non possano passare in successione a titolari da nominarsi d' ora in avanti come semplici parrochi, trovo parimente regolare e convenevolissimo, siccome ella opinava, che i parrochi capi di pieve o di vicariato, aventi una superiorità sopra gli altri per ispezione delegata dagli Ordinarij, si appellino dell'onorevole intitolazione di *proposti*, ed anco vestano e portino il distintivo della cappa nera e della férula, quale soleva per diocesana prammatica concedersi ai parrochi Vicarij foranei detti *proposti*, sebbene non avessero alcuna presidenza nè dignità capitolare.

Si vuole soltanto avvertire in questa ed in ogni altra simile provvista, che d' ora in avanti se per la principalità della parrocchia vicariale si conserva a cotesti l' intitolazione di *proposti*, ciò vuol essere inteso come un equivalente di *parochi*, ond' è che sarà ommessa nelle bolle ed in ogni altro atto la cumulazione dei due titoli di *proposto paroco*, divenendo inutile il secondo, e potendosi per esso insinuare che il primo suoni dignità esclusa dal vegliante sistema politico.

Di queste dichiarazioni ella avrà norma nel caso ed in altri simili, e se le occorra caso speciale che non vi sia compreso, e sul quale possa cader dubbio, ella si compiacerà di consultarmene prima delle rispettive provviste, onde procedere con sicurezza e combinare i riguardi dovuti a parrocchie distinte indipendentemente dalle cessate collegiali delle chiese, colla osservanza delle massime espresse nelle mie circolari 12 e 29 maggio e 9 giugno, quanto agli effetti della soppressione de' corpi ecclesiastici.

B O V A R A.

C I R C O L A R E

AI PREFETTI, VICEPREFETTI E DELEGATI.

15 dicembre 1810.

Si prescrive l'osservanza delle discipline contenute nel decreto 1.º maggio 1807, quanto all'aumento da potersi proporre dopo le deliberazioni fatte alle aste per affitti e simili contratti cadenti sopra beni di stabilimenti di culto.

Compiuta ormai da per tutto l'organizzazione delle fabbricerie e sistemate le amministrazioni d'ogni stabilimento di culto, è d'uopo sia pure adempiuto universalmente al decreto governativo 3 agosto 1803, per ciò che riguarda il doversene affittare a danaro i fondi stabili, onde la rendita annuale ne sia assicurata e nitidamente dimostrata.

Sarà dunque cura de' signori Prefetti, Viceprefetti e Delegati l'invitarvi efficacemente i rispettivi fabbricieri ed amministratori, dove non fosse ancora eseguito il provvido regolamento.

Chè se per la tenuità de' patrimonj, per la dispersione de' pochi fondi in minute frazioni, per la natura de' fondi e delle rendite,

o per qualunque altra circostanza singolare paresse in alcun caso non poter convenire la generale misura, dovrà farsene oggetto di apposita rappresentanza corredata colle opportune giustificazioni e colla specifica esatta delle rendite.

Le rappresentanze in proposito saranno insinuate ai Delegati, ed inoltrate quindi ai Prefetti, i quali se trovano insussistenti le ragioni allegate, insisteranno perchè sia proceduto all'affitto; e se le trovano tali da persuadere la convenienza di continuarvi o stabilirvi gli affitti parziali in generi, ne faranno rapporto col prudente loro avviso a questo Ministero.

Ne sarà data istruzione conforme ai rispettivi fabbricieri ed amministratori, onde nel corso del 1811 le amministrazioni tutte sieno in questa parte regolarizzate.

In tale occasione sarà pure insinuato che in quanto l'entità e la natura delle rendite e le altre circostanze il permettono, sia osservato nelle aste per affitto, ed egualmente per qualunque altro contratto, il metodo prescritto col decreto 1.º maggio 1807 alle aste per gli appalti delle opere pubbliche, esteso per l'articolo 38 del decreto 25 novembre 1809 alle aste per gli affitti e contratti cadenti sopra i patrimonj di beneficenza.

Potendo però avervi delle circostanze, siccome ho premesso, per le quali non sieno applicabili nè praticabili tutte quante le discipline ivi in dettaglio prescritte per oggetti di maggiore importanza, ed essendo altronde abbastanza provveduto alla cautela e regolarità delle aste col decreto governativo 3 agosto 1803, sul quale nulla è stato innovato quanto agli stabilimenti di culto; egli è nondimeno necessario per l'uniformità della massima direttrice in oggetti affini che la disciplina relativa all'aumento sopra l'ultima obblazione dell'asta stabilita nei sopra citati decreti sia applicata egualmente alle aste per affitti e contratti cadenti sulle proprietà fondiarie degli stabilimenti di culto.

Sarà quindi osservato d'ora in avanti come segue:

1.° L'intervallo dalla deliberazione al rapporto per l'approvazione è circoscritto a giorni venti.

2.° Entro i venti giorni è permesso a chiunque d'insinuare presso i deliberanti immediatamente una obblazione maggiore solidamente garantita.

3.° Se questa obblazione aggiunge una vigesima parte all'ultima, sulla quale si è deliberato, l'asta si dovrà di pieno diritto riaprire sopra la nuova obblazione, premesso

invito pubblico, nel quale sia espressa la quota dell'addizione insinuata.

4.° Se l'addizione non giunge alla *vigesima*, non si fa luogo a nuova asta per parte dei deliberanti: dovrà nondimeno farsene rilievo nel rapporto alla superiore Autorità, essendo riservato al solo Ministro il decidere se l'addizione sia in caso singolare abbastanza considerabile, o se per estrinseche speciali circostanze meriti tale riguardo da persuadere l'equità e la vera convenienza di ordinare, sospesa l'approvazione, un nuovo esperimento.

BOVARA.

CIRCOLARE

AI VESCOVI.

22 dicembre 1810.

Si pregano di far conoscere per mezzo dei parrochi le penalità decretate nel Codice penale contro coloro che trascurano di notificare i neonati al registro.

Ricordando con vera soddisfazione la prontezza colla quale i Prelati si sono fatta premura d'interessare lo zelo de' parrochi nel promuovere l'osservanza de' registri civili con savie istruzioni ed esortazioni date in conseguenza

della mia circolare 31 dicembre 1809, e richiamando ciò che in essa circolare è detto specialmente sopra il doversi raccomandare dai parrochi a coloro che presentano al battesimo i neonati la cura di farne registrare, prima o ben tosto dopo, la nascita; debbo a compimento delle insinuazioni premesse pregare i medesimi (e ciò pure, siccome in quella occasione, coll' avviso prudente di S. E. il signor Conte Senatore Gran Giudice Ministro della giustizia) di soggiungere quanto sia d' uopo insistere in questa sollecitudine dopo la promulgazione del *Codice de' delitti e delle pene*, dove all' art. 346 è inflitta multa dalle sedici lire alle trecento, e la prigionia dai sei giorni ai sei mesi contro coloro che avendo dovere di notificare i neonati all' ufficio del registro civile, o trascurassero di farlo, o differissero la notificazione oltre il termine prefinito dalle leggi veglianti in tre giorni dalla nascita.

Sarà quindi degno officio della pastorale vigilanza de' signori Ordinarij diocesani il farne un apposito cenno ai parrochi, onde interessare e per questo oggetto e per altri affini l' attenzione e lo zelo de' medesimi a prevenire con opportuni avvisi quelle contravvenzioni nelle quali possono leggermente trascorrere le persone volgari ed idiote, se non sieno rese caute per la conosciuta sanzione penale.

B O V A R A.

24 dicembre 1810.

Che aggiunge all' ordinanza 14 maggio 1808 alcune discipline convenute col signor Consigliere Direttore generale della Polizia per la correzione degli ecclesiastici traviati.

Divisando come si potesse assicurare sempre meglio e rendere libera ed efficace l'azione legittima della episcopale autorità verso gli ecclesiastici traviati, al quale intento è stato con superiore approvazione diretta la circolare di questo Ministero del giorno 14 maggio 1808; ho preso concerto col signor Consigliere di Stato Direttore generale di Polizia, onde rinforzare le discipline ivi segnate colle seguenti determinate d'accordo col prelodato signor Consigliere Direttore generale :

1.° I Prefetti dei dipartimenti ed i funzionarj speciali di Polizia incaricati già per l'art. 2 della citata circolare di secondare le dimande legittime de' Prelati per ottenere informazioni sincere sopra la condotta degli ecclesiastici notati per fondata sospiczione di traviamiento (e ciò senza che i Prelati

medesimi contribuiscano ad alcuna spesa in via ordinaria), sono inoltre d' ora in avanti incaricati ben anco di spontaneamente comunicare ai Prelati diocesani le private denunce portate ai loro uffici contro un ecclesiastico qualunque e le risultanze di relative indagini.

2.° È inteso che ciò debbasi osservare egualmente, sia quando si tratti di colpa o di mancanza per la quale un ecclesiastico cadendo come cittadino sotto processura politica, meriti al tempo stesso per necessaria conseguenza di essere sottoposto a correzione canonica, sia quando si tratti di traviamiento pel quale non potendo, come cittadino sottoporsi a politica processura, debba nondimeno per depravazione di costume o per offesa disciplina ecclesiastica in articolo di grave importanza subire la detta canonica correzione.

3.° Quindi ogni qual volta sia dalle Autorità politiche fatta comunicazione sopra un ecclesiastico all' Ordinario diocesano, e tanto più allorquando un ecclesiastico venga sottoposto ad inquisizione o processura politica, sono incaricate le medesime di farne rapporto al signor Consigliere Direttore generale di Polizia, il quale si assume di renderne consapevole questo Ministero nella stessa maniera che all' art. 101 del Codice di processura penale è data cura a S. E. il Gran Giudice

Ministro della giustizia di farmi comunicazione di tutte le processure incoate o compiute sopra ecclesiastici inquisiti in via correzionale o criminale.

Resta pertanto che i Prelati, profittando della facoltà loro data pel citato articolo 2 della circolare 14 maggio 1808 d'invocare il soccorso dell'Autorità politica per aver prove fondate sopra le quali procedere, sappiano inoltre far conto delle notizie che loro verranno spontaneamente deferite dallo zelo dei sopraddetti funzionarj per dirigere, se ne sia uopo, le ricerche loro immediate, all'intento di assicurarne colle informazioni opportune prese dai Vicarj foranei, o dai parroci, o da persone maggiori d'ogni eccezione la verità delle denunzie; e quindi se i fatti ne risultino abbastanza provati, o efficacemente ed esemplarmente ammonire i travati, se ciò basti nel caso, o passare ne' modi regolari all'infrazione di maggior pena canonica.

Siccome poi dopo la soppressione de' conventi si è reso in molti casi malagevole o non praticabile per correzione la relegazione temporaria, se la colpa ne sia tale che l'esemplare ammonizione non basti, i Prelati vi adoperanno opportunamente e per giusto castigo e per salutare richiamo e per utile esempio la sospensione dalle funzioni dell'ordine onde

ciascuno si trovi insignito , e prescriveranno quelle cautele di vita e quelle osservanze di edificante pietà religiosa, per le quali il punito ecclesiastico si possa dimostrare veramente ravveduto e meritare di essere ridonato alle sue funzioni.

E forse avverrà che per coteste cautele ed osservanze , e tanto più se vi si aggiunga spontaneo ritiro che ciascuno si elegga presso qualche zelante ed istruito paroco , il ravvedimento ne sia meno equivoco di quello che lo fosse molte volte in addietro, quando il dispiacere del forzato ritiro prendeva bene spesso ingannevole aspetto di pentimento , e la momentanea astinenza necessaria dal far male facilmente simulava l'emendazione del costume.

Osservandosi poscia ciò che in detta circolare è dichiarato e prescritto nel caso che la correzione canonica colpisca un paroco o beneficiato qualunque, o che l' ecclesiastico al quale è inflitta la pena canonica, vi resista o ne riclami , sarà pur ferma l'osservanza di ciò che ivi è detto agli articoli 9 e 10. E giova ricordare che in qualunque caso di dubbio o di querela legittima, dove si tratti d'imputazione meno vera, o di applicazione meno regolare di pene che tocchino lo stato politico e la condizione esteriore di un ecclesiastico, o di resistenza indisciplinata all'azione

legittima della canonica Autorità con opposta disubbidienza (sia per intrusione in funzioni ond'è sospeso, sia per mancanza alla doverosa subordinazione espressa con vie di fatto), si debba riferirne e riservarne il provvedimento a questo solo Ministero.

È quindi tanto più per queste nuove dichiarazioni confortato lo zelo de' Prelati ad usare delle loro facoltà onde richiamare al dovere con paterna severità gli ecclesiastici travati, nei modi che convengono al carattere ed al fine di quella autorità tutta spirituale della quale sono depositarj i ministri.

BOVARA.

C I R C O L A R E

AI VESCOVI.

26 dicembre 1810.

Sopra i concerti presi col signor Consigliere Direttore generale della pubblica Istruzione, perchè le pastorali si possano stampare colla permissione del Prefetto.

Persuasò il signor Consigliere di Stato Direttore generale dell'istruzione e della stampa che nessun Vescovo del Regno saprebbe giammai lasciarsi trascorrere in lettera pastorale

o in altra qualunque stampa cosa o espressione che offenda menomamente i *doveri dei sudditi verso il Sovrano*, o *gl'interessi dello Stato* (ciò che S. A. I. si è proposta di prevenire assoggettando la stampa de' libri a certe discipline con decreto 30 novembre prossimo passato), e meco ben anzi persuaso che tutti, siccome sogliono, si studieranno d' ispirarvi ai popoli i sensi di buona sudditanza e di esemplare obbedienza, ha facilmente deferito alle mie premure; perchè senza esser d' uopo di richiederne ed aspettarne l' assenso della Direzione generale, siccome ivi è determinato per tutti i libri da stamparsi, l' edizione delle pastorali ed atti simili siane autorizzata e guarentita colla semplice permissione dei Prefetti o Viceprefetti in luogo.

Basterà quindi e sarà tenuta ferma d' ora in avanti questa osservanza.

Chè se per parte dei Prefetti o Viceprefetti fosse per avventura notata cosa o espressione la quale contro l' intenzione dei Prelati (troppò saggi per averne una meno retta) sembrasse equivoca in alcun rapporto interessante, o si compiaceranno i medesimi di toglierla o di meglio spiegarla, o se mai credessero di doverla sostenere, il giudizio ne sarà riservato in concorso del prelodato signor Consigliere Direttore generale a questo Ministero.

B O V A R A.

C I R C O L A R E

A I V E S C O V I .

7 febbrajo 1811.

*Sopra il modo di procedere nell' approvazione
dei titoli di ordinazione.*

Per le istruzioni governative del giorno primo giugno 1804 è stato regolato il metodo degli esperimenti da premettersi all' approvazione de' titoli d' ordinazione, quando fossero costituiti per atto avente base in patronale diritto.

Le sopraddette istruzioni furono richiamate poscia nella circolare 20 settembre 1809 con altre discipline aggiunte per la pratica applicazione di quelle norme direttrici.

Fra le altre cose è stato in essa circolare avvertito che le così dette *Edittali* di curia non bastavano allo sperimento del diritto, e che senza le prove o assicurazioni ottenute dietro pubblica Edittale prefettizia non avrebbe potuto la mia prudenza approvare una qualunque nomina, la quale non fosse altrimenti dimostrata evidentemente legittima.

Con ciò abbastanza si è notata la nessuna utilità di simiglianti affissi di curia, sebbene l' uso non ne fosse allora vietato.

Ora essendo cessato l'oggetto principale degli esperimenti legali sopra diritti privati per l'articolo 12 del reale decreto 25 aprile 1810, onde sono resi liberi i patrimonj de' beneficj semplici patronali, ed essendosi dovuto conoscere per l'esame delle module relative proposte da ristamparsi, che vi erano usate maniere ed espressioni esclusivamente proprie del foro civile, ho giudicato necessario il determinare come segue:

1.° Non è permessa d'ora in avanti alle curie ecclesiastiche nè la stampa, nè l'edizione manoscritta, e meno l'affissione di *Edittali* per citare gli opposenti a nomina qualunque, la quale possa col favore delle leggi cadere sopra legati di private famiglie o di stabilimenti, essendovi già provveduto, o dovendovisi provvedere da questo Ministero con istruzioni speciali.

2.° Non è similmente permessa alle curie pubblica provocazione o citazione di parti per giustificazione di un assegno qualunque patrimoniale, bastando in questi casi per prova legale e piena della libertà del fondo ipotecato in favore del chierico assegnatario il relativo certificato dell'ufficio delle ipoteche (*).

3.° E nondimeno raccomandato all'accuratezza de' signori Ordinarij diocesani l'esaminare

(*) Vedi la circolare 8 maggio 1811.

con opportuna ispezione degli atti relativi, in quanto sia d' uopo per giudicare della regolarità, se i *titoli d' ordinazione*, sopra dei quali si deve chiedere l'approvazione ministeriale, sieno e *reali e legittimi e sufficienti* secondo gli estremi prescritti nelle sopraddette istruzioni primo giugno 1804.

4.° Questo esame per loro parte sarà sempre premesso alle dimande singole da inoltrarsene per approvazione alle Prefetture e quindi al Ministero. Non ne sarà perciò ammessa alcuna petizione individuale, qualunque ne sia la base del titolo costituito, se prima l'atto relativo pel quale è costituito in titolo un legato o assegno qualunque non sia stato presentato alle prudenti osservazioni degli Ordinarij.

5.° Quindi per l'avvenire alle altre giustificazioni richieste dalle istruzioni primo giugno 1804 e dalla relativa circolare 20 settembre 1809 sarà aggiunta per necessario corredo la dichiarazione dell'Ordinario che nulla emerge per la sua parte in contrario sulla *realtà, legittimità e sufficienza* del titolo. Questo requisito sarà aggiunto nei modelli stampati delle petizioni, e dove ne venga presentata petizione senza di questo allegato, sarà rimessa alle osservazioni dell'Ordinario prima ch'essa si possa inoltrare al Ministero e che ne sia concessa l'approvazione.

6.° Dopo l'approvazione ministeriale non è permesso alle curie di rinnovare l'esame sopra i titoli approvati nè di obbligare le parti a nuovi atti di conferma o di ricognizione, salvo a sospendere l'effetto dell'approvazione quando in caso speciale emergessero fondate prove o forti sospiccioni di orrezione o di surrezione. In questo caso gli Ordinarj diocesani si rapportano a nuova decisione del Ministro.

7.° In generale resta fermo ciò che è dichiarato nella detta circolare 20 settembre 1809, che l'approvazione ministeriale, sempre contenuta ne' limiti di *nozione economica*, include e suppone di pieno diritto la riserva delle ragioni private, senza che sia d'uopo di espressamente accennarla.

BOVARA.

CIRCOLARE

AI VESCOVI.

20 febbrajo 1811.

Dichiarazioni sopra gli effetti dell' articolo 291 del Codice penale, quanto alle associazioni.

Essendo detto all' articolo 291 del Codice penale che nessuna associazione può

adunarsi periodicamente in numero di più di venti persone senza esservi autorizzata dal Governo, resta a determinarsi quali si possano chiamare *associazioni* e da quale autorità si debba dipendere per la permissione, di che mi è fatta dimanda per quelle che hanno rapporto a pratiche religiose o costumanze diocesane.

Conferiti quindi i miei divisamenti col signor Consigliere di Stato Direttore generale della Polizia, facilmente il medesimo ha meco convenuto che nè le adunanze pubbliche nelle chiese per pratiche religiose, nè quelle dei chierici nelle scuole de' seminarj o equivalenti possono giudicarsi tali, e che se lo fossero, sono già di loro natura autorizzate per l'oggetto legittimo o necessario a cui tendono sotto la garanzia e la protezione delle leggi.

Quanto però alle accademie speciali che si possono costituire dai Vescovi per continuare l'educazione ai giovani sacerdoti, e quanto alle convocazioni presso i Vescovi o presso i plebani, o altrimenti in forma di congregazione, è stato pur convenuto d'accordo col prelodato signor Consigliere Direttore generale che i Vescovi volendo continuarle, debbano prima riportarne l'assenso dei Prefetti, se trattasi di pratica stabilita.

Chè se vi abbia motivo di sospendere il corso di pratica osservata o di portarvi delle

modificazioni, in questi casi ed in caso parimente che si tratti di fare una nuova istituzione qualunque siasi, o di richiamare istituzioni andate in dissuetudine, si dovrà dipendere dalla competente autorità di questo Ministero e della prelodata Direzione generale.

BOVARA.

ISTRUZIONI

13 marzo 1811.

Sulle confraternite del Santissimo ()*.

Art. 1. **L**a confraternita del Santissimo è formata nella prima organizzazione di cinquanta individui al più, tutti parrocchiani di buona

AVVERTIMENTO.

(*) Queste istruzioni sono state fornite ad alcune parrocchie sopra richiesta de' parrochi e de' fabbricieri.

Gli articoli 2 e 7 si devono osservare in qualunque forma di confraternita per ciò che riguarda l'intervento del Delegato politico alle adunanze.

Gli articoli 12 e seguenti sino al 19 inclusivamente si Derivano dalle massime del reale decreto 26 maggio 1807 e dalle relative istruzioni ministeriali, e debbono quindi servir di norma a tutte le confraternite.

Gli altri articoli riguardanti semplicemente la forma non sono universalmente obligatorj e convengono più propriamente alle parrocchie popolose e massime alle urbane.

riputazione, scelti dal parroco fra i volonterosi e chiedenti di esservi ammessi.

2. Questi individui così scelti, previa la destinazione di un Delegato politico speciale, e coll'assenso dell'Autorità municipale, a termini dell' articolo 274 del Codice penale, si riuniscono sotto la presidenza del parroco per nominare dodici Delegati a rappresentare la confraternita nelle ordinarie convocazioni, dove si debba trattare sopra le funzioni e le pratiche della confraternita.

3. L' unione dei dodici delegati si chiama congregazione ordinaria. Questi eleggono fra i confratelli un priore e due vicepriori, i quali sotto la presidenza del parroco hanno la direzione principale della confraternita, e sono autorizzati a trattare per la confraternita col parroco e coi fabbricieri intorno ai diversi oggetti famigliari, pei quali non sia necessaria convocazione speciale.

4. Premessa questa preliminare organizzazione, si fa luogo alle dimande di altri individui parrocchiani per esservi ascritti. Le dimande dovranno presentarsi al parroco il quale ne farà la proposizione alla congregazione ordinaria colle informazioni sopra le qualità religiose e morali di ciascuno.

5. Se il parroco non consente all' ammissione di qualche postulante, la congregazione ordinaria non lo può ammettere. Quando il parroco

o vi consenta o non vi osti, l' accettazione formale è devoluta alla stessa congregazione.

6. La congregazione ordinaria, coll' assenso del paroco, può determinare il numero dei confratelli, oltre il quale non si debba permettere accettazione. Questo numero potrà sempre coll' assenso del paroco circoscriversi o accrescersi con atto formale della congregazione, che sia norma delle successive accettazioni.

7. Alle radunanze della congregazione assiste sempre il Delegato politico, e quando il numero dei radunati debba eccedere le venti persone, se ne riporta speciale assenso dall' Autorità municipale.

8. Oltre il priore ed i vicepriori vi hanno un cancelliere, un computista, un cassiere nominati dalla congregazione dei delegati. Il cancelliere interviene sempre alle congregazioni ordinarie, e vi possono all' uopo essere chiamati il computista ed il cassiere.

9. Così il paroco può riunire la congregazione ordinaria per oggetti disciplinali ed economici, come il priore, i vicepriori ed i fabbricieri della parrocchia hanno diritto di chiederne al paroco la convocazione, ed in sua assenza di convocarla per oggetti di bisogno istantaneo di parrocchia, di chiesa o di confraternita.

10. La congregazione ordinaria potrà destinare altri ufficiali ad altre particolari incumbenze, se li giudica necessarj, per la regolarità e comodità dell'andamento delle funzioni e pratiche pie della confraternita. Questi possono essere chiamati secondo il bisogno alla sessione della congregazione ordinaria per proporre e riferire.

11. La congregazione medesima, secondo i mezzi e secondo la cooperazione attiva dei confratelli, determina le funzioni della chiesa e le altre pie pratiche, nelle quali debba la confraternita esercitarsi coll'assenso e sotto la direzione del paroco.

12. I mezzi sono derivati dal contributo al quale spontaneamente si assoggettano i confratelli. Sarà quindi prescritta dalla congregazione dei delegati una modica prestazione che ciascun confratello dovrà pagare annualmente. Sarà cura del priore l'osservare se ciascuno adempia al dovere, ed anco l'eccitare all'uopo coloro che ai termini da stabilirsi dalla congregazione non avranno pagato.

13. Oltre il contributo normale sarà permesso ai confratelli stessi di offrire spontaneamente di più, e potranno anche venir eccitati dal paroco e dal priore a contribuire liberamente in via straordinaria per le spese delle funzioni e specialmente per soccorsi agli

infermi, esclusa soltanto la questta in chiesa e la domiciliare presso coloro che non sono confratelli, dovendo star ferma in proposito l'osservanza dell' art. 20 delle istruzioni 15 settembre 1807, derivato dall' art. 4 del reale decreto 26 maggio dello stesso anno.

14. A termini degli articoli 9 e 10 delle citate istruzioni dipenderà dal paroco il permettere nella chiesa quelle funzioni divote alle quali contribuisce la confraternita, sieno messe lette o cantate o benedizioni o suffragi od ufficiature di confratelli, da combinarsi colle funzioni principali e necessarie del clero parrocchiale.

15. I fabbricieri dal canto loro dovranno esigere che la chiesa e sagrestia abbiano compenso ed emolumento per le funzioni medesime. Essi però non si attribuiranno nessun diritto di permetterle nè d'impedirle, se non in quanto possa esserne giovato o pregiudicato l'interesse della chiesa e sagrestia.

16. Per impedire ogni disagiata discussione colla confraternita sarà prima determinato per ciascuna funzione ordinaria il modo dell'apparato, e quindi sarà stabilito il contributo da fornirsi dalla confraternita. In questa convenzione si avrà sempre riguardo che la chiesa nè dee nè può rimettervi del suo, e che i confratelli debbono onorarsi di essere

propensi in favore della chiesa madre, onde nel calcolo preventivo il vantaggio presunto sia sempre per la chiesa. Dove l'esperienza dimostri che la tariffa sia pregiudizievole alla chiesa o gravosa per la confraternita, se ne farà rapporto nella congregazione ordinaria dagli interessati, onde ella sia modificata.

17. Per le funzioni straordinarie che la confraternita, aveudone i mezzi, volesse celebrare con pompa speciale, si tratterà particolarmente pel modo e pel compenso ed emolumento pure speciale della chiesa.

18. Sia poi per le ordinarie, sia per le straordinarie funzioni, il contributo convenuto verso la chiesa dovrà di mano in mano pagarsi, onde non si corra pericolo di avanzare delle spese oltre la possibilità dei mezzi, e non si debba ricorrere ad esazioni odiose per pagare i debiti contratti. Sarà quindi prima e principale cura quella di regolare le spese e la frequenza delle funzioni secondo i mezzi reali o presunti con certezza, e poscia di procurare che vi sia sempre un avanzo da convertirsi o in vantaggio della chiesa, quando se ne conosca il bisogno, o in sussidio agl'infermi da indicarsi dal parroco.

19. Quando l'esperienza dimostri esservi sopravanzo per questi oggetti degnissimi della pietà della confraternita, il parroco potrà

destinare alcuni confratelli che si rechino a visitare gli ammalati ed a portarne loro soccorso, scegliendo a quest'opera caritatevole anche pie donne volonterose.

20. Dovendo i confratelli specialmente animarsi ad accompagnare il Santissimo Viatico ed a decorare le processioni della prima o terza domenica d'ogni mese e dell'ottava del *Corpus Domini*, potrà la confraternita provvedersi a tenere un deposito di cera per questo uso, sotto custodia o del sagrista che ne renda conto, o di speciale suo depositario.

21. Di tutte le funzioni e collette e spese dovrà poi rendersi conto in fine d'anno alla congregazione generale composta di tutti i confratelli da riunirsi la seconda domenica d'avvento colla dipendenza prescritta agli articoli 2 e 7.

22. In questa congregazione, colla maggioranza comparativa de' voti, si rinnoveranno o confermeranno gli ufficiali, e per terzo i delegati. Si ascolteranno in oltre le occorrenze ed i rilievi di tutti, e se ne terrà processo verbale, onde la congregazione ordinaria vi abbia quel riguardo che crederà convenire.

23. Sopra di queste basi si potranno aggiungere altre particolari discipline che il parroco come direttore, ed i delegati come rappresentanti della confraternita crederanno di prescrivere, perchè tutto proceda con ordine, data

(136)

ai medesimi facoltà di modificarle o cangiarle secondo i risultamenti dell' esperienza.

B O V A R A .

C I R C O L A R E

AI PREFETTI, VICEPREFETTI E DELEGATI.

18 marzo 1811.

Che prescrive doversi verificare la conversione delle rescrizioni vendute dagli amministratori degli stabilimenti e dai beneficiati.

Nell'atto di permettere la contrattazione delle carte di *rescrizione* emesse dal Monte Napoleone per credito liquidato di stabilimenti e patrimonj di culto, ebbi cura mai sempre di soggiungere alle relative ordinanze che i rappresentanti lo stabilimento e gli amministratori o usufruttuarj del patrimonio dovessero entro un mese dall'epoca della realizzazione giustificarne la conversione del prezzo in causa utile, previa l'opportuna autorizzazione superiore, obbligandoli assai volte, quando la somma ne fosse abbastanza considerabile, a far acquisto

di altra *iscrizione* da consolidarsi colla principale, o d'investirne la somma capitale sul Monte Napoleone.

A questo dovere molti hanno soddisfatto, e molti Delegati si sono data la premura d'informarne il Ministero. Molti altri però mi resta a desiderare che me ne facciano conoscere la conversione legittima.

Egli è perciò che non essendo praticabile il farne a tutti quanti individuale ricerca ed essendone d'altronde sempre responsabili i contrattanti, finchè non ne abbiano ottenuta positiva liberazione, giudico necessario il prescrivere ai Delegati che nell'atto di prendere in amministrazione i beneficj in cura d'anime e di assumere provvisionalmente la custodia dei beneficj patronali non per anco resi liberi ai patroni, debbano rivolgere specialmente a questo oggetto la loro attenzione.

Dai documenti e dai registri relativi allo stato del patrimonio risulterà loro facilmente dei erediti liquidati, delle iscrizioni ottenute, delle rescrizioni realizzate e dell'impiego fatto della somma. Chè se delle rescrizioni non si trovasse memoria, dalle *iscrizioni* argomenteranno l'emissione di altrettanta parte di *rescrizioni*, ed avranno quindi un dato per indagare qual uso e quale conversione o impiego ne sia stato fatto, onde all'uopo renderne responsabili

i già beneficiati o gli eredi, e rivalersene sugli effetti sequestrati.

Di ciò che ne sarà risultato dovranno poscia far rapporto al Ministero, e chiederne, se bisogna, la direzione o l'appoggio.

Di questa indagine dovranno pure diligentemente occuparsi i Delegati, quando col finire dell'anno corrente dovranno, a termini delle istruzioni 15 settembre 1807, recarsi presso le singole fabbricerie che cessano a riassumere il rendiconto quinquennale ed a riconoscere i patrimonj delle chiese; sopra di che mi riservo a soggiungere quanto prima istruzioni apposite e di farle conoscere alle stesse fabbricerie.

Ne volli frattanto premettere questo cenno, giacchè l'argomento il richiede, e giova ne sia anticipata speciale avvertenza in oggetto che sommamente interessa l'esattezza della tutela ministeriale.

B O V A R A.

CIRCOLARE

AI VESCOVI.

26 marzo 1811.

Che segna le discipline prescritte alla colletta annuale per Terra Santa.

Volendo S. A. I. mantenere la pia pratica introdottasi in tutta la cristianità di soccorrere con limosine i sacerdoti e i fedeli della Palestina, chiamata con religiosa appellazione *Terra Santa*, all' oggetto specialmente di conservarvi e di restaurarvi il sepolcro del N. S. G. C. e gli altri luoghi sacri al Culto cattolico, e volendo al tempo stesso l' A. S. promuoverle ordinatamente ed assicurarne l' effetto, si è degnata di stabilire sopra mio rapporto come segue :

1.° La questua permessa per *Terra Santa* deve proclamarsi e raccogliersi esclusivamente nelle chiese, onde le offerte de' fedeli sieno perfettamente spontanee.

2.° I Vescovi dovranno determinare per la detta questua un giorno indicato fra l' anno, e propriamente nella quaresima, nel quale i parrochi o i predicatori straordinarj sieno incaricati di raccomandarla e di farla raccogliere

nelle chiese per questo oggetto solo, vietandosi in quel giorno ogni altra questua per qualsivoglia causa.

3.° I Vescovi dovranno precedentemente deputare persona maggiore d'ogni eccezione, costituendola depositaria di tutto il prodotto della questua raccolta nella diocesi. A questa persona da indicarsi ai parroci rispettivi saranno pagate le somme raccolte.

4.° I depositarj rendono esatto conto della somma raccolta ai Prelati, e questi al Ministero pel culto, e ne chiedono quindi l'assenso per la rimessa in *Terra Santa*, indicandone la via ed il modo (*).

Egli è quindi raccomandato allo zelo dei Prelati l'ordinarne bentosto la questua prima che si compia la quaresima corrente, prescrivendo il pagamento di ciò che fosse già raccolto in mano del depositario, ed indicando il giorno nel quale debbasi raccogliere, dove la questua non sia stata premessa, e finalmente dichiarando vietata ogni altra questua per detta causa in altro tempo e giorno.

Di queste discipline sono ragguagliati egualmente i signori Prefetti perchè veglino sulla esatta osservanza di esse, ed anche perchè ne informino i fabbricieri parrocchiali, onde

(*) Vedi la circolare 4 febbrajo 1812.

contenendosi essi a conoscere in concorso del parroco della somma raccolta, ed a vietare che la questua o si rinnovi o si raccolga in altro modo, o si faccia doppia nello stesso giorno, ne lascino il deposito interinale e l'incarico del pagamento ai parrochi commissionati dagli Ordinarij diocesani.

BOVARA.

CIRCOLARE

AI VESCOVI.

29 marzo 1811.

Che prescrive doversi imporre ai bambini nel registro e nel battesimo lo stesso nome.

Reso consapevole che in alcune diocesi vi hanno parenti poco istruiti, i quali si consigliano di fare iscrivere i loro neonati al registro civile con nome che prima o poscia cangiano, imponendone uno diverso al battesimo; sento l'importanza anzi la necessità d'impedire il pericolo della confusione che ne può un giorno derivare, quando si tratti di verificare la persona.

Non altri meglio e con più di facilità vi provvederebbe quanto i parrochi e i coadjutori nell'atto stesso che loro sono presentati.

Basterà quindi un cenno de' Prelati perchè i medesimi, siccome già si danno cura d'istruire i parenti del dovere di far eseguire il registro, così ne gli avvertano, e dal canto loro osservino religiosamente che gli stessi nomi siano imposti ai bambini tanto al registro quanto al battesimo.

BOVARA.

C I R C O L A R E

AI PREFETTI ED AI VESCOVI.

8 maggio 1811.

Colla quale richiamandosi la circolare 7 febbrajo, si prescrive doversi giustificare la sicurezza ipotecaria de' beni assegnati in titolo ai chierici.

Nelle dimande che si presentano dai signori Prefetti ed Ordinarj del regno per l'approvazione dell'assegno costituito ai chierici sopra rendite patrimoniali *in titolo d'ordinazione*, mi è occorso talvolta di rilevare che a termini della circolare 7 febbrajo dell'anno corrente

si unisce il certificato dell' ufficio delle ipoteche per la libertà del fondo ipotecato in favore del chierico assegnatario , ma non quello che attesti la iscrizione della ipoteca al fondo destinato al rispettivo chierico pel suo titolo ecclesiastico. Dovrà quindi aggiungersi, mantenendosi ferme nel resto le discipline ivi stabilite.

BOVARA.

C I R C O L A R E

AI PREFETTI, VICEPREFETTI E DELEGATI.

10 giugno 1811.

Sopra il modo di provvedere al risarcimento delle case e de' fondi de' beneficj quando un beneficiato passa ad altro beneficio.

Per assicurare l' effetto delle cautele prescritte all' art. 5. delle *istruzioni generali* soggiunte al decreto governativo organico 21 settembre 1802, quanto all' indennità de' patrimoni beneficiarj resi vacanti e de' successori nei beneficj stessi, la sperienza mi ha fatto sentire la necessità d' obbligarvi efficacemente que' beneficiati residenti o parroci o coadjutori o canonici, i quali promossi ad altro beneficio

abbandonano talvolta le case d'abitazione ed i fondi del primo beneficio in istato di deperimento, sottraendone i *frutti*, i *mobili* e le *scorte* prima d'aver soddisfatto al dovere, o senza averne data equivalente garanzia; ond'è che i successori o sono forzati a ripetere ciò che è di diritto con provocazione giudiziaria, ovvero per la difficoltà e pel dispendio sono costretti di abbandonare le loro ragioni, con pregiudizio proprio e del beneficio.

Pertanto d'ora in avanti è provveduto come segue:

1.° Nessun beneficiato paroco, coadjutore o canonico promosso ad altro beneficio, sebbene abbia ottenuta la ministeriale placitazione alla nuova provvista, potrà ottenere il conseguente reale investimento nelle relative temporalità beneficiarie, se prima non giustifichi al Delegato, con attestazione pure del Delegato del circondario nel quale è posto il primo beneficio, di avere adempiuto perfettamente al suo dovere, eseguendo le riparazioni ed i risarcimenti, di che gli è dato debito per ufficiale perizia verso il beneficio che lascia, ovvero depositando una somma equivalente anzi maggiore per cauzione presso il Delegato o presso persona scelta dal Delegato, ovvero finalmente prestando sicurtà idonea per somma comodamente adeguata, la quale sicurtà sia accettata dal Delegato.

2.° Qualunque dei predetti modi venga praticato, secondo l'opportunità, i Delegati sono responsabili al Ministero ed ai successori nel beneficio, se per soverchia facilità o per trascuratezza avessero ammessa o composizione pregiudizievole, o cauzione inadeguata, o sicurtà meno solida.

3.° Quindi nell'intervallo che un beneficiato promosso indugiasse a convenire per l'indennità del beneficio e del successore ne' modi sopradetti, sarà tenuto deposito de' frutti raccolti o delle equivalenti rendite maturate dopo la placitazione (che le fa proprie del beneficiato) per servire alle riparazioni ed ai risarcimenti di cui gli fosse dato debito verso il primo beneficio.

4.° In generale si eccita la vigilanza e la energia dei Delegati, affinchè nelle vacanze dei beneficj non sieno per loro lentezza sottratti i mobili, sopra i quali sono autorizzati ed incaricati di mettere il sequestro per l'indennità de' patrimonj beneficiarj.

5.° A questo intento, se avvenga promozione di alcun beneficiato ad altro beneficio, non essendo permesso il tenere questo modo prima che il provvisto rassegni il primo beneficio per ottenere l'investimento del secondo, i Delegati avranno cura di avvertirli di ciò che è dichiarato nella circolare 16 giugno 1809, quanto

al non permettersi godimento simultaneo di due rendite, e di ciò pure che si esige per l'ordinanza presente, onde la promozione ottenga l'effetto quanto al godimento delle temporalità annesse alla nuova provvista.

BOVARA.

Vedi la circolare 24 aprile 1812.

C I R C O L A R E

AI PREFETTI, VICEPREFETTI E DELEGATI.

11 giugno 1811.

*Norme per la rinnovazione dei fabbricieri
allo scadere del quinquennio.*

Dovendo col volgere dell'anno corrente rinnovarsi quelle fabbricerie parrocchiali che essendo in attività prima dell'anno 1807, hanno compiuto il quinquennio stabilito dalle istruzioni 15 settembre dell'anno medesimo, siccome periodo regolare alla loro gestione; è d'uopo intraprendere fin d'ora le ricerche opportune onde conoscere i soggetti meritevoli di confidenza per questa carica sommarmente diligente.

Pertanto i Prefetti dovranno incaricare i Delegati delle notizie e proposizioni relative colle seguenti avvertenze :

1.° Avendovi delle fabbricerie istituite posteriormente alle sopraccitate istruzioni ministeriali, o anche fabbricieri individui nominati dopo quell' epoca, s' intende che debbano rimanere in attività per tutto il seguente quinquennio, onde in appresso il periodo quinquennale di tutte le fabbricerie e de' singoli membri regolarmente si compia ad un punto solo, e la rinnovazione si debba fare contemporaneamente di tutte.

2.° Però se vi abbiano speciali circostanze, per le quali si trovi opportuno il rinnovare anche coteste fabbricerie o cotesti fabbricieri, è permesso ai Delegati di farne proposizione allegandone i motivi.

3.° Dove sia difficile il sostituire, e d'altronde l'amministrazione sia confidata a persone acclamate per religiosità, per onoratezza e per zelo, è permesso il proporre la conferma ad altro quinquennio.

4.° È parimente permesso, anzi consigliato, il proporre la conservazione di alcuno degli attuali fabbricieri, dispensandone gli altri, e ciò per lasciarvi chi possa dirigere coi lumi della sperienza i nuovi.

5.° Le proposizioni si fanno possibilmente per duplo e s'innoltrano ai Prefetti. Debbono però i Delegati soggiungere quali essi credano migliori. E dove per mancanza di capaci soggetti nelle piccole rurali parrocchie non sia possibile il proporre una dupla, i Delegati ne porranno quanti più possano, ed anco soli tre nomi, giustificando perchè non ve ne abbiano altri da aggiungere.

6.° Nelle ricerche sopra i soggetti si recherà la maggiore diligenza, e saranno sentiti così i parrochi come i sindaci, senza però che sia fatto dovere ai Delegati di seguire esclusivamente le indicazioni da essi fornite, di che all'uopo renderanno conto nel relativo loro rapporto ai Prefetti.

7.° È raccomandata ai Delegati, e vie maggiormente ai Prefetti, la più severa circospezione e riserva, trattandosi d'informazioni sopra persone, e non dovendosi pregiudicare a persona qualunque con divulgamento di ciò che possa menomamente offendere taluno o esser creduto offensivo. D'altronde si vuole col segreto più geloso garantire la libertà dei Delegati nel manifestare il proprio sentimento.

8.° Importando assaissimo e per l'armonia delle azioni economiche e disciplinali, e per la concordia fra quelli che debbono precedere

gli altri coll' esempio, e per la buona procurazione degl' interessi delle chiese, che vi abbia perfetto accordo fra il paroco ed i fabbricieri, così sarà studio dei Delegati il proporre persone le quali, oltre le qualità solide principali, abbiano favore presso il paroco; e se il paroco per motivi particolari ne mostrasse qualche alienazione, sieno almeno popolari per meritata riputazione. Con ciò però non s' intende che i fabbricieri debbano essere scelti fra coloro i quali per mollezza o per altri principj sieno disposti a favorire gli abusi se ve ne avessero, richiedendosi anzi ne' medesimi fermezza congiunta a prudenza per mantenere o ristabilire l'ordine secondo i veglianti regolamenti.

9.° Per la nomina dei nuovi fabbricieri sarà serbata la norma prescritta all' articolo 1.° delle citate istruzioni 15 settembre 1807, dove n' è concessa la nomina, quanto alle parrocchie de' comuni di terza classe, ai Prefetti, riservandosi tutte le altre nomine al Ministero.

10.° Si richiama e si conferma in questa occasione ciò che è detto agli articoli 7 e 8 delle citate istruzioni sopra l' unità dell' amministrazione, quando pure si stenda alle chiese succursali oltre le parrocchiali, e sopra il dover conservare o il potersi con legittima causa proporre al Ministero la istituzione di

apposita fabbriciera per qualche chiesa succursale, e singolarmente quando si tratti di tempio succursale distinto per insignità o per singolare applicazione.

11.° L'operazione sarà eseguita con sollecitudine, affinchè le nomine sieno tutte fatte e comunicate entro il 1811, onde i nuovi fabbricieri possano entrare in attività col 1812.

12.° I fabbricieri attuali non confermati, cessando col 1812, dovranno nondimeno prestarsi al rendimento de' conti di tutta la loro gestione da farsi ai Delegati secondo l'articolo 32 delle citate istruzioni ministeriali; e perciò si concerteranno coi nuovi fabbricieri per ottenerne l'uso libero di tutti gli atti relativi.

13.° Riservandomi sopra di questo articolo a dare istruzioni apposite, gioverà frattanto che i Delegati ne rendano avvertite le fabbricerie, onde sia per compilazione di regolare bilancio, sia con equivalente nitida giustificazione della sincerità e regolarità del percetto e dello speso, e ciò che importa, colla dimostrazione precisa di tutto quello che resta alle chiese di *attivo* da esigersi o di *passivo* da pagarsi, dispongano il loro conto da ammettersi nel senso dell'art. 24 delle citate ministeriali istruzioni.

C I R C O L A R E

AI PREFETTI ED AI VESCOVI.

29 luglio 1811.

Si comunica il decreto 3 marzo di S. A. I. per l'esclusione de' giovani secolari dalla convivenza e dalla frequentazione de' seminarj.

Le disposizioni date da questo Ministero di concerto col signor Consigliere di Stato Direttore della pubblica istruzione con circolare 20 giugno 1810, perchè non fossero più oltre ammessi nè al convitto, nè alle scuole de' seminarj, giovani non chierici, sono state approvate e confermate con decreto di S. A. I. 3 marzo ne' termini seguenti:

« 1.° Nei comuni ov' è provveduto alla
» istruzione nelle scienze e nelle lettere colla
» istituzione d'un liceo e colla approvazione
» di altre pubbliche scuole sotto il nome di
» collegio anche privato, o di scuole secon-
» darie o elementari, è vietato l'ammettere
» studenti secolari ne' seminarj ecclesiastici.

» 2.° Non sono ammessi a studiare nei
» seminarj ecclesiastici, se non se quelli che
» sono iniziati realmente nella carriera eccle-
» siastica. »

Egli è perciò che supposta l'osservanza della esclusione pronunciata de' giovani secolari, mi

è d' uopo raccomandare al saggio discernimento de' signori Ordinarij diocesani la cura di escluderne eziandio que' giovani i quali si fingessero chierici, assumendone l'abito al solo intento di poter declinare da' licei per usurpare ne' seminarj il posto riservato ai soli sinceramente iniziati allo stato chiericale. Di questo discernimento n'è data fiducia ai Prelati, siccome già e nella circolare 29 dicembre 1809 e nella citata del giorno 20 giugno 1810 sono state premesse in proposito circospette insinuazioni ministeriali. Nondimeno i signori Prefetti vi dovranno recare la loro attenzione ed osservazione, per avvertire i Prelati stessi di ciò che o pel soverchio numero de' chierici in genere, o singolarmente per la conosciuta intenzione di taluno induca fondato sospetto che si cerchi di eludere con accorta simulazione la vigilanza.

Confidando meco il signor Conte Consigliere di Stato Direttore generale della pubblica istruzione nella esattezza de' Prelati e nella cura de' signori Prefetti, ha pure meco convenuto non doversi richiedere documento singolare per giudicare della interna disposizione dell' animo di ciascun chierico, perchè sia ammesso a studiare ne' seminarj; ma bastare il fatto dell' assunto abito chiericale con assenso de' loro Prelati i quali più facilmente potranno conoscere se gli attestati facili ad ottenersi dai

parochi e dai parenti corrivi sieno sinceri e degni di fede.

E quando avvenga che la vigilanza de' signori Prefetti discopra un abuso qualunque in proposito, dovranno essi trattarne coi Vescovi, e riferirne, se sia d'uopo, a questo Ministero ed alla Direzione generale della pubblica istruzione, prima di esercitarvi autorità o di prendere alcuna determinazione.

PEL MINISTRO ASSENTE (*),

Il Segretario generale,

C. GIUDICI.

C I R C O L A R E

AI PREFETTI DEI DIPARTIMENTI
DEL METAURO, DEL MUSONE E DEL TRONTO.

7 agosto 1811.

*Sopra il modo di applicare ai vicarj parrocchiali
le rendite vacanti delle parrocchie riunite per
decreto Sovrano.*

Dovendo la riunione delle parrocchie ordinata in diverse città di cotesto dipartimento

(*) Il Ministro era a quell'epoca a Parigi, chiamatovi da S. M. I. R.

procedere in ogni parte d' esecuzione colle norme de' reali decreti 22 giugno 1805, 7 e 18 settembre 1807, richiamati all' articolo 3 del reale decreto 12 aprile 1810, e d' uopo vi sieno pure applicate le discipline colle quali si debba alle parrocchie permettere ne' casi pratici il favore dell' articolo 2 del reale decreto 22 giugno 1805 ripetuto ne' susseguenti, che reca doversi il trattamento de' parrochi riuniti alla loro morte riunire alle parrocchie per mantenere col medesimo i vicarj in cura d' anime.

Ora perchè il sovrano favore sia ordinatamente distribuito, è necessario, secondo la pratica in corso, osservare come segue:

1.° Nessuna applicazione si fa di pieno diritto. Ma cessando i parrochi riuniti, presa dai Delegati in custodia senza formalità di possesso la rendita relativa, e formatone lo stato, s' invitano gli Ordinarij a proporre l' applicazione da farsene ad uno o più vicarj da sostituirsi pel servizio della parrocchia principale stessa o di altra nello stesso comune, dove sia maggiore il bisogno.

2.° Sulla proposizione dell' Ordinario, i Prefetti ne fanno rapporto con informazione e parere al Ministero.

3.° Se il paroco principale non ha congrua alcuna, si fa luogo a proporre l' applicazione allo stesso.

4.° Le case d'abitazione annesse alle prebende ne sono considerate parte integrante, e quindi riservate o per collocarvi i vicarj, o come rendita applicabile nello stesso modo.

5.° Si avverte che i vicarj sostituiti alle prebende s'intitolano alla parrocchia principale, non mai ad alcuna succursale, e meno a chiesa già di parrocchia riunita, dovendo esserne uno il servizio, siccome una è la parrocchia, e dovendo tutt' i vicarj dipendere egualmente dal parroco principale.

6.° Perciò i vicarj si ritengono non titolari, ma di semplice ufficio e amovibili dall'Ordinario con approvazione ministeriale.

7.° Ottenuto l'assenso del Ministro per l'applicazione della rendita come sopra, e quindi per la nomina del vicario o de' vicarj ai quali si debba applicare, la nomina n'è lasciata agli Ordinarj, salva l'approvazione successiva del Ministro alle rispettive carte di nomina e di canonica applicazione al servizio, senza di che non si fa luogo a concedere ai nominati alcun provento.

8.° Dietro l'approvazione ministeriale, i Delegati concedono con atto semplice d'ufficio l'amministrazione ed il godimento delle rendite assegnate senza formalità di possesso, ricevendone il semplice onorario di lire 4. 60.

Gioverà che gli Ordinarij diocesani sieno fatti consapevoli di queste norme per di lei parte, onde vi si debbano conformare.

PEL MINISTRO ASSENTE,

Il Segretario generale .

G. GIUDICI.

In questa circolare sono riunite le norme generali prescritte già prima per gli altri dipartimenti con varj dispacci ministeriali.

C I R C O L A R E

A I V E S C O V I .

9 agosto 1811.

Che dichiara alcune esenzioni di carta bollata nelle ricevute per messe, affissi sacri, ecc.

Sopra i dubbj presentati a questo Ministero per parte di alcuni Vescovi, se certi affissi e certe carte di ricevuta, aventi per oggetto osservanze disciplinali o sacre funzioni, dovessero stendersi in carta *bollata*, S. E. il signor Conte Senatore Ministro delle finanze, da me consultata in proposito, ha giudicato doversi cotesti

atti comprendere nell'esenzione espressa all'art. 53 del reale decreto 21 maggio 1811, dichiarando con sua decisione 18 luglio p. p. come segue:

1.° Gli affissi emanati dai Vescovi e dai parrochi per oggetti risguardanti l'esecuzione degli ordini del Governo e de'suoi Magistrati, o il regime disciplinale della diocesi o delle parrocchie, o l'esercizio del culto puro e semplice senza mistura di oggetto temporale, sono compresi nell'esenzione dall'obbligo del bollo espressa nell'art. 53 del decreto 21 maggio 1811.

2.° Le ricevute per celebrazione di messe ed altre funzioni sacre, come uffizj, anniversarj, tridui, benedizioni, sono comprese nell'esenzione portata dall'articolo 34, §. 1.° del suddetto decreto, ristrettivamente però all'elemosina che si paga per tali atti, ed esclusa qualunque mistura di oggetto temporale, come pagamento della cera, degli apparati, ecc.

Consentaneamente al principio posto per base alla detta decisione, il signor Conte Consigliere di Stato Director generale del Demanio non ha dubitato che la stessa esenzione non si stenda egualmente ai registri parrocchiali di matrimonj, battesimi, morti, siccome agli atti, e registri di visite pastorali e simili non aventi per oggetto alcuna temporalità; ciò che è pure applicato al carteggio de' parrochi e dei privati

co' Vescovi, e inversamente, per oggetti semplicemente spirituali.

PEL MINISTRO ASSENTE,

Il Segretario generale,

G. GIUDICI.

Vedi sopra la carta bollata ed il registro le circolari 29 settembre, 22 novembre, 12 dicembre, e finalmente gli articoli 22 e 23 delle istruzioni 18 dicembre 1811.

G I R C O L A R E

A I V E S C O V I .

12 agosto 1811.

*Alcune norme pel rendimento de' conti
de' seminarj.*

Nell' esaminare i bilanci consuntivi o i conti de' seminarj pel 1810 rassegnati a questo Ministero, si è conosciuta la convenienza di estenderli d' ora in avanti alle risultanze di amministrazione dell' anno intiero, non già semplicemente *scolastico* ma *civile*.

Ne sarà quindi per l' anno 1811 differita la compilazione e la conseguente insinuazione al Ministero fino al primo mese del 1812, entro il quale e non mai più tardi del secondo mese dovranno essere presentati.

E perchè i detti bilanci riescano esatti al tempo stesso e di facile compilazione, ed offeriscano quelle dimostrazioni che ne facciano perfettamenteamente conoscere lo stato, così della rendita come dell' amministrazione, si osserverà come segue :

1.° I bilanci suddetti recheranno in appendice lo stato attivo e passivo delle rendite, fatta astrazione della spesa annuale del convitto, e quindi ommesse nel calcolo delle attività le pensioni che si pagano dai chierici.

2.° Al detto stato saranno soggunte tutte quelle osservazioni che ne dimostrino il probabile eventuale aumento o decremento, in quanto specialmente possa derivare dalle affittanze da rinnovarsi o da introdursi a termini dell' art. 6 del decreto governativo 3 agosto 1803, colle riserve soggunte agli articoli 7 e 8 e colle discipline espresse all' art. 9 e seguenti, avuto riguardo alle relative modificazioni recate dalla circolare ordinanza 15 dicembre 1810, della quale, sebbene già diramata ai signori Prefetti, si fornisce copia.

3.° I bilanci della rendita annuale e della uscita relativa, compresi la somma delle pensioni e delle spese riferibili al convitto, saranno possibilmente compilati secondo la norma prescritta dalle istruzioni annesse al prelodato decreto 3 agosto 1803. Chè se per la tenuità e semplicità delle rendite, o per mancanza di esperto ragioniere non sia prezzo dell'opera o riesca difficile l'osservarne con tutta precisione le forme ivi descritte, basterà presentare in qualunque modo tal dimostrazione delle esigenze e dei pagamenti, che ne sia perfettamente giustificata l'amministrazione.

4.° Perchè una tale dimostrazione sia nitida e piena, si dovranno premettere i residui così di attività come di passività annuale rimasti dell'anno anteriore, e quindi dovranno soggiungersi le attività e passività parimente rimaste al cadere dell'anno stesso al quale si riferisce il conto.

5.° La descrizione così delle esigenze e delle spese, come dei crediti e debiti aperti, non dovrà farsi con semplice e nudo prospetto, ma corredarsi degli allegati corrispondenti richiamati in ciascuna delle riassunte partite di attività e passività portate nel prospetto medesimo, e ciò colle norme prescritte agli art. 2 e 3 e seguenti delle istruzioni unite al sopra citato decreto governativo 3 agosto 1803.

6.° Nè finalmente si ometteranno le osservazioni sopra le cause dello sbilancio, se ve n'abbia, e sopra i divisamenti presi per rimediarvi.

È raccomandato alle cure de' Prelati l'istruire ed eccitare i rispettivi amministratori, onde si facciano solleciti di adempiere a ciò che per l'ordine è richiesto in questa circolare.

PEL MINISTRO ASSENTE,

Il Segretario generale,

G. CIUDICI.

Decreto di S. A. I. per la soppressione delle case religiose di femmine provvisionalmente conservate, e per la conferma di alcune di esse per l'educazione.

Estratto degli originali della Segreteria di Stato.

Dal palazzo reale di Monza, il 29 agosto 1811.

N A P O L E O N E,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,

IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D'ITALIA,
PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO
E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:

*EUGENIO NAPOLEONE DI FRANCIA, Vicerè
d'Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere
di Stato dell'Impero Francese, a tutti quelli
che vedranno le presenti, salute :*

Visto l' articolo 1.º del decreto di S. M.
25 aprile 1810;

Vista la nostra decisione del 4 marzo 1811;

Sopra rapporto dei Ministri dell' interno,
delle finanze e pel culto,

In virtù dell' autorità delegatagli da S. M. I. R.

D E C R E T A :

Art. 1. Le case religiose, che si sono consacrate all' insegnamento delle fanciulle e che

esistono in Milano, Venezia, Arona, Salò, Offagna e Alzano, sotto il titolo di Salesiane o Dame della visitazione; le case, che esistono in Cremona sotto il titolo della Beata Vergine; in Ferrara sotto il titolo d'Orsoline; in Padova sotto il titolo di Collegio laicale; in Castiglione, dipartimento del Mincio, sotto il titolo di Collegio delle vergini; in Udine ed in Bologna sotto il titolo di Terziarie; ed in Fermo sotto il titolo di Collegio delle convittrici, sono provvisoriamente mantenute, e rimangono poste per la disciplina interna sotto la sorveglianza dei Vescovi diocesani; e pel sistema d'insegnamento, sotto la direzione del Ministro dell'interno.

2. Sono egualmente conservati, per essere destinati all'educazione delle fanciulle, i locali designati a tale effetto colla nostra decisione 4 marzo p. p.

3. Il Monte Napoleone entrerà senza ritardo in possesso de' beni e delle rendite provegnenti dalle case religiose, che nonne sono formalmente eccettuate dai due primi articoli del presente decreto.

4. I Ministri dell'interno, pel culto e delle finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo concerne, dell'esecuzione del presente decreto.

EUGENIO NAPOLEONE.

Pel Vicerè,

Il Consigliere Segretario di Stato,

A. STRICELLI.

CIRCOLARE

AI PREFETTI.

7 settembre 1811.

Che reca alcune dichiarazioni convenute con S. E. il signor Conte Senatore Ministro delle Finanze, e dal medesimo con disposizione 31 agosto comunicate al signor Conte Consigliere Prefetto del Monte Napoleone per la conservazione dei legati assegnati, o lasciati a diverse chiese parrocchiali o succursali già de' corpi soppressi.

Le comunico alcune dichiarazioni di massima convenute fra questo Ministero e S. E. il Ministro delle finanze per l'intelligenza ed applicazione dell'articolo 6 del reale decreto 27 aprile p. p., che dice « I capitali e le » annualità dovute da terzi per servigi di culto » eseguibili già da stabilimenti o da corpora- » zioni soppresses, o nelle chiese loro appar- » tenenti, dovranno pagarsi alla cassa d'ammor- » tizzazione.

« Quando la chiesa fosse conservata come » parrocchiale o sussidiaria, ci riserviamo di » provvedere per l'applicazione di dette » annualità in tutto o in parte alla stessa » chiesa. »

Le dichiarazioni sopraccennate sono comprese negli articoli seguenti:

1.° Le annualità e le prestazioni a carico dei terzi per servigi eseguibili nelle chiese già di corporazioni soppresse, ed egualmente già parrocchiali, mentre sussisteva la corporazione in quanto proprie delle chiese non della corporazione, continuano ad esigersi dai fabbricieri a favore delle stesse chiese.

2.° Gli assegni di annualità e di prestazioni come sopra riferibili alle corporazioni ed alle chiese loro anteriormente col reale decreto 27 aprile p. p. concessi provvisionalmente o stabilmente a chiese conservate come parrocchiali o sussidiarie dai Ministeri pel culto, e delle finanze, o anche in seguito ed in conformità dell'articolo 2 degli appuntamenti 5 febbrajo 1805 dal solo Ministro pel culto, continuano egualmente ad esigersi dai fabbricieri nella stessa condizione, salva revisione degli assegni fatti dai soli Ministri, o Ministro, se e come potesse venire dal Governo in seguito ordinato.

3.° Non sono comprese nelle annualità e nelle prestazioni avocabili per l' articolo VI del reale decreto 27 aprile p. p. quelle che trasferite dalle chiese non di stabilimento nè di corporazione, e nondimeno soppresse pel decreto di S. A. I. 10 marzo 1808 e relativo

12 aprile 1810, vennero assegnate alle parrocchiali o succursali conservate per conseguenti decreti speciali dell' A. S.

4.° Non sono comprese nelle rendite conservate come sopra alle chiese quelle che derivano da assegni stabiliti sulle casse d'ammortizzazione e di garanzia, che in forza dell' articolo 1.° del reale decreto 27 aprile p. p. si dichiarano cessate.

5.° In caso di dubbio sopra l' applicazione dell' articolo 6 del reale decreto 27 aprile p. p. e delle presenti relative dichiarazioni ministeriali, sospeso ogni atto pregiudizievole alle chiese che fossero in possesso di annualità giudicate avocabili, se ne chiedono le decisioni dei Ministri delle finanze e pel culto.

PEL MINISTRO ASSENTE,

Il Segretario generale,

G. GIUDICI.

(167)

C I R C O L A R E

AI PREFETTI, VICEPREFETTI E DELEGATI.

20 settembre 1811.

*Che reca alcune dichiarazioni di pratica osservanza
sopra le leggi del registro e del bollo.*

Essendomi stati proposti alcuni quesiti sopra l'applicazione delle leggi relative al *registro* ed all'uso della *carta bollata* agli atti diversi dei Delegati ministeriali e dei fabbricieri, ed avendone quindi consultato il signor Consigliere di Stato Direttore generale del Demanio per dare in suo concorso norme sicure; ne comunico ai signori Prefetti, Viceprefetti e Delegati le massime d'accordo ammesse, per le quali io giudico potersi facilmente risolvere ogni analogo questione, senza che sia d'uopo di nuovo consultare sopra incidenti dubbj interminabili.

Di queste massime, in quanto risguardano l'azienda amministrativa delle fabbricerie, sarà cura dei Delegati il farne comunicazione alle singole del rispettivo loro circondario.

Ciò premesso, passo a segnare con precisione le norme convenute nei seguenti termini:

1.° Venendo a rendersi vacante un beneficio, l'inventario e lo stato attivo e passivo

potranno stendersi in carta di qualunque dimensione , purchè sia bollata.

2.° L'inventario suddetto e lo stato del beneficio dovranno essere registrati prima di prodursi alla prefettura, o ad altro ufficio pubblico.

3.° Altrettanto dovrà praticarsi per la descrizione, solita a commettersi a perito, delle opere e spese per le riparazioni da mettersi a carico degli eredi.

4.° Gli atti di diffidazione ai coloni ed agli affittuarj ecc. debbono essere scritti in carta bollata e registrati, quando se ne voglia far uso, avvertendo che se le diffidazioni sono stese in forma di processo verbale, debbono essere registrate entro il termine di giorni quattro.

5.° Il Delegato avente l'amministrazione de' frutti di un beneficio, non ha l'obbligo di servirsi di carta bollata nel carteggio d'ufficio per oggetti d'istruzione e d'informazione.

6.° Occorrendo al Delegato di fare o ritirare quitanze per oggetti toccanti simile amministrazione, le dovrà spedire e ritirare in carta bollata per le somme maggiori di lire 10.

7.° Tutti gli atti occorrenti al Delegato che possono formar titolo, o essere prodotti ad una Autorità, debbono essere bollati, e debbono registrarsi quando occorra di farne uso pubblico.

8.° Nel caso di dover dare in affitto un fondo di beneficio a qualche concorrente all'asta previo affisso d'avviso, l'avviso dovrà essere della carta prescritta per gli affissi; l'atto d'asta e la deliberazione, in carta di qualunque dimensione; e la deliberazione stessa o il contratto definitivo d'affitto debb'essere registrato nel termine di tre mesi dalla data da misurarsi dalla superiore approvazione, dove vi sia fatta riserva.

9.° Gli atti originali d'asta devono essere fatti in carta bollata ed assoggettarsi al registro; gli affissi debbono pure esser fatti in carta bollata, e dove debbano essere inseriti negli atti d'asta, debbono essere registrati per effetto dell'art. 93 del sullodato reale decreto.

10.° Quando la cauzione è fatta per atto separato, debb'essere in carta bollata e deve previamente sottoporsi al registro. Se poi la cauzione viene data contestualmente nel contratto d'affitto e ne fa parte integrante, in tal caso è assoggettata al registro in un col contratto stesso d'affitto, e ciò entro il termine di quindici giorni da misurarsi dalla data della superiore approvazione.

11.° Le affittanze, sebbene inferiori alla rendita di lir. 50, sono soggette al registro.

12.° Le ricevute che si emettono dagli amministratori o da' fabbricieri per oggetti

particolari, sono esenti dal bollo, quando non eccedono le dieci lire; e se eccedono, la spesa del bollo è a carico del debitore verso lo stabilimento.

13.° Gli atti di semplice corrispondenza coll'Autorità superiore incaricata della tutela e della sorveglianza dello stabilimento sono esenti dal bollo.

14.° Nell'assistere o ricevere dai fabbricieri i conti della loro gestione, i Delegati potranno valersi di carta non bollata.

15.° I conti consuntivi dei delegati o dei fabbricieri, essendo compilati per oggetto di ordine e di disciplina interna, e per informare la competente Autorità superiore dello stato attivo e passivo della fabbriceria a termini dell'art. 34 del reale decreto 21 maggio 1811, sono esenti dal bollo.

PEL MINISTRO ASSENTE,

Il Segretario generale,

G. GIUDICI.

CIRCOLARE

AI VESCOVI.

26 ottobre 1811.

Sopra i castighi de' seminaristi.

Il signor Consigliere di Stato Direttore generale della pubblica istruzione con circolare del giorno 7 agosto p. p. diretta ai signori Prefetti del Regno ha fatto divieto ai maestri delle scuole tutte così pubbliche come private di castigare gli scolari con battiture.

Sarebbe quindi sconvenevole che ne' soli seminarj, dai quali debbono essere sbanditi tutti que' giovani i quali ritrosi pertinacemente al dovere e non frenabili se non se colla sferza servile, dimostrano inclinazioni contrarie alla santità dello stato ecclesiastico, ne fosse mantenuta la pratica odiosa, dove in alcuno fosse stata finora per antico uso tollerata. E se a tutti i maestri conviene astenersi nel punire da modi aspri e violenti che abbattono ad un tempo per avvilitamento ed irritano per sentimento d'offesa gli animi de' castigati; assai più conviene se ne astengano maestri ecclesiastici, i quali colla calma e colla dignità recata nello stesso punire, debbono persuadere la ragionevolezza del castigo.

(172)

Basta di questo cenno, perchè la singolare saggezza de' signori Ordinarij diocesani si determini a provvedere, siccome la cosa richiede e la circostanza consiglia.

PEL MINISTRO ASSENTE,

Il Segretario generale,

G. GIUDICI.

C I R C O L A R E

A I V E S C O V I .

9 novembre 1812.

Che prescrive doversi notificare alla commissione di leva i nomi de' chierici esenti dalla coscrizione per convivenza ne' seminarj o per decreti speciali.

Secondando le premure di S. E. il signor Conte Ministro della guerra, debbo vivamente raccomandare ai signori Ordinarij diocesani di presentare il più tosto che possano, e certamente prima del giorno 20 novembre corrente, al signor Prefetto del dipartimento i nomi dei chierici di anni 20 compiuti, conviventi e studenti teologia nell' unico o nel principale seminario della diocesi, onde nella prossima leva

sieno tenuti esenti dalla coscrizione militare pel favore dei decreti di S. A. I. 6 aprile e 6 dicembre 1808.

E dove, mancando tuttavia il seminario per la convivenza, o non bastando il seminario per angustia del locale, sia stato assegnato alla rispettiva diocesi un certo numero di chierici esenti o pel citato decreto 6 aprile o poscia per decreti speciali di S. A. (giusta la massima dichiarata colla circolare 15 settembre di questo Ministero e col susseguente decreto di S. A. 6 dicembre dell'anno stesso) dovrà la lista formarsi di altrettanti nomi e non più oltre, attestandosi per cotesti l'iscrizione alla matricola del seminario equivalente alla convivenza, o la frequentazione delle scuole del seminario per coloro che a compiere il numero sono aggiunti ai pochi seminaristi conviventi.

Dove il seminario non esisteva all'epoca del prelodato decreto 6 aprile 1808, o degli ottenuti posteriori decreti speciali, e sia poscia stato ristabilito, la lista potrà formarsi tanto colla norma del numero assegnato alla diocesi, quanto in generale comprendendovi tutti i conviventi come sopra dichiarati esenti per la massima dei decreti 6 aprile e 6 dicembre 1808. Dovrà però in questo caso notarsi la cambiata circostanza, e rendersi per essa ragione del numero variato.

Le liste formate sopra numero determinato di esenti concesso per decreti speciali si dovranno corredare col documento della relativa comunicazione ufficiale ottenutane da questo Ministero. Di questo documento si conserverà copia negli atti del consiglio di leva, per avervi riguardo anche gli anni avvenire, se le circostanze delle diocesi non cangino e non ne sia quindi cangiata superiormente la disposizione.

Confido nella sollecitudine ed esattezza dei signori Ordinarij diocesani per la raccomandata sollecita presentazione e per l'osservanza delle norme segnate.

PEL MINISTRO ASSENTE,

Il Segretario generale,

G. GIUDICI.

C I R C O L A R E

AI VESCOVI.

22 novembre 1811.

Che dichiara permesso il comprendere in un solo foglio bollato le attestazioni diverse richieste per ottenere l'assenso alla promozione agli ordini sacri.

Dovendosi assoggettare al bollo ed al registro ogni atto o certificato di curia ecclesiastica,

quando si abbia a darne titolo ad una parte, o a farne uso in *atto pubblico*, o in *giudizio*, o *avanti le Autorità costituite*, siccome è detto all' articolo 93 del reale decreto 21 maggio 1811 per tutti gli atti non espressamente assoggettati al registro negli articoli precedenti, quali sono cotesti; è stata fatta dimanda per parte di alcuni Prelati a questo Ministero, se i certificati richiesti a corredare le petizioni de' chierici chiedenti l'approvazione *de' titoli* e l'assenso per essere promossi agli ordini sacri non possano riunirsi in un solo certificato, dove si attesti insieme dai vescovi stessi e per la realtà e sufficienza del titolo, e per la moralità, e per gli studj, e per la necessità e convenienza della promozione, e per altre circostanze che si debbono e sogliono attestare o dai vescovi • dai superiori immediati dipendenti da essi.

Consultato quindi in proposito il signor Conte Consigliere di Stato Direttore generale del Demanio, questi ha facilmente convenuto in massima « che quando si tratti di unico certificato » per parte dell' attestante e della persona cui » viene rilasciato, e di carta scritta sotto l' » qual data, non incontra opposizione per parte » dell' amministrazione l' enunciata complessi- » vità degli oggetti. »

Di questa dichiarazione ne sono resi consapevoli per loro norma i signori Ordinarij

diocesani, l'attestazione de' quali sarà ricevuta per tutti gli oggetti sopra indicati e per ogni altro requisito che debba essere in forza de' veglianti regolamenti riconosciuto dai medesimi, dalle loro curie, o da persone incaricate in loro nome dell'istruzione, dell'educazione e della sorveglianza de' giovani incamminati al sacerdozio.

PEL MINISTRO ASSENTE,

Il Segretario generale,

G. GIUDICI.

C I R C O L A R E

AI PREFETTI, VICEPREFETTI E DELEGATI.

10 dicembre 1811.

Che comunica il decreto 13 settembre di S. A. I. per l'amministrazione de' beneficj semplici patronali confidata agli agenti della cassa d'ammortizzazione con certe cautele.

Con decreto 13 settembre p. p. di S. A. I. è stato fra le altre cose determinato all'art. 2 che « gli agenti della cassa d'ammortizzazione » prendano in deposito i beni appartenenti a canonicati e ad altri beneficj patronali, che sono

” o diverranno vacanti, e maturino, in concorso
” dei patroni nella cui persona sono divenuti
” liberi, gli atti opportuni per l' esecuzione
” dell' art. 12 del reale decreto 25 aprile 1810,
” salvo, quanto ai pesi interessanti oggetti di
” culto da dedursi dal valore dei beni, in con-
” corso del Ministero pel Culto, in conformità
” di ciò che verrà dalla medesima A. S. pre-
” scritto con decreto a parte. (*) ”

Volendosi pertanto procedere alla esecuzione della superiore determinazione con regolarità e con cautela in ogni rapporto, ne sono state stabilite d' accordo fra questo Ministero e S. E. il signor Conte Senatore Ministro delle finanze le norme seguenti :

1.° La consegna in deposito presso il Monte Napoleone de' canonicati e de' beneficj semplici patronali vacanti si eseguisce all' entrare del 1812, compiendosi col cadere del 1811 l' amministrazione dei Delegati ministeriali.

2.° La consegna dovrà farsene dai Delegati amministratori agli agenti immediati della cassa d'ammortizzazione con tutti gli atti e i documenti relativi, collo stato attivo e passivo e col duplicato del conto che i medesimi dovranno al tempo stesso presentare coi confessi originali al Ministero pel Culto. Gli agenti della cassa

(*) Vedi il decreto di S. A. I. 22 febbrajo 1812.

5.^o ammortizzazione potranno richiederne schiarimento, se loro accada di notarvi mancanza, confusione o irregolarità. Non potranno però i medesimi avere altra azione verso i Delegati ministeriali, i quali in concorso della Prefettura del Monte Napoleone debbono essere liberati da ogni responsabilità da questo Ministero, dal quale n.^o ebbero commissione.

3.^o Quanto ai conti anteriori al 1811, approvati già dal Ministero, non avrà luogo nuova revisione, salvo a potersene riprendere l'esame con assenso ed in concorso del Ministero medesimo sopra di ciò che in caso speciale rimanesse in sospeso o meritasse nuova osservazione.

4.^o Nei conti dei Delegati si ammetteranno a loro scarico tutti i pagamenti legittimi ed autorizzati per le istruzioni 31 maggio 1808 di questo Ministero.

5.^o La cassa d'ammortizzazione depositaria fino alla liberazione de' beni suddetti dovrà continuare l'adempimento di que' pesi, ai quali è stato ordinato di soddisfare, siccome riconosciuti necessarj e legittimi con superiore approvazione a termini degli articoli 9, 10 e 11 delle sopraccitate ministeriali istruzioni, ben inteso che la quarta parte della rendita netta del beneficio, fatta deduzione dei pesi permessi d'adempersi come sopra, rimanga sempre intatta a profitto della cassa d'ammortizzazione.

6.° Dovranno egualmente mantenersi in piena osservanza le applicazioni delle rendite che il Ministro pel Culto avrà fatte in sussidio dei patroni poveri, salvo però che l'applicazione debba aver luogo sopra le sole tre quarte parti della rendita, riservata la quarta parte alla cassa d'ammortizzazione, siccome è detto all' articolo precedente.

7.° Tanto per l' adempimento degli oneri quanto per l'applicazione delle rendite, siccome è detto agli articoli 5 e 6, è conservata al Ministro pel Culto la facoltà come in addietro durante il deposito de' patrimoni presso la cassa d'ammortizzazione, purchè nello stesso modo vi resti sempre intatto il quarto devoluto alla cassa d'ammortizzazione per capitale e per frutti.

8.° I patrimoni de' legati equivalentemente qualificati di cappellanie manuali o mercenarie rimangono tuttavia in tutela di questo Ministero, in nome ed in dipendenza del quale i Delegati continueranno ad esercitarvi l' azione amministrativa tutoria.

9.° Le rendite che saranno riservate nella liberazione de' patrimoni beneficiarj per gli oneri di culto saranno richiamate alla tutela di questo Ministero, e quindi alla cura dei Delegati come sopra.

Ritenute queste norme, sarà ben tosto preparata dai Delegati la consegna da eseguirsi nel

gennajo 1812, entro il qual mese, previo il versamento de' fondi al Monte Napoleone, dovranno presentarsi i relativi conti a questo Ministero, e fornirsene un duplicato agli agenti immediati della cassa d'ammortizzazione.

I Delegati in questa occasione, ben lungi dal sottrarsi o rendersi difficili alle ricerche degli agenti come sopra, si onoreranno di corrispondervi con ogni lealtà, prontezza ed esattezza al doppio intento, e di giustificare la loro propria amministrazione, e di abilitare i nuovi amministratori a tutte le operazioni ordinarie amministrative ed alle straordinarie di cui possono essere incaricati per conoscere lo stato e la natura dei patrimonj, dei patroni e dei pesi.

Quanto alle altre amministrazioni tenute nel 1811 di patrimonj non avvocati e non confidati in deposito agli agenti della cassa d'ammortizzazione, si rinnovano le premure espresse nelle circolari 15 dicembre 1809 e 31 gennajo 1810, pel sollecito versamento de' fondi e per la presentazione de' conti coi confessi originali entro i primi tre mesi dell'anno seguente.

PEL MINISTRO ASSENTE,

Il Segretario generale,

G. GIUDICI.

(181)

C I R C O L A R E

AI PREFETTI ED AI VESCOVI.

12 dicembre 1811.

Che reca alcune dichiarazioni sul registro e sul bollo relativamente ai certificati di nascita ed ai poveri ai quali n'è confermata l'esenzione.

Ad istruzione de' parrochi e di altri ecclesiastici i quali possono essere richiesti per attestati di nascita, di morte, di matrimonio, e per simili estratti da' registri originali, rispondo alle varie dimande inoltratemi, comunicando ai signori Prefetti ed Ordinarij diocesani le dichiarazioni relative ottenute in proposito di *bollo* e di *registro* dal signor Conte Consigliere di Stato Direttor generale del Demanio e diritti uniti :

1.° Pei certificati di nascita e simili che si emettono per la massima parte dai parrochi e toccanti epoche anteriori all'attivazione dei registri dello stato civile, se vengano estesi in forma di semplici certificati, non occorre per ciascuno se non se un foglietto di carta col bollo di centesimi venticinque.

2.° Che se in vece si voglia emettere per tenere la copia dei registri, diviene allora necessario l'uso della carta di centesimi settantacinque.

(182)

3.° Queste edizioni non si vogliono nè far trascrivere nè sottoporre alla registrazione, ritenendosi esenti da questa formalità per l' articolo 152, § 3, n.° 8 del reale decreto 21 maggio, giacchè pel sopraddetto tempo anteriore all' attivazione de' registri i parroci sono considerati come facenti le funzioni degli ufficiali dello stato civile.

4.° Finalmente per tutti coloro che provano a termini di legge la propria indigenza sono per grazioso favore di S. A. I. provvisoriamente mantenuti i metodi in corso anteriormente al prelodato reale decreto 21 maggio, esentandosi quindi dal bollo e dal registro i certificati e le edizioni di copie sulle loro dimande.

PEL MINISTRO ASSENTE,

Il Segretario generale,

G. GIUDICI.

(183)

C I R C O L A R E

A I V E S C O V I .

17 dicembre 1811.

Per chiamarli a parte delle cure del signor Direttore generale della pubblica istruzione, onde stabilire buoni metodi d' educazione nelle case religiose di femmine.

Inteso il signor Conte Consigliere di Stato Direttore della pubblica istruzione a procurare che il metodo di educazione da continuarsi nelle case religiose conservate provvisoriamente pel decreto di S. A. I. 29 agosto p. p. si accosti, per quanto le regole e le circostanze speciali di dette case il consentano, ai metodi introdotti nelle case laicali di educazione per lo stesso decreto stabilite in que' dipartimenti dove manca ogni religioso istituto, ha commesso ai rispettivi signori Prefetti di richiamare opportuna contezza dei metodi che sono attualmente seguiti in ciascuna, e di conferire colle Superiori delle medesime per migliorarli se vi abbia bisogno, e di prenderne i concerti coi signori Ordinarij diocesani, perciò che riguardi l' accordo del sistema d' educazione coll' osservanza della disciplina sottoposta alla loro autorità.

Essendo le vedute del prelodato signor Consigliere Direttore generale prudentemente dirette a formare colla educazione buone madri di famiglia, savie, operose, abili in ogni sorta di lavori domestici, perite dello scrivere correttamente e del conteggiare, ed ornate secondo la condizion loro e la misura della loro capacità di quelle altre facoltà che le rendano colte, io credo che i signori Ordinarij, nelle diocesi de' quali sono conservati simili stabilimenti, giudicheranno degna delle loro paterne sollecitudini la cooperazione di cui sono pregati.

PEL MINISTRO ASSENTE,

Il Segretario generale,

G. GIUDICI.

ISTRUZIONI

18 dicembre 1811.

Sopra il modo della revisione quinquennale dei conti delle chiese affidata ai Delegati per le istruzioni 15 settembre 1807.

I. Compiendosi in generale col 1811 i cinque anni concessi per l'art. 4 delle istruzioni ministeriali 15 settembre 1807 all'amministrazione

de' fabbricieri attuali, cotesti dovranno rendere i conti nei primi mesi del 1812 coll' intervento dei Delegati ministeriali, siccome ivi è detto all' articolo 32, in concorso dei rappresentanti municipali in luogo, e dei parrochi a termini dell' articolo 23 delle sopraccitate istruzioni.

II. Ciò s' intende che debba osservarsi, così dove i fabbricieri attuali cessano, come dove o sono confermati per nuova nomina, o già nominati dopo il 1807 debbono durare nell' incumbenza a tutto il quinquennio seguente, siccome è detto nella circolare 11 giugno prossimo passato.

III. Perchè la visita dei Delegati possa eseguirsi comodamente e dietro opportuna preparazione, si determina pel rendimento de' conti del 1811 il periodo di sei mesi, in modo che l' operazione debba essere finita da per tutto col giugno del 1812.

IV. I fabbricieri che cessano potranno in questo intervallo comunicare i conti della loro gestione ai fabbricieri loro successori, in concorso de' quali dovranno poscia presentarli colle opportune giustificazioni alla revisione del Delegato.

V. Dovranno quindi i Delegati preliminarmente prendere concerto coi fabbricieri per tutto ciò che credono necessario ed opportuno a preparare ordinatamente il rendimento de' conti.

E i fabbricieri dalla parte loro vi si disporranno in modo che il Delegato non debba fermarsi in luogo più di due giorni, se non vi abbia grande necessità, o non sia particolarmente pregato di restarvi più oltre, onde conoscere lo stato della passata e della presente amministrazione.

VI. A questo fine i Delegati potranno richiamare fin d'ora, se il credono opportuno, dai fabbricieri i libri, i conti, i registri, i documenti per conoscerne anticipatamente lo stato, ed anco invitare il più esperto tra i fabbricieri antichi o il tesoriere o il computista a recarsi presso di loro per averne schiarimenti.

VII. Premetteranno inoltre i Delegati le necessarie intelligenze per l'alloggio, trattamento ed onorario che loro è attribuito in lir. 4. 60 al giorno nell'articolo 32 sopraccitato delle ministeriali istruzioni.

VIII. Nel caso che la rendita stabile della chiesa sia nulla o così tenue da non importare la fatica d'una revisione in luogo, e niente d'altronde vi abbia da osservare o da regolare per l'amministrazione de' proventi casuali, e delle offerte spontanee, i Delegati si dispenseranno dal recarvisi personalmente. Bensì ne richiameranno i libri e i conti, siccome è detto all'articolo 6 per l'esame opportuno, e ne ripeteranno poscia le spese fatte per l'opera

del ragioniere o del computista assunto al bisogno, e più l'onorario di un giorno in lir. 4. 60. Quindi rimetteranno il conto riveduto colle loro osservazioni alla Prefettura.

IX. Per la visita ed ispezione in luogo dei conti delle altre chiese (dove per le rendite stabili o pei molti e varj proventi sia necessario o assai convenevole il vedere le cose da vicino) avranno riguardo i Delegati a risparmiare possibilmente le spese a carico delle chiese stesse, e vedranno perciò di concertare che da un luogo solo (il quale ne' comuni composti per aggregazione di varie terre può essere il capoluogo) si possa l'ispezione estendere ai conti delle chiese parrocchiali o succursali più vicine; semprechè i fabbricieri chiamati sieno alla portata di poter nel giorno stesso andare e tornare. La spesa nel caso sarà ripartita in proporzione della rendita sopra ciascuna chiesa.

X. I Delegati potranno condur seco un ragioniere o computista per l'opportuna assistenza, il quale sarà pure trattato e pagato dalle chiese in quella più moderata ed equa misura che i Delegati proporranno.

XI. Le fabbricerie delle cattedrali ed in generale quelle delle parrocchie dei capoluoghi de' dipartimenti e de' distretti non saranno visitate dai Delegati, quando i medesimi non

ne sieno incaricati per ispeciale commissione dal Ministro o dai Prefetti. I conti di cotesti stabilimenti si dovranno quindi entro il prefinito ordinario intervallo di tre mesi inoltrare direttamente alla superiore autorità coll'ordine prescritto nelle istruzioni 15 settembre 1807. Ogni altra fabbrica, comprese le fabbricerie delle frazioni aggregate ai comuni capoluoghi come sopra, dovrà essere visitata e sottoposta alla ispezione dei Delegati.

XII. La revisione dei Delegati dovrà propriamente portarsi sopra i soli conti del 1811. È però in facoltà dei medesimi, anzi è loro fatto dovere, di chiedere conto e di ampiamente investigare sopra l'amministrazione degli anni precedenti per tutto ciò che sia necessario o che giovi a conoscere lo stato dell'azienda, delle rendite, dei pesi, e dell'andamento dell'amministrazione in generale.

XIII. Sarà oggetto di speciale ricerca ed esame la contrattazione e conversione che sarà stata fatta di *rescrizioni* ottenute in parte di compenso di crediti liquidati, e ciò a norma e secondo l'intenzione della circolare ministeriale 18 marzo 1811.

XIV. Dove dal conto o dalle opportune ricerche praticate sull'amministrazione in generale del quinquennio precorso risultasse di alcuna fabbrica o di alcun fabbricere

prevalente, abuso che meritasse provvedimento singolare, dovranno i Delegati prescrivere il risarcimento o l' emendazione secondo che l' abuso notato si riferisca all' economia o alla disciplina. E se vi si renda necessario od opportuno l' intervento della superiore Autorità, dovranno farne oggetto di speciale rapporto al Prefetto, e se il caso sia grave, al Ministro direttamente.

XV. Che se dal conto apparisse essersi fatta alcuna spesa non permessa o eccedente la facoltà de' fabbricieri, quando non siasi incontrato debito, e se la spesa sia riconosciuta utile ed opportuna, i Delegati segneranno sul conto da inoltrarsi alla superiore Autorità, il loro parere per l' approvazione susseguente, onde metterla in regola. Avvertiranno però i fabbricieri che non debbano in seguito permettersi alcuna deviazione dalle norme fissate nelle istruzioni ministeriali.

XVI. È raccomandato ai fabbricieri di ordinare il rendimento de' conti in forma di *bilancio*. Però se, per cause legittime da giustificarsi, ciò non sarà fatto, i Delegati si contenteranno d' un *conto* qualunque, purchè da un esatto riasunto dello *scosso e pagato*, e dagli allegati giustificanti le esigenze e le spese e da ogni altra risultanza di fatto possano abbastanza conoscere lo stato dell' azienda, e con precisione raccoglierne le attività e passività rimanenti.

XVII. Anzi dispenseranno dalle regolarità di vero bilancio tutte quelle chiese, dove o per mancanza di persone capaci in luogo o per la poca entità della rendita stabile ed eventuale, non vi abbia comodo nè argomento di operazione complicata e difficile, prescrivendo per l'avanti come segue:

1.° Che vi sia tenuto un registro esatto e chiaro di tutti gl' introiti e di tutte le spese per ciascun anno.

2.° Che sia premesso al registro lo stato della chiesa attivo e passivo secondo i calcoli ordinarij.

3.° Che siano premesse al registro dello scosso e pagato d'ogni anno le attività o passività restate alla chiesa sopra l'amministrazione dell'anno precedente.

4.° Che il registro dell'anno corrente sia chiuso col riassunto così delle partite attive o passive derivate dall'anno precedente, come dell'introito e della spesa dell'anno, in modo che a colpo d'occhio si veda di quanto sia migliorato o deteriorato lo stato della chiesa.

5.° Se nel corso dell'anno, per qualunque siasi causa o circostanza, alcune delle rendite stabili calcolate nello stato attivo o alcuna delle spese fisse dedotte nello stato passivo sia del tutto cessata o sospesa o diminuita, se ne dovrà fare avvertenza nel chiudere il registro

annuale dello scosso e pagato. Anzi dovrà nel caso portarsene l'avvertenza in via d'osservazione dicontra alla rispettiva partita dello stato attivo e passivo premesso al registro, dove prima la detta rendita o spesa era stata posta in calcolo di attività o di passività.

XVIII. Prescrivendosi queste osservanze per la regolarità del registro e per la chiarezza del rendimento de' conti, sarà inoltre prescritto, siccome disciplina necessaria alle fabbricerie, che nessuna spesa sia fatta se non se con ordine segnato dal primo fabbriciero, e che ciascuna spesa debba essere giustificata dalla ricevuta relativa.

XIX. Sarà per l'avvenire dichiarato permettersi che per le spese non eccedenti le lire 100 sia data confidenza al primo fabbriciero, il quale colla sola sua ricevuta e colla relativa lista delle spese minute e varie da lui fatte giustificherà la conversione della somma complessiva che gli sarà stata o anticipata o compensata a questo fine dal corpo de' fabbricieri.

XX. I fabbricieri potranno, se il credono opportuno in caso speciale e di propria loro volontà, dare confidenza (nello stesso modo e collo stesso dovere di render conto) per le varie minute spese e per somma determinate complessivamente non mai maggiore di lire 100 al tesariere, al sagrista, se non sia idiota, ed

anco al paroco, se vi abbia necessità o convenienza di pregarlo d' ispezione sopra gli oggetti più famigliari a termini dell' art. 16 delle istruzioni 15 settembre 1807.

XXI. In generale per la regolarità dell' amministrazione e per la legittimità delle spese saranno richiamate le istruzioni ministeriali sopradette, facendosi dovere ai fabbricieri di procurarsele se mai non le avessero, e di seguirle religiosamente. Sarà inoltre fatto dovere ai medesimi di procurarsi notizia dei decreti e regolamenti relativi all' economia e disciplina delle fabbricerie, de' quali sarà cura di questo Ministero il farne edizione in apposito e breve *Manuale de' fabbricieri* da fornirsi vendibile nei dipartimenti. (*)

XXII. Avranno poscia i Delegati in questa occasione cura speciale di ordinare che sia tenuto dal segretario o dal cancelliere della fabbriceria, o meglio da uno de' fabbricieri che ne faccia le veci gratuitamente, il *repertorio* degli atti sottoposti al registro a termini dell' articolo 124 del decreto 21 maggio p. p., da presentarsi ogni trimestre entro i primi dieci giorni di gennajo, aprile, luglio, ottobre ai ricevitori del registro della loro residenza, siccome è detto al susseguente articolo 126.

(*) Il Manuale de' fabbricieri è stato stampato nell' anno 1812.

XXIII. In proposito del *repertorio* dovrà essere avvertito e raccomandato come segue :

1.° Ritenuto che i contratti d' affitto e simili debbono essere fatti registrare nel termine di quindici giorni dall' ottenuta superiore approvazione , di questi atti stessi dovrà farsi indicazione nel *repertorio* da tenersi in uno o in più fogli di carta bollata analogamente disposti nella forma prescritta dal citato articolo , e che per chiarezza si aggiunge a queste istruzioni.

2.° In questo *repertorio* non debbono segnarsi gli atti interni d' amministrazione che non hanno rapporto a persona estranea allo stabilimento , ma quegli atti soltanto i quali per l' effetto che avessero di trasferire proprietà, usufrutto o godimento di beni immobili , sono sottoposti alla registrazione.

3.° Gli atti interni di amministrazione saranno segnati nel registro o libro comune in carta semplice non bollata , dove si notano in generale le deliberazioni della fabbrica.

4.° Però quelle deliberazioni che saranno fatte in concorso de' particolari saranno portate sul *repertorio*, e nondimeno saranno considerate siccome semplici atti di scrittura privata , e basterà che sieno registrate , quando se ne debba fare o permettere uso in atto pubblico ,

siccome è detto all' articolo 93 del prelodato reale decreto 21 maggio, che dee in ogni altra parte bene conoscersi dalle fabbricerie per l' opportuna osservanza.

XXIV. Finalmente i fabbricieri dovranno in questa circostanza fornire ai Delegati le opportune giustificazioni dello stato attivo e passivo, detto più sopra all' articolo VII § 2 a doversi premettere al conto, affinchè i Delegati possano raccogliere in prospetto gli stati compendiali di tutte le chiese da rassegnarsi a questo Ministero nella forma che sarà poscia indicata, a complimento e giustificazione della compilazione sommaria eseguitane giusta la circolare 20 marzo 1810.

Milano, 18 dicembre 1811.

PEL MINISTRO ASSENTE,

Il Segretario generale,

C. GIUDICI.

(196)

C I R C O L A R E

A I P R E F E T T I .

28 dicembre 1811.

*Come i boschi degli stabilimenti devono essere
sotto la dipendenza dei Conservatori.*

Dovendo formarsi lo stato generale de' boschi dai Conservatori appositi istituiti col decreto di S. A. I. 5 giugno p. p., e dovendo per l' art. 4 del precedente decreto 27 maggio richiamarsi in deposito presso l' amministrazione generale tutti i disegni, le mappe, le descrizioni e qualsivoglia carta concernente i boschi degli stabilimenti pubblici sottoposti per l' articolo 2 allo stesso regime de' boschi nazionali; è d' uopo vi siano particolarmente invitati gli amministratori delle mense, de' capitoli possidenti beni stabili, de' seminarj, delle chiese cattedrali, parrocchiali e succursali, e finalmente i beneficiati individui, onde non solo si prestino alle ricerche, ma ben anzi spontaneamente rimettano ai Conservatori, ispettori e sottispettori le mappe e le carte soprindicate.

E perchè tutti, quanti sono i sopraddetti amministratori o investiti del godimento di rendite in boschi, restino avvertiti del loro dovere, tornerà bene che l' avviso ne sia loro fatto

pervenire per mezzo dei podestà o sindaci comunali immediatamente presenti, de' quali al tempo stesso gioverà eccitare la sorveglianza sopra i tagli abusivi de' boschi o delle piante che alcuno per avventura si permettesse, contro il divieto già prima dichiarato per la circolare ordinanza di questo Ministero 1.º aprile 1806, e contro le speciali disposizioni del prelodato decreto 27 maggio e le discipline d' esecuzione prescritte nel successivo decreto 5 giugno.

Quindi è data cura ai signori Prefetti di adempiere per questo modo alle superiori vedute con opportuna promulgazione di ordini relativi, di cui renderanno pure consapevoli i Delegati ministeriali colla comunicazione di questa stessa circolare, onde all' uopo concorrano a procurare l' osservanza del nuovo regolamento in ogni parte.

Aggiungeranno in questa circostanza i signori Prefetti, per direzione degli amministratori e de' prebendati rispettivi, che i soli boschi esistenti in recinto chiuso presso le case d' abitazione de' prebendati sono eccettuati dal regime speciale dell' amministrazione de' boschi.

Ogni altro aggregato di piante vi è sottoposto, qualunque ne sia l' estensione e la qualità.

E ciò s' intende, salvo il diritto degli stabilimenti e de' prebendati al prodotto, essendo pei citati regolamenti e poscia per decreto

(198)

speciale di S. A. I. del giorno 28 settembre p. p., determinato che l'amministrazione faccia vendita o rilascio in natura dei tagli e delle piante a profitto loro, dedotte le sole spese da compensarlesi nella misura prescritta col prelodato decreto egualmente pei boschi tutti dei comuni e degli stabilimenti.

PEL MINISTRO ASSENTE,

Il Segretario generale,

G. CIUDICI.

C I R C O L A R E

AI PREFETTI, VICEPREFETTI E DELEGATI.

30 dicembre 1811.

*Che dichiara comprendersi nella categoria
de' frutti civili ogni sorta di fitto.*

Per dirigere con sicura norma i Delegati nella attribuzione dei frutti beneficiarij diversi agli eredi de' defunti beneficiati, al Monte Napoleone depositario delle rendite vacanti e ai nuovi provvisti, giova avvertirli che i fitti di qualunque sorta, in danari o in generi si vogliono considerare ed attribuire conseguentemente siccome frutti civili, essendo ciò dato

ad intendere per la generalità dell' art. 584 del Codice Napoleone (*).

Quanto alle decime che si levano sopra i generi maturi all'atto del raccolto, se coteste non sono affittate, per la quale circostanza diverrebbero frutti *civili*, si debbono considerare siccome frutti *naturali*, essendone la natura, la quantità e l'epoca della percezione determinata dal prodotto e dal raccolto di fatto.

PEL MINISTRO ASSENTE,

Il Segretario generale .

G. GIUDICI.

(*) Ciò s'intende per quelle produzioni del suolo che si cedono al colono o all'affittuario, mediante certo convenuto fitto in danari o in generi. Quanto però a que' frutti dello stesso fondo affittato, i quali sono riservati al padrone *in natura* o detti divisibili tra il padrone e l'affittuario o colono, come sarebbe la foglia de' gelsi, l'uva, il frutto degli alberi diversi, questi rimangono nella condizione di frutti naturali che divengono proprietà di chi li coglie maturi.

Vedi la circolare 21 dicembre 1812.

C I R C O L A R E

A I P R E F E T T I .

18 gennajo 1812.

Che prescrive le norme colle quali, passando in amministrazione degli agenti della cassa d'ammortizzazione le mense vescovili vacanti per decreto 13 settembre 1811 di S. A. I., si debbano mantenere ed esercitare i diritti della tutela.

Essendo piaciuto a S. A. I. di determinare con decreto 13 settembre 1811, che la cassa d'ammortizzazione amministri per mezzo de' suoi agenti le mense vescovili vacanti, e ne percepisca le rendite a mente dei reali decreti 29 ottobre 1809, 25 aprile 1810 e 27 aprile 1811, sono state date da questo Ministero disposizioni di conformità, perchè al cadere del 1811 gli amministratori attuali delle mense vacanti ne facessero cessione agli agenti suddetti, rendendo i conti di loro gestione al Ministero dal quale n'ebbero commissione, onde essere in concorso della Prefettura del Monte Napoleone liberati dall'assunta responsabilità.

Provvedendo nel tempo stesso al modo di combinare nel nuovo sistema amministrativo l'azione della permanente tutela ministeriale

sopra i patrimoni delle mense coll'azione transitoria di agenti commessi dalla suddetta Prefettura per la semplice amministrazione temporaria, si è proposto di ottenere l'intento mediante accordo nelle cautele e pratiche comprese negli articoli seguenti, i quali pienamente ammessi dal signor Consigliere Prefetto del Monte Napoleone con assenso di S. E. il signor Conte Senatore Ministro delle finanze, e fatti già conoscere ai Direttori demaniali ed Intendenti con circolare 14 corrente, si danno per norma ai Prefetti dipartimentali incaricati di procurarne l'osservanza di concerto coi Direttori ed Intendenti suddetti ed in dipendenza da questo Ministero.

Egli è dunque convenuto e stabilito come segue:

1.° Le mense vescovili vacanti, o che verranno a rendersi vacanti dopo il primo gennajo 1812, sono prese in amministrazione dagli agenti nominati dal Prefetto del Monte Napoleone, i quali ne amministrano e ricevono le rendite per la cassa d'ammortizzazione depositaria.

2.° L'atto relativo della presa di possesso in custodia ed amministrazione delle mense che si renderanno in appresso vacanti è commesso agli agenti amministratori in concorso di persona d'ufficio delegata dal Ministro pel Culto, la quale per l'interesse della mensa

interviene agli atti di sequestro ed alla formazione degl' inventarj, onde riconoscere ed assicurare gli effetti della mensa stessa di qualunque natura, sieno mobili, sieno scorte o altri qualunque.

3.° Gli agenti amministratori procedono agli atti regolari suddetti e simili colle norme prescritte dalle istruzioni generali del Ministero pel Culto, per ciò che riguarda i crediti e debiti del promosso o defunto Prelato verso il vacante o verso la mensa.

4.° La cura degli episcopj e degli archivj delle mense è confidata a persone commesse o aggradite dal Ministro pel Culto, le quali però si prestano ad ogni ricerca degli agenti amministratori, e loro ne rispondono per tutto ciò che interessa l'amministrazione in vacanza. Le stesse persone egualmente rispondono al Ministero per ciò che interessa lo stato o l'uso stabile degli episcopj.

5.° Lo stato degli episcopj stessi e delle fabbriche in genere della mensa e dei fondi, in quanto se ne debba dar debito di restauro o di risarcimento a chi rappresenta il promosso o defunto titolare, è riconosciuto pure in concorso di perito commesso dal Ministro pel Culto o avente per espressa dichiarazione la sua confidenza.

6.° Quindi i restauri o risarcimenti dovranno senza ritardo eseguirsi a carico dei

rappresentanti il defunto o promosso titolare, o sia che i medesimi si assumano di farli eseguire a loro spese, o sia che mediante convenzione di somma determinata da contribuirsi all'intento, se ne dia cura all'amministrazione della mensa vacante. La collaudazione ne sarà poscia fatta da chi ne avrà fatta la perizia o vi sarà concorso come sopra.

7.° Le spese fisse e casuali del periodo della vacanza, dovendo essere determinate da S. A. I., sarà cura degli agenti amministratori, sentiti i vicarj capitolari per ciò che riguarda l'amministrazione spirituale della diocesi e gli oneri di culto in genere infissi alle mense individue, il fornirne gli elementi al *budget* preventivo, che, dietro le osservazioni del Prefetto del Monte, è riservato al Ministro pel Culto di redigere e di subordinare alla superiore approvazione.

8.° In tutto l'andamento dell'amministrazione sono permesse agli agenti della cassa di ammortizzazione, in dipendenza del Prefetto del Monte Napoleone, tutte le azioni transitorie, l'effetto delle quali cade sulle rendite vacanti, e si contiene entro il periodo della vacanza senza conseguenza pel tratto avvenire. Ben altrimenti, per tutto ciò che possa toccare lo stato della mensa e l'interesse de' successori, gli agenti nulla si permetteranno, se il Prefetto

del Monte non ne abbia o prima ottenuto l'assenso o successivamente riportata l'approvazione del Ministro pel Culto, al quale appartiene la tutela del patrimonio.

9.° Fra gli oggetti a cui si riferisce l'articolo precedente, si comprendono singolarmente gli affitti in danaro duraturi oltre un anno. Cotesti e tutti gli altri contratti dovranno essere preparati in concorso del Ministero tutorio, e, dietro le pratiche d'ordine eseguite dagli agenti amministratori sulla proposizione del Prefetto del Monte, dovranno dal Ministro pel Culto essere approvati o inoltrati alla superiore approvazione, quando per la natura del contratto ne sia fatta riserva al Governo.

10.° Ogni pratica e trattativa con estero Governo relativamente ad oggetti cadenti sotto il diritto della sovranità territoriale immediata del luogo dove esistono fondi, titoli o ragioni delle mense, è riservata al Ministro pel Culto.

11.° Al Ministro pel Culto è parimente riservato l'investire, dopo la sovrana placitazione, il nuovo provvisto nelle temporalità della mensa coll'intervento ed in concorso dell'agente amministratore operante in nome della Prefettura del Monte per gli oggetti di suo istituto e pel formale rilascio del patrimonio e degli effetti.

12.° Gli agenti amministratori sono tenuti egualmente risponsabili, così al Ministero pel

Culto come alla cassa d'ammortizzazione, della loro gestione, secondo i diversi rapporti della medesima ad azioni transitorie o di effetto permanente.

13.° Queste norme sono applicate all'amministrazione delle mense attualmente vacanti, in quanto alcune delle relative pratiche non si trovino adempiute, o in quanto ne ricorra il bisogno in progresso.

BOVÁRA.

CIRCOLARE

AI VESCOVI.

4 febbrajo 1812.

Che richiama i fondi raccolti dalla questua per Terra Santa a monsignor Vicario capitolare di Milano, onde passino con sola cambiale ai luoghi santi.

Perchè si adempia a ciò che il Governo si è proposto, dirigendo con certe norme la questua per Terra Santa, siccome reca la circolare 26 marzo 1811 di questo Ministero, ho creduto opportuno di secondare il desiderio espressomi

da varj Prelati, pregando questo monsignor Vicario capitolare di Milano a ricevere ed a confidare al depositario per questa archidiocesi le somme raccolte nelle altre, ciascuna delle quali essendo per sè sola piccola, difficilmente si potrebbe con sicurezza farne rimessa dove è destinata dalla pietà de' fedeli offerenti.

Sarà quindi cura de' rispettivi signori Ordinarij il far tenere la somma riunita dalle questue del 1811, ed in appresso quella che verrà raccolta nella prossima quaresima al prelodato monsignor Vicario, il quale s'incarica della procurazione di ciascuno, perchè si ottenga nelle vie regolari l'intento di far pervenire la limosina in Terra Santa.

BOVARA.

Decreto di S. A. I. che prescrive norme interinali per la liberazione de' beneficj semplici patronali. ()*

Estratto degli originali della Segreteria di Stato.

Dal palazzo reale di Milano, 22 febbrajo 1812.

N A P O L E O N E ,

IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D' ITALIA,
PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO
E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vicerè d' Italia,
Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato
dell' Impero Francese :*

Non volendo in pendenza delle disposizioni date con nostro rescritto 17 febbrajo corrente ritardare ai patroni ed al Monte Napoleone il favore loro accordato nell' articolo 12 del reale decreto 25 aprile 1810,

In virtù dell' autorità delegatagli da S. M. I. R.

DECRETA:

Art. 1. Nel fissare il valore de' beni affetti ai canonici e ad altri beneficj di giuspatronato cadenti sotto l' articolo del reale decreto 25

(*) Vedi il rescritto 17 corrente inserito nella circolare 20 settembre.

aprile 1810, si dedurranno come pesi, oltre l'imposta prediale, i livelli, le annualità, le prestazioni e gli obblighi tutti incumbenti ai detti canonici e beneficj, tanto a favore de' comuni e della beneficenza pubblica quanto dei privati.

2. Quanto alle messe, se ne dedurrà *per ora* il capitale in via di deposito ne' modi e per gli effetti portati dal seguente articolo 6.

3. Il capitale de' pesi deducibili dal valore de' beni è calcolato in ragione del 5 per cento.

4. Se i pesi sono a favore de' comuni o della beneficenza ed istruzione pubblica, il capitale corrispondente sarà impiegato presso il Monte Napoleone ne' modi seguenti a scelta del patrono, cioè o mediante la cessione alla cassa d'ammortizzazione di una quantità di beni del beneficio pel valore corrispondente al capitale di essi pesi, nel qual caso la cassa d'ammortizzazione fornirà per l'adempimento de' medesimi una rendita in ragione del cinque per cento sul Monte Napoleone presa sul fondo delle rendite delle quali essa cassa è proprietaria, o vero mediante l'investimento sul Monte Napoleone del capitale ne' modi portati dai decreti 12 gennajo e 4 agosto 1807.

5. Quando i pesi siano a favore di privati, il capitale si prededurrà a favore del patrono, che riterrà i beni coll'obbligo di soddisfare ai relativi pesi.

6. Il capitale corrispondente all' importare delle messe sarà depositato sul Monte Napoleone ne' modi stessi prescritti all' art. precedente. La rendita sul Monte Napoleone rappresentante il capitale di esse messe, che venisse a rimanere libera in tutto o in parte in seguito alla determinazione che verrà presa a termini del citato nostro rescritto 17 febbrajo corrente, cederà per tre quarti a profitto del patrono e per un quarto alla cassa d'ammortizzazione.

Pendente detta determinazione, la rendita pei tre quarti sarà pagata al patrono e per l'altro quarto alla cassa d'ammortizzazione.

7. Eleggendo il patrono di pagare il quarto del valore dei beni in rendite sul Monte Napoleone, saranno queste regolate al valore stesso per cui sono ricevute nel prezzo delle affrancazioni a termini dell' articolo 32 del decreto 12 gennajo e dell' articolo 26 dell' altro del 4 agosto 1807, senz'obbligo alcuno al patrono di pagare il quinto in danaro.

8. I Ministri delle finanze, dell' interno e pel culto sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell' esecuzione del presente decreto che non sarà stampato.

EUGENIO NAPOLEONE.

Pel Vicere,

Il Consigliere Segretario di Stato,

A. STRIGELLI.

*Estratto della lettera del signor Conte Consigliere
Segretario di Stato del giorno 4 marzo 1812 a
schiarimento degli articoli 1 e 4.*

A schiarimento degli articoli 1 e 4 del decreto 22 febbrajo scorso, S. A. I. il principe Vicerè con rescritto di jeri ha dichiarato che non avvi alcun dubbio che sotto nome di pesi inerenti ai beneficj soppressi, si comprendono tutti quelli verso i terzi, nel di cui numero sono le parrocchie e gli altri istituti conservati col reale decreto 25 aprile 1810.

A. STRIGELLI.

C I R C O L A R E

AI PREFETTI, VICEPREFETTI E DELEGATI.

29 febbrajo 1812.

Che dichiara non doversi esigere tassa proporzionale di registro per gli atti di possesso e d'investimento de' beneficj.

Avendo meco convenuto S. E. il signor Conte Senatore Ministro delle finanze non doversi esigere la tassa proporzionale di registro per gli atti di possesso e d'investimento delle

(211)

temporalità beneficiarie, ne ha date istruzioni alla Direzione generale del demanio, perchè i conservatori siano avvertiti di non esigere d'ora in avanti per simili atti che il diritto di una lira.

BOVARA.

Vedi la circolare 18 luglio per la tassa de' titoli d'ordinazione costituiti con rendita patrimoniale.

CIRCOLARE

AI PREFETTI, VICEPREFETTI E DELEGATI.

23 aprile 1812.

Che annuncia il sussidio straordinario di lire 415000 concesso con decreto 10 corrente di S. A. I. ai parrochi più poveri di tutti i dipartimenti.

Sua Altezza Imperiale con grazioso decreto del giorno 10 corrente si è degnata di assegnare l'egregia somma di lire 415000 per darne sussidio nel 1812, da distribuirsi per cura di questo Ministero, ai parrochi più poveri e singolarmente a quelli di montagna.

Proponendomi di prendere norma, per conoscere la condizione di ciascun parroco, dagli stati rimessimi dalle commissioni dipartimentali, dietro i quali verrà poscia determinato il supplemento stabile alle congrue deficienti dalle lire 500, conviene che le commissioni, dove non abbiano compiuto il lavoro sopra tutti i circondarj delle delegazioni, si affrettino a compierlo, siccome già prima ne sono state richieste.

Indipendentemente da ciò che mi possa risultare dagli stati suddetti, gradirò che se vi abbiano parrochi o parrocchie meritevoli di speciale riguardo per circostanze singolari di povertà e di situazione, i signori Prefetti me ne forniscano un prospetto colle opportune osservazioni.

E singolarmente fra i parrochi poveri mi si faranno conoscere coloro i quali si sono resi più benemeriti della causa pubblica, promovendo efficacemente l'osservanza delle leggi e cooperando con zelo alle autorità costituite in oggetti interessanti il servizio del Sovrano ed il bene dello Stato.

Ciò raccomando egualmente agli Ordinarij diocesani con apposita circolare.

I signori Prefetti, Viceprefetti e Delegati animeranno la fiducia de' parrochi poveri divulgando anticipatamente il grazioso favore di S.

A. I., ed assicurando che i singoli beneficiati saranno poscia avvertiti della somma rispettivamente loro assegnata in sussidio, e dell'epoca nella quale verrà loro pagata ne' dipartimenti.

B O V A R A .

C I R C O L A R È

A I V E S C O V I .

23 aprile 1812.

*Sopra l' anzidetto sussidio straordinario
conceduto ai parrochi poveri.*

Ho la compiacenza di annunciare ai signori Ordinarij diocesani che S. A. I. sollecita di premettere allo stabile provvedimento, assicurato ai parrochi poveri col reale decreto 21 dicembre 1807 e 25 aprile 1810, anticipato straordinario favore, siccome li volle già beneficiare nel 1809 colla distribuzione di lire 200000, così ha voluto esser liberale in loro sussidio nel 1812, assegnando a quest'uopo l'egregia somma di lire 415000 da ripartirsi per cura di questo Ministero sopra i più poveri e singolarmente sopra quelli di montagna.

Quantunque a farmi conoscere il bisogno possano bastare gli stati delle parrocchie povere diligentemente raccolti dalle commissioni dipartimentali, pure io terrò conto ancora di quelle notizie che l' informata prudenza de' signori Ordinarij sappia fornirmi sopra i parrochi e sopra le parrocchie meritevoli per circostanze speciali di singolare riguardo. Potranno quindi presentarmene un prospetto colle opportune loro osservazioni, e colla indicazione del rispettivo dipartimento.

Fra i parrochi poveri intendo pure mi si debbano con distinzione ricordare i nomi dei più benemeriti per zelo pastorale e per saggia condotta politica.

Dell' uno e dell' altro merito possono esser garanti i Prelati, i quali vegliando sopra ciascuno, facilmente conosceranno lo spirito del quale sono animati nell' uno e nell' altro rapporto.

E siccome i Prelati stessi coll'istruzione, colla direzione e coll' esempio sogliono adoperarsi per ispirare ai loro parrochi sincero zelo primieramente per la religione e poscia per gli interessi dello Stato, nel quale è posta la chiesa, così sapranno anche apprezzare lo studio che ciascuno di essi reca a promuovere colla pietà e col buon costume l'osservanza delle leggi eziandio, osservanza che determinata dalla

coscienza e dal sentimento esprima il leale e divoto attaccamento dei popoli al più grande fra i Monarchi.

I parrochi protetti e beneficati da un tanto Sovrano, e dall'ottimo Principe che lo rappresenta, vi debbono essere molto più fortemente condotti dalla riconoscenza. E tanto più il debbono quanto più facilmente il possono, siccome quelli che sono posti frammezzo ad ogni classe di persone, fatti depositarj dei più gelosi segreti delle coscienze, costituiti istruttori ed esortatori de' fedeli, investiti finalmente di carattere che ispira confidenza e venerazione.

La circostanza di proclamare un tratto insigne della Sovrana beneficenza mi ha fatto scorrere in questi cenni sopra il dovere importantissimo che hanno i sagri ministri di servire al Sovrano ed allo Stato, mentre adempiono alle funzioni del divino loro istituto.

Questa veduta ella è, non dubito, presentissima ai Prelati, e questa ne guida il severo discernimento nella scelta de' parrochi e nella autorizzazione de' subalterni cooperatori, confessori e predicatori, e quindi l'attenta cura nel sorvegliarne l'esercizio.

Sarà lode ai medesimi, se non tralascieranno di ripeterne in ogni incontro l'esortazione ai parrochi, onde far loro sempre meglio conoscere, quanto sia proprio dello zelo religioso il

rendere i popoli affezionati al Sovrano ed alla pubblica causa, ed il condurli all'obbedienza volonterosa, pronta ed esemplare per comune grande vantaggio.

BOVARA.

CIRCOLARE

AI PREFETTI, VICEPREFETTI E DELEGATI.

24 aprile 1812.

Appendice alla circolare 10 giugno 1811 per garantire i risarcimenti ai fondi beneficiarj, quando il beneficiato è promosso.

Con circolare 10 giugno 1811 è stato provveduto a garantire l'indennità de' beneficj residenziali resi vacanti per la promozione dei titolari ad altro beneficio, in quanto i promossi ne abbiano debito di restauri alle case e di risarcimento ai fondi.

Ora essendomi rappresentato il bisogno di assicurare pur anco, in modo che non possa venir meno, il pagamento che debba stare a carico dei parroci promossi verso gli economi spirituali della parrocchia lasciata vacante,

dichiaro che le stesse cautele ivi prescritte si intendono estese al debito egualmente sacro e più urgente che loro ne sia aggiudicato per questo titolo, secondo le norme segnate nella circolare 15 marzo 1809.

In oltre a rendere efficace il provvedimento rapporto ai restauri o risarcimenti come sopra, mi giova avvertire che il Ministero si riserva di costringervi all'uopo i promossi beneficiati col sequestro eziandio delle rendite che il medesimo per l'articolo 9 del decreto governativo 30 giugno 1804 è autorizzato ad ordinare contro i malversatori de' patrimonj tutelati, e che non potendosi portare sopra i dimessi beneficj è giusto e necessario che si porti equivalentemente sopra i beneficj ai quali sono stati promossi.

E poichè in questa circostanza ho dovuto far cenno della circolare 15 marzo 1809, soggiungo in proposito che se i Delegati intendono valersi del favore ivi espresso all'articolo 1.º, per chiedere sovvenzione ai cassieri del demanio o delle intendenze, onde pagare i carichi dei beneficj venuti in loro amministrazione, avranno dovere di compensarne la cassa dentro sei mesi al più tardi sopra le rendite degli stessi beneficj.

C I R C O L A R E

A I P R E F E T T I .

18 luglio 1812.

*Che dichiara la tassa di registro da pagarsi
per la costituzione de' titoli patrimoniali.*

Non essendo esentati, a termini della circolare 29 febbrajo, dalla tassa proporzionale di registro se non se gli atti di possesso e d'investimento de' beneficj parrocchiali e canonicali, giova ch' ella sia particolarmente istruita di ciò che riflette le costituzioni de' titoli patrimoniali, le quali considerandosi come donazioni, si tassano colla norma dell' articolo 146 del reale decreto 21 maggio 1811, formandosene il capitale colla rendita dieci volte moltiplicata. Che se la costituzione del patrimonio abbia luogo in linea retta discendentale, o vero che lo stesso chierico se lo costituisca colla sua proprietà, in questi casi l'atto non è soggetto se non se al diritto fisso di una lira.

Di queste norme è data comunicazione ai signori conservatori del registro con circolare 15 corrente del signor Consigliere di Stato Director generale del demanio e diritti uniti.

B O V A R A .

CIRCOLARE

AI PREFETTI, VICEPREFETTI E DELEGATI.

20 agosto 1812.

Che prescrive il modo col quale si debba invocare la determinazione dell' assegno da provisionalmente conservarsi alle parrocchie iscritte sul Monte Napoleone.

Quando si rendano vacanti parrocchie, le quali abbiano assegno sulla cassa d'ammortizzazione o rendita iscritta sulla cassa di garanzia, perchè sia determinato secondo la mente Sovrana, se ed in quale misura il pagamento ne debba essere continuato in vacanza ed al nuovo provvisto, è prescritto come segue:

1.° I Delegati in questi casi dovranno sollecitamente rappresentare al Ministero che il beneficio vacante individuo trovasi nella circostanza di avere tutta o parte della dotazione in assegni o rendite come sopra.

2.° Il rapporto sarà corredato dello stato del beneficio, onde possa essere conosciuto se e per quale eccesso la rendita fissa della parrocchia fra beni stabili ed assegni o rendite come sopra superi le lire 500 annue.

3.° Dietro la decisione ministeriale l'assegno o la rendita avrà corso ne' modi anteriormente praticati in vacanza, ed alla nuova provvista in quella misura che sarà provvisionalmente determinata fino alla sistemazione.

4.° In questa circostanza dovranno i Delegati notificare al Ministero il nome del defunto o promosso paroco, indicando l'epoca della morte o dell'abbandono della parrocchia a termini della circolare 16 giugno 1809, onde il Ministero possa liquidare le loro competenze sopra l'assegno o la rendita prima in corso, le quali competenze saranno pagate dal Monte Napoleone dietro la liberazione che i Delegati avranno fatta ai rappresentanti il defunto o al promosso di ogni debito che avessero pei titoli contemplati nelle circolari 15 marzo 1809, 10 giugno 1811 e 24 aprile 1812.

BOVARA.

C I R C O L A R E

A I P R E F E T T I .

I settembre 1812.

Che fa loro dovere di presentare all' approvazione del Ministero ogni decisione o determinazione di massima.

Perchè i signori Prefetti possano con sicurezza ed uniformità procedere all' esecuzione de' decreti e regolamenti superiormente emanati negli oggetti dipendenti dalle attribuzioni di questo Ministero, giudico necessario che se per la pratica applicazione la loro prudenza si avvisi di dovere interpretare con qualche dichiarazione di massima la mente superiore o di prescrivere generali discipline subalterne o in qualunque siasi modo di emettere alcun provvedimento di generale osservanza, aggiungendo qualche spiegazione o norma particolare per le circostanze speciali del dipartimento, ne debbano prima riferire al Ministero per esame ed approvazione, onde i provvedimenti ne sieno e più maturati e più fermi per la ministeriale autorità.

B O V A R A .

C I R C O L A R E

AI PREFETTI, VICEPREFETTI E DELEGATI.

20 settembre 1812.

Che comunica il rescritto 17 febbrajo di S. A. I. per la notificazione de' beneficj, delle cappellanie. e de' legati, e ne prescrive il modo.

Volendo S. A. I. conoscere le rendite applicate alla celebrazione di messe nelle chiese tutte aperte al pubblico culto nel regno, ne ha commessa con rescritto 17 febbrajo p. p. la cura a questo Ministero in concorso del Ministero delle finanze.

Presi quindi i necessarj concerti con S. E. il signor Conte Senatore Ministro delle finanze, le trasmetto le *module*, sopra le quali debbono richiamarsi con uniformità, e quindi rassegnarsi ai due Ministeri le relative notificazioni colle norme seguenti:

1.° Le *module* saranno spedite a tutti i parrochi e fabbricieri, i quali dovranno d'accordo applicarsi alla verificaione delle rendite, e ne segneranno del loro nome le notificazioni.

2.° Le notificazioni si faranno in duplicato, onde siano contemporaneamente fornite ai due Ministeri.

3.° Della prima modula che comprende le indicazioni sommarie e preliminari basterà un solo duplicato per ciascuna chiesa esistente nel circondario delle parrocchie rispettive.

4.° Delle altre module ne saranno fornite in duplicato altrettante copie ai parroci e ai fabbricieri, quante possano bastare a notificare a parte a parte con modula apposita ciascun beneficio, ciascuna cappellania manuale, ciascun legato della chiesa.

5.° I Prefetti avranno cura di farne larga distribuzione ai Delegati, perchè non ne manchi al bisogno.

6.° Le notificazioni saranno scritte colla maggiore possibile nitidezza sopra le stesse module stampate, segnandosi la risposta di contro alla dimanda con precisione.

7.° Sarà raccomandata alla religione dei parroci e de' fabbricieri la maggiore possibile esattezza nel calcolo delle rendite e dei pesi, che basterà nondimeno sia approssimativo, se manchino i dati per la precisa valutazione ed indicazione.

8.° I Delegati avranno cura di diramare e riunire ordinatamente le *module* raccolte dai parroci e dai fabbricieri del loro circondario, e di trasmetterle unite ai signori Prefetti, i quali non le innoltreranno, se non se quando le notificazioni di tutto il dipartimento siane compiute.

9.° Ottenute le notificazioni come sopra, parrocchia per parrocchia, chiesa per chiesa, titolo per titolo, ne formeranno un riassunto sommario indicativo, e ne trasmetteranno con esso la collezione intiera egualmente a questo Ministero ed alla Prefettura del Monte Napoleone.

Le module saranno fornite gratuitamente dalla stamperia reale per mezzo de' suoi corrispondenti in ogni dipartimento.

Si raccomanda allo zelo ed alla diligenza dei signori Prefetti, Viceprefetti e Delegati l'importante operazione, onde sia e bene e presto compiuta per adempiere alle viste superiori.

B O V A R A.

M O D U L A

Per l'indicazione delle chiese nelle quali esistono canonici e beneficj semplici patronali, cappellanie manuali, legati semplici da notificarsi sopra module speciali dai parrochi e dai fabbricieri delle chiese medesime.

INDICAZIONI

RISPOSTE.

CHE SI DIMANDANO.

- 1.° Comune e frazione di comune dove esiste la chiesa.
- 2.° Caratteristico della chiesa, se parrocchiale o succursale, od oratorio sussidiario.
- 3.° Intitolazione precisa della chiesa, indicandosi le varie intitolazioni che siano in uso.
- 4.° Circostanza speciale di patronato laico o ecclesiastico.
- 5.° Indicazione delle chiese che non hanno nè beneficj, nè cappellanie, nè legati.
- 6.° Indicazione sommaria per semplice titolo de' canonici e de' beneficj, delle cappellanie e de' legati che si descriveranno poscia estesamente nelle module speciali A, B, C.

CHIESA DI

MODULA A

*Per la notificazione de'canonicati e de'beneficj
semplici patronali.*

INDICAZIONI DIMANDATE.

RISPOSTE.

1.° Intitolazione del cano-
nicato o beneficio.

2.° Se vacante o provvisto.

3.° Indicazione della fami-
glia patrona, o del comune o
stabilimento patrono.

4.° Rendita netta approssi-
mativa del beneficio.

5.° Numero delle messe ob-
bligate sul beneficio.

6.° Rendita impiegata ogni
anno nell' adempimento del-
l' onere.

7.° Se l' onere sia supplito,
o dispensato, o inadempito,
e per quale causa.

ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI.

CHIESA DI

MODULA B

*Per la notificazione delle cappellanie manuali
e dei legati che hanno rendita speciale.*

INDICAZIONI DIMANDATE.

RISPOSTE.

1.° Intitolazione della cappellania.

2.° Se patronale di famiglia, di comune, di stabilimento, o se della chiesa.

3.° Se data in titolo, o amministrata per la chiesa.

4.° Rendita netta approssimativa della cappellania, o del patrimonio del legato.

5.° Numero di messe obbligate, se determinato, o se detto da determinarsi a misura della rendita eventuale.

6.° Rendita applicata all'adempimento dell'onere.

7.° Sopravanzo libero della rendita intiera della cappellania o del legato.

8.° Se l'onere sia supplito, o dispensato, o inadempito, e per quale causa.

9.º Se la rendita sia in corso
o sospesa, o altrimenti appli-
cata, o di non facile esigenza
o cessata, e per quale causa.

OSSERVAZIONE.

CHIESA DE

M O D U L A C

Per la notificazione di altri legati semplici.

INDICAZIONI DIMANDATE.

RISPOSTE.

1.° Intitolazione speciale del legato.

2.° Numero delle messe da celebrarsi per conto del legato.

3.° Somma annua pagata dalla chiesa per l'adempimento del legato, se posto a suo carico.

4.° Somma annua dovuta alla chiesa pel legato da privata famiglia o da stabilimento (da indicarsi).

5.° Se il legato sia in corso, o dispensato, o sospeso per fatto, o di non facile esigenza, o controverso in diritto, o cessato, e per quale causa.

OSSERVAZIONI

Sopra il bisogno del clero parrocchiale o della chiesa, o sopra altre circostanze che possano meritare di essere conosciute.

AVVERTIMENTI.

1.° Le risposte si segheranno con precisione e con nitidezza dicontra alle dimande.

2.° Si farà un duplicato delle risposte medesime sopra una *modula dupla*.

3.° Ciascun beneficio, ciascuna cappellania, ciascun legato dovrà notificarsi a parte sopra l'apposita *modula speciale*.

4.° Le notificazioni sopra le *module speciali* si faranno parimente in duplicato.

5.° In fronte a ciascuna *modula speciale* si annoterà l'indicazione della chiesa col comune e col caratteristico.

6.° Le notificazioni si faranno con tutta l'esattezza possibile; ma premendo la sollecitudine, se mancano i dati precisi, le notizie si caveranno dai documenti o dai registri della chiesa con calcoli di approssimazione.

7.° Ciascuna *modula* sarà sottoscritta dal parroco e dal primo fabbriciere.

8.° Se non bastano le *module* rimesse, dovranno chiedersene altre copie ai Delegati dai quali saranno fornite senza spesa.

9.° I parroci e i fabbricieri avranno cura soltanto di mantenere indenni i Delegati dalle spese di corrispondenza.

10.° La notificazione dovrà essere rimessa al Delegato dentro quindici giorni al più tardi dalla ricevuta delle *module*.

(231)

C I R C O L A R E

A I V E S C O V I .

20 ottobre 1812.

*Che annuncia l' avvenuta morte di S. E. il signor
Conte Bovara, di chiara memoria, e le esequie
stabilite pel giorno 29.*

Il giorno 29 corrente è destinato alle solenni esequie di S. E. il signor Conte Giovanni Bovara Senatore Ministro pel Culto, mancato di vita per colpo improvviso acerbissimo nella notte precedente al giorno 13.

Il nome dell' illustre magistrato che tanto desiderio ha lasciato di sè, ne ricorda senza altro elogio i meriti insigni che il fanno degno de' pietosi suffragi del clero.

IN MANCANZA DEL MINISTRO,

Il Segretario generale,

G. GIUDICI.

C I R C O L A R E

AI PREFETTI, VICEPREFETTI E DELEGATI.

21 dicembre 1812.

Che reca diverse avvertenze ai Delegati, singolarmente sulle sementi da compensarsi ai beneficiati antecessori.

Eccitando la diligenza de' signori Delegati a presentare sollecitamente i conti delle amministrazioni tenute nel cadente 1812, ne prendo occasione di avvertirli,

1.° Che nel fare e rendere i conti osservino la pratica generale di cominciare e di chiudere l' anno economico al S. Martino, onde il periodo annuale proceda da un S. Martino all' altro;

2.° Che seguendo le norme dichiarate colla circolare 30 dicembre 1811 per la divisione dei fitti e de' prodotti delle decime, osservino, quanto alle sementi de' fondi lasciati seminati dagli investiti venuti a cessare per morte o per promozione, doversi queste compensare da chi succede a raccoglierne il frutto, eccettuati que' soli casi dove sia provato che le sementi sono state lasciate col fondo senza compenso alcuno al beneficiato antecessore;

3.° Finalmente che se alcuno de' Delegati avesse proseguito nel 1812 ad amministrare patrimonj di beneficj semplici patronali, dovrà rassegnarli bentosto agli agenti della cassa di ammortizzazione col conto d'amministrazione pel detto anno, salvo a renderne i conti al Ministero per l'esercizio anteriore fino a tutto il 1811 nella maniera prescritta colla circolare 10 dicembre di quell'anno.

IN MANCANZA DEL MINISTRO,

Il Segretario generale,

G. GIUDICI.

C I R C O L A R E

AI PREFETTI,

28 dicembre 1812.

Sopra lo stato da formarsi delle abitazioni coadiutorali in tutto il regno, dichiarandosi le medesime per massima mantenute.

Avendo S. E. il signor Conte Senatore Ministro delle finanze convenuto nell'avviso di questo Ministero che circa le abitazioni coadiutorali non si debba fare novità, la prelodata E. S. ha nondimeno desiderato di conoscerne lo stato attuale in tutto il regno, ed ha quindi

incaricato il signor Conte Consigliere di Stato Prefetto del Monte Napoleone di formarlo coll'opera dei Direttori demaniali ed Intendenti in concorso de' signori Prefetti dipartimentali, i quali debbano sentire per le loro occorrenze i parrochi e i fabbricieri, e fornirne lo stato stesso colle opportune osservazioni secondo le vedute di tutela e di buona disciplina a questo Ministero.

In questa occasione è stato pure convenuto e detto espressamente nelle istruzioni ministeriali, che se in alcun caso tornasse bene secondo le vedute di economia il surrogare assegno perenniario all'abitazione di qualche coadiutore, si debba in concorso di questo Ministero prima consultare se il bisogno del servizio consenta alla cessione.

IN MANCANZA DEL MINISTRO,

Il Segretario generale,

G. GIUDICI,

Edizione ufficiale;

POLLINI, Segretario.

Fine del volume secondo.

(265)
TAVOLA CRONOLOGICA

DEGLI ATTI CONTENUTI

IN QUESTO SECONDO VOLUME.

ATTI OMMESSI

NEL PRIMO VOLUME.

1805, 22 giugno.

*D*ecreto reale per la riunione delle parrocchie in molte città del regno . . . pag. 1

1807, 27 ottobre.

*C*ircolare ai Vescovi sopra il non doversi permettere distintivi prelatizj ad ecclesiastici non qualificati » 2

1807, 22 dicembre.

*D*ecreto reale sulla nomina ai canonici riservata a S. M., permessa ai Vescovi la nomina ai canonici in cura d' anime . . » 3

1808, 18 marzo.

Circolare ai Prefetti ed ai Vescovi, che comunica il decreto di S. A. I. del giorno 10 marzo per la sistemazione delle chiese in diverse città, richiamato siccome normale nell' analogo successivo decreto 12 aprile 1810 pag. 5

1808, 29 marzo.

Circolare ai Prefetti, che dichiara conservarsi, oltre il numero stabilito nel precedente decreto, le chiese particolari degli stabilimenti. " 8

1808, 13 aprile.

Circolare ai Prefetti, che concede ai bisogni delle chiese conservate gli organi e le campane delle soppresse " 9

(237)

SEGUONO GLI ATTI

SECONDO LA SERIE CRONOLOGICA

DOPO GLI STAMPATI

NEL PRIMO VOLUME.

1808, 1.º novembre.

Circolare ai Prefetti sopra il sussidio straordinario di lire 200000 assegnato da S. A. I. in favore de' parrochi più poveri pel 1809 pag. 13

1808, 6 dicembre.

Decreto di S. A. I., che dichiara e stende ai tre dipartimenti del Metauro, Musone e Tronto le massime del decreto 6 aprile e della circolare 15 settembre sull' esenzione de' seminaristi dalla coscrizione » 15

1808, 31 dicembre.

Circolare ai Vescovi sopra il doversi eccitare i parrochi ad istruire i popoli sull' osservanza del registro civile » 18

1809, 20 gennajo.

Circolare ai Prefetti: come si debba compiere l'applicazione de' legati delle chiese sopresse alle conservate, giusta il decreto 10 marzo 1808 pag. 21

1809, 6 febbrajo.

Dichiarazione di massima sulla valutazione degli oneri nelle affrancazioni permesse o prescritte da reali decreti » 24

1809, 8 febbrajo.

Circolare ai Prefetti ed ai Vescovi sopra l'unità de' parrochi in ciascuna parrocchia e sopra l'esclusione dell'abitualità parrocchiale in pregiudizio del servizio, salvi però i diritti ed emolumenti dei parrochi abituali con certe norme » 26

1809, 10 febbrajo.

Circolare ai Prefetti: si prescrive alle fabbricerie il rendimento de' conti da presentarsi alle municipalità avvertite da S. E. il signor Conte Ministro dell'interno con apposita circolare del giorno 14 detto » 30

1809, 15 marzo.

Circolare ai Prefetti: come si abbiano a pagare, occorrendo, i carichi de' beneficj vacanti prima della riscossione; come, a spese di chi, fino a qual tempo ed in quale misura si debba provvedere all'onorario de' vicarj permessi alla nomina dei vescovi, salva l'approvazione ministeriale nel solo caso che abbiano a durare in funzione oltre l'anno pag. 32

1809, 8 agosto.

Circolare ai Prefetti, Viceprefetti e Delegati: del modo di esigere alla cassa d'ammortizzazione gli assegnamenti di culto nella vacanza de' titoli o degli uffici a cui appartengono " 38

1809, 31 agosto.

Circolare ai Vescovi: come non si debbano commettere funzioni pontificali a Prelati che non abbiano titolo o stabile domicilio nel regno. " 40

1809, 20 settembre.

Circolare ai Prefetti ed ai Vescovi: è raccomandata l'osservanza delle istruzioni 1.º giugno 1804 circa il riportare la

*placitazione a beneficj, a legati e a titoli
patrimoniali pag. 41*

1809, 28 settembre.

*Circolare ai Prefetti, Viceprefetti e Dele-
gati: di concerto con S. E. il signor
Conte Ministro dell' interno, si esclude la
simultanea funzione di sindaco e di fab-
briciere " 44*

1809, 12 dicembre.

*Circolare ai Prefetti, Viceprefetti e Dele-
gati: come si debbano pagare i notaj,
i periti e i delegati stessi de' loro ono-
rarj per gli atti di possesso in vacanza,
quando si tratta di beneficj non riconferibili,
o de' quali è sospesa o ritardata la prov-
vista, per quella parte che i regolamenti
attribuiscono ai successori " 47*

1809, 14 dicembre.

*Circolare ai Prefetti, Viceprefetti e Dele-
gati: non doversi pagare ai viceparochi
alcuna mercede per la messa festiva sui
beneficj parrocchiali vacanti, nè farsene
deduzione negli stati de' beneficj stessi . . . " 49*

1809, 27 dicembre.

Circolare ai Prefetti, Viceprefetti e Delegati, sopra il modo di convenire coi parrochi o beneficiati, i quali per istituzione o per consuetudine sieno obbligati alla manutenzione delle chiese in tutto o in parte a carico de' loro beneficj pag. 51

1809, 28 dicembre.

Circolare ai vescovi, sopra il doversi con cautela nominare i predicatori quaresimali. » 55

1809, 29 dicembre.

Circolare ai vescovi, sopra la notificazione da farsi ogni anno de' seminaristi ed ordinati al suddiaconato ed al sacerdozio, con certe indicazioni prescritte prima ed ora di nuovo con modole più precise raccomandate; e sopra la cura da recarsi, onde le scuole di belle lettere e di scienze permesse ai seminarj sieno possibilmente accostate ai metodi dell' istruzione pubblica » 57

1810, 31 gennajo.

Circolare ai Prefetti, Viceprefetti e Delegati: norme ulteriori pel rendimento de' conti da

presentarsi dai Delegati in appendice alla
circolare 15 dicembre 1809 pag. 64

1810, 6 febbrajo.

*Circolare ai Prefetti, Viceprefetti e Delegati,
per abilitare gli amministratori degli stabi-
limenti di culto, e singolarmente delle chiese,
a star in giudizio per l'escussione de' de-
bitori ritrosi o morosi per canoni di affitto
o di livello e per interessi de' capitali, data
facoltà per l'urgenza e per somma deter-
minata ai Prefetti di abilitarli per lite pro-
priamente detta » 66*

1810, 20 febbrajo.

*Decreto di S. A. I., con cui sono assegnati
due milioni alla fabbrica del duomo di
Milano. » 68*

1810, 22 marzo.

*Circolare ai vescovi: sono prescritte alcune
clausule da inserirsi ne' calendarj, onde
rendere perenne l'osservanza della pre-
ghiera per S. M. » 70*

1810, 18 aprile.

*Circolare ai Prefetti, Viceprefetti e Delegati,
intorno ai pesi che debbono ammettersi o*

*non ammettersi in deduzione negli stati dei
beneficj parrocchiali pag. 73*

1810, 24 aprile.

*Circolare ai vescovi: si richiama un' antece-
dente circolare 18 ottobre 1806 per la no-
tificazione de' pensionati promossi a be-
neficj » 75*

1810, 25 aprile.

*Decreto reale che determina la soppressione
dei corpi religiosi e di altri stabilimenti,
eccettuati i principali, ed assicurati i sus-
sidj ai parrochi poveri » 76*

1810, 22 maggio.

*Circolare ai Prefetti, Viceprefetti e Delegati,
sopra il doversi rassegnare al Monte i be-
neficj semplici vacanti, e vegliare per l' os-
servanza delle discipline di tutela espresse
nelle istruzioni 8 corrente, che sono perciò
inserite in questa circolare » 80*

1810, 27 maggio.

*Circolare ai Prefetti ed ai Vescovi, sulla con-
cessione ai vescovi delle sacre reliquie delle
chiese soppresse » 86*

(244)

1810, 29 maggio.

Circolare ai vescovi, per avvertire che la soppressione de' corpi reca in conseguenza il divieto delle adunanze e delle insegne . pag. 87

1810, 20 giugno.

Circolare ai vescovi, per avvertirli delle disposizioni date dal signor Conte Consigliere di Stato Director generale dell'istruzione pubblica sopra il non doversi permettere accesso alle scuole de' seminarj a giovani secolari, onde vi si conformino " 90

1810, 22 giugno.

Circolare ai vescovi, sopra i preti forestieri da non ammettersi a beneficio giammai, nè facilmente ad incumbenze temporarie . . " 92

1810, 3 luglio.

Circolare ai vescovi, che reca doversi ne' calendarj richiamare l'ufficiatura di S. Urbano al giorno 25 maggio, e non potersi far nuove edizioni di messali, di rituali e di breviarj, se prima non sieno rivedute dal Ministero " 95

1810, 28 luglio.

Circolare ai Prefetti ed ai Vescovi, che reca il grazioso decreto reale del giorno 23 giugno in favore de' religiosi sudditi italiani rimandati dall'impero con decreto imperiale 17 aprile pag. 97

1810, 12 luglio.

Circolare ai Prefetti, sopra i concerti da prendersi per istabilire l'alloggio ai parrochi e ai coadiutori ne' locali de' corpi soppressi presso le chiese rimastevi come parrocchiali e succursali " 98

1810, 17 agosto.

Decreto reale, col quale sono conservati fino a nuove disposizioni i monaci armeni dell'isola di S. Lazzaro " 100

1810, 8 ottobre.

Circolare ai vescovi, sopra il doversi insinuare agli sposi vincolati civilmente di non differire il sacramento e la convivenza . . . " 101

1810, 9 novembre.

Circolare ai Prefetti ed ai Vescovi, colla quale si comunica il decreto 22 ottobre di S. A. I. sopra la sorte de' regolari mendicanti

Italiani ripatriati all' epoca della soppressione, o rimasti o ritornati all' estero presso i conventi o le parrocchie pag. 104

1810, 9 novembre.

Decreto di S. A. I., che determina la misura della pensione per gli individui de' capitoli soppressi, parrochi o coadjutori 106

1810, 2 dicembre.

Circolare ai vescovi, sopra le promozioni al sacerdozio prima dell' età canonica 108

1810, 4 dicembre.

Circolare ai vescovi, sopra lo scegliere i maestri de' seminarj fra gl' individui de' corpi soppressi 109

1810, 10 dicembre.

Dispaccio di massima diretto a monsignor vicario capitolare di Milano sopra le divise da permettersi ai parrochi plebani dopo la soppressione de' capitoli 110

1810, 15 dicembre.

Circolare ai Prefetti, Viceprefetti e Delegati: si prescrive l' osservanza delle discipline contenute nel decreto 1 maggio 1807, quanto all' aumento da potersi

proporre dopo le deliberazioni fatte alle aste per affitti e simili contratti cadenti sopra beni di stabilimenti di culto . pag. 113

1810, 22 dicembre.

Circolare ai vescovi: si pregano di far conoscere per mezzo de' parrochi le penalità decretate nel Codice penale contro coloro che trascurano di notificare i neonati al registro " 116

1810, 24 dicembre.

Circolare ai vescovi, che aggiunge all'ordinanza 14 maggio 1808 alcune discipline convenute col signor Consigliere Direttore generale della polizia per la correzione degli ecclesiastici traviati " 118

1810, 26 dicembre.

Circolare ai vescovi, sopra i concerti presi col signor Consigliere Direttore generale della pubblica istruzione, perchè le pastorali si possano stampare colla permissione del Prefetto " 122

1811, 7 febbrajo.

Circolare ai vescovi, sopra il modo di procedere nell'approvazione dei titoli di ordinazione " 124

1811, 20 febbrajo.

Circolare ai vescovi, sopra gli effetti dell'art. 291 del Codice penale, quanto alle associazioni pag. 127

1811, 13 marzo.

Istruzioni sulle confraternite del Santissimo » 129

1811, 18 marzo.

Circolare ai Prefetti, Viceprefetti e Delegati, che prescrive doversi verificare la conversione delle rescrizioni vendute dagli amministratori degli stabilimenti e dai beneficiati » 136

1811, 26 marzo.

Circolare ai vescovi, che segna le discipline prescritte alla colletta annuale per Terra Santa » 139

1811, 29 marzo.

Circolare ai vescovi, che prescrive doversi imporre ai bambini nel registro e nel battesimo lo stesso nome » 141

1811, 8 maggio.

Circolare ai Prefetti ed ai Vescovi, colla quale, richiamandosi la circolare 7 febbrajo, si prescrive doversi giustificare la sicurezza

ipotecaria de' beni assegnati in titolo ai
chierici pag. 142

1811, 10 giugno.

Circolare ai Prefetti, Viceprefetti e Delegati, sopra il modo di provvedere al risarcimento delle case e de' fondi de' beneficj, quando un beneficiato passa ad altro beneficio 143

1811, 11 giugno.

Circolare ai Prefetti, Viceprefetti e Delegati: norme per la rinnovazione dei fabbricieri allo scadere del quinquennio 146

1811, 29 luglio.

Circolare ai Prefetti ed ai Vescovi: si comunica il decreto 3 marzo di S. A. I. per l'esclusione de' giovani secolari dalla convivenza e dalla frequentazione de' seminarj. 151

1811, 7 agosto.

*Circolare ai Prefetti dei dipartimenti del Me-
tauro, del Musone e del Tronto, sopra il
modo di applicare ai vicarj parrocchiali le*

rendite vacanti delle parrocchie riunite per decreto Sovrano pag. 153

1811, 9 agosto.

Circolare ai vescovi, che dichiara alcune esenzioni di carta bollata nelle ricevute per messe, affissi sacri, ecc. 156

1811, 12 agosto.

Circolare ai vescovi: alcune norme pel rendimento de' conti de' seminarj 158

1811, 29 agosto.

Decreto di S. A. I. per la soppressione delle case religiose di femmine provisionalmente conservate, e per la conferma di alcune di esse per l'educazione 162

1811, 7 settembre.

Circolare ai Prefetti, che reca alcune dichiarazioni convenute con S. E. il signor Conte Senatore Ministro delle finanze, e dal medesimo con disposizione 31 agosto comunicate al signor Conte Consigliere Prefetto del Monte Napoleone, per la conservazione

dei legati assegnati o lasciati a diverse chiese parrocchiali o succursali già de' corpi soppressi pag. 164

1811, 20 settembre.

Circolare ai Prefetti, Viceprefetti e Delegati, che reca alcune dichiarazioni di pratica osservanza sopra le leggi del registro e del bollo » 167

1811, 26 ottobre.

Circolare ai vescovi, sopra i castighi de' seminaristi » 171

1811, 9 novembre.

Circolare ai vescovi, che prescrive doversi notificare alla commissione di leva i nomi dei chierici esenti dalla coscrizione per convivenza ne' seminarj o per decreti speciali » 172

1811, 22 novembre.

Circolare ai vescovi, che dichiara permesso il comprendere in un solo foglio bollato le attestazioni diverse richieste per ottenere l'assenso alla promozione agli ordini sacri » 174

1811, 10 dicembre.

Circolare ai Prefetti, Viceprefetti e Delegati, che comunica il decreto 13 settembre di S. A. I. per l'amministrazione de' beneficj semplici patronali confidata agli agenti della cassa d'ammortizzazione con certe cautele pag. 176

1811, 12 dicembre.

Circolare ai Prefetti ed ai Vescovi, che reca alcune dichiarazioni sul registro e sul bollo relativamente ai certificati di nascita ed ai poveri ai quali n'è confermata l'esenzione " 181

1811, 17 dicembre.

Circolare ai vescovi, per chiamarli a parte delle cure del signor Direttore generale della pubblica istruzione, onde stabilire buoni metodi d'educazione nelle case religiose di femmine " 183

1811, 18 dicembre.

Istruzioni sopra il modo della revisione quinquennale dei conti delle chiese affidata ai Delegati per le istruzioni 15 settembre 1807 " 184

1811, 28 dicembre.

Circolare ai Prefetti: come i boschi degli stabilimennti devono essere sotto la dipendenza dei conservatori pag. 196

1811, 30 dicembre.

Circolare ai Prefetti, Viceprefetti e Delegati, che dichiara comprendersi nella categoria de' frutti civili ogni sorta di fitto » 198

1812, 18 gennajo.

Circolare ai Prefetti, che prescrive le norme colle quali, passando in amministrazione degli agenti della cassa d'ammortizzazione le mense vescovili vacanti per decreto 13 settembre 1811 di S. A. I., si debbano mantenere ed esercitare i diritti della tutela » 200

1812, 4 febbrajo.

Circolare ai vescovi che richiama i fondi raccolti dalla questua per Terra Santa al Vicario capitolare di Milano, onde passino con sola cambiale ai luoghi santi » 205

1812, 22 febbrajo.

Decreto di S. A. I. che prescrive norme interinali per la liberazione de' beneficj semplici patronali » 207

Estratto della lettera del signor Conte Consigliere Segretario di Stato del giorno 4 marzo 1812 a schiarimento degli articoli 1 e 4 pag. 210

1812, 29 febbrajo.

Circolare ai Prefetti, Viceprefetti e Delegati, che dichiara non doversi esigere tassa proporzionale di registro per gli atti di possesso e d'investimento de' beneficj ivi

1812, 23 aprile.

Circolare ai Prefetti, Viceprefetti e Delegati, che annunzia il sussidio straordinario di lire 415000 concesso con decreto 10 corrente di S. A. I. ai parroci più poveri di tutti i dipartimenti 211

1812, 23 aprile.

Circolare ai vescovi, sopra l'anzidetto sussidio straordinario concesso ai parroci poveri » 213

1812, 24 aprile.

Circolare ai Prefetti, Viceprefetti e Delegati: appendice alla circolare 10 giugno 1811 per garantire i risarcimenti ai fondi beneficjarj, quando il beneficiato è promosso » 216

1812, 18 luglio.

Circolare ai Prefetti, che dichiara la tassa di registro da pagarsi per la costituzione de' titoli patrimoniali pag. 218

1812, 20 agosto.

Circolare ai Prefetti, Viceprefetti e Delegati, che prescrive il modo col quale si debba invocare la determinazione dell' assegno da conservarsi provvisoriamente alle parrocchie iscritte sul Monte Napoleone. » 219

1812, 1 settembre.

Circolare ai Prefetti, che fa loro dovere di presentare all' approvazione del Ministero ogni decisione o determinazione di massima » 221

1812, 20 settembre.

Circolare ai Prefetti, Viceprefetti e Delegati, che comunica il rescritto 17 febbrajo di S. A. I. per la notificazione de' beneficj, delle cappellanie e de' legati, e ne prescrive il modo » 222

1812, 20 ottobre.

Circolare ai Vescovi, che annunzia l' avvenuta morte di S. E. il signor Conte Bevara, di

*chiara memoria, e le esequie stabilite pel
giorno 29 pag. 231*

1812, 21 dicembre.

*Circolare ai Prefetti, Viceprefetti e Delegati,
che reca diverse avvertenze ai Delegati,
singolarmente sulle sementi da compensarsi
ai beneficiati antecessori » 232*

1812, 28 dicembre.

*Circolare ai Prefetti, sopra lo stato da for-
marsi delle abitazioni coadjutorali in tutto
il regno, dichiarandosi le medesime per
massima mantenute. » 233*

A T T I
RISGUARDANTI LE ATTRIBUZIONI
DEI
D E L E G A T I

VOLUME I.

A T T I.	E P O C H E.	P A G I N E.
Decreto governativo ed istruzioni annesse.	1802 23 settembre	4
	1803	
Circolare	11 marzo	51
Decreto governativo ed istruzioni annesse.	3 agosto	53
Circolare	3 ottobre	73
	1804	
<i>Idem</i>	11 febbrajo	89
<i>Idem</i>	7 aprile	92
<i>Idem</i>	11 <i>idem</i>	94
<i>Idem</i>	7 maggio	95
Regolamento	15 <i>idem</i>	96
Circolare	22 giugno	108
Decreto governativo	30 <i>idem</i>	110
Circolare	16 novembre	115

A T T I.	E P O C H E.	P A G I N E.
Dichiarazione gover-	1805	
nativa	5 gennajo . .	117
Circolare	27 aprile . . .	119
	1806	
<i>Idem</i>	1 aprile . . .	141
<i>Idem</i>	2 settembre .	149
	1807	
Decreto di S. A. I. .	26 maggio . . .	160
Istruzioni	15 settembre .	164
Decreto di S. A. I. .	29 ottobre . . .	177
Circolare	24 novembre .	179
Decreto reale	21 dicembre . .	183
Circolare	30 <i>idem</i>	187
	1808	
Decreto di S. A. I. .	5 gennajo . . .	188
Circolare	14 <i>idem</i>	189
<i>Idem</i>	27 <i>idem</i>	191
Istruzioni	15 marzo . . .	194
Circolare	8 aprile	224
<i>Idem</i>	16 <i>idem</i>	228
Istruzioni	31 maggio . . .	237
Circolare	16 agosto . . .	248
<i>Idem</i>	1 settembre . .	249

A T T I
 RISGUARDANTI LE ATTRIBUZIONI
 DEI
 D E L E G A T I.

VOLUME II.

A T T I.	E P O C H E.	P A G I N E.
	1809	
Circolare	8 febbrajo . . .	26
<i>Idem</i>	10 <i>idem</i>	30
<i>Idem</i>	15 marzo	32
<i>Idem</i>	8 agosto	38
<i>Idem</i>	28 settembre . .	44
<i>Idem</i>	12 dicembre . .	47
<i>Idem</i>	14 <i>idem</i>	49
<i>Idem</i>	27 <i>idem</i>	51
	1810	
<i>Idem</i>	31 gennajo . . .	64
<i>Idem</i>	6 febbrajo . . .	66
<i>Idem</i>	18 aprile	73
Decreto reale	25 <i>idem</i>	76
Circolare	22 maggio	80

A T T I.	E P O C H E.	P A G I N E.
Circolare	15 dicembre..	113
	1811	
Istruzioni	13 marzo . . .	129
Circolare	18 <i>idem</i>	136
<i>Idem</i>	26 <i>idem</i>	139
<i>Idem</i>	10 giugno . . .	143
<i>Idem</i>	11 <i>idem</i>	146
<i>Idem</i>	7 agosto	153
<i>Idem</i>	9 <i>idem</i>	156
<i>Idem</i>	7 settembre . .	164
<i>Idem</i>	20 <i>idem</i>	167
<i>Idem</i>	10 dicembre..	176
Istruzioni	18 <i>idem</i>	184
Circolare	30 <i>idem</i>	198
	1812.	
<i>Idem</i>	18 gennajo . .	200
Decreto di S. A. I..	22 febbrajo . .	207
Circolare	29 <i>idem</i>	210
<i>Idem</i>	24 aprile	216
<i>Idem</i>	20 agosto	219
<i>Idem</i>	20 settembre . .	222
<i>Idem</i>	21 dicembre..	232
<i>Idem</i>	28 <i>idem</i>	233

INDICE

DELLE MATERIE

CONTENUTE

NEL I E NEL II VOLUME.

ABBAZIE: avocazione al Demanio de' beni delle abbazie e delle commende di qualunque ordine straniero, Volume I, pagina 143. I provvisti delle abbazie e delle commende, o di pensione sulle medesime si ammettono alle pensioni accordate dalle leggi del Regno, V. I, p. 144.

AFFITTI: si prescrive che i beni degli stabilimenti vengano affittati, V. I, p. 53. Aumento dopo le deliberazioni, V. II, p. 113. Il fitto è dichiarato *frutto civile*, V. II, p. 198.

AFFRANCAZIONI: valutazione degli oneri, V. II, p. 24. Norme provvisionali per la liberazione de' beneficj semplici di patronato, V. II, p. 207.

AGENTE in Roma: corrispondenza delle curie ecclesiastiche con la Santa Sede, V. I, p. 162.

AMMINISTRAZIONE degli stabilimenti tutelati e de' patrimoni beneficiarj, V. I, p. 53. È vietato il taglio delle piante senza il permesso del Ministero, V. I, p. 141.

BATTESIMO: si ricorda l'uso dell'acqua tiepida nella rigida stagione, V. I, p. 139. Si pone ai bambuai

lo stesso nome nel battesimo e nel registro, V. II, p. 141.

BENEFICENZA: fa parte delle attribuzioni del Ministero dell' interno, V. I, p. 187. Cause pie miste di culto e di beneficenza, V. I, p. 224.

BENEFICJ: placitazione delle bolle, V. I, p. 38 e 41.

Modo di esercitare l' azione della tutela politica sui patrimonj beneficiarj, V. I, p. 110. Taglio delle piante ne' patrimonj beneficiarj, V. I, p. 141.

I beneficiati hanno libera facoltà di sostenere in giudizio a proprie spese le ragioni de' patrimonj beneficiarj, V. I, p. 228. I nuovi provvisti cominciano a godere delle rendite dal giorno della placitazione politica, V. I, p. 238.

Divisione dei frutti fra i nuovi provvisti e gl' antecessori o loro eredi, V. I, p. 239. I beni de' beneficij semplici patronali diventano liberi al momento della prima vacanza, V. II, p. 78.

Si rassegnano al Monte Napoleone, V. II, p. 80. Non si ammettono mai preti forestieri a beneficio e difficilmente ad incumbenze temporarie, V. II, p. 92.

Risarcimento delle case e de' fondi de' beneficiati quando un beneficiato passa ad altro beneficio, V. II, p. 143 e 216.

Notificazione dei beneficij, delle cappellanie e de' legati, V. II, p. 222. Module per le anzidette notificazioni, V. II, p. 225, 226, 227 e 229.

Avvertimenti relativi alle dette module, V. II, p. 230.

BENEFICJ PARROCCHIALI DI NOMINA GOVERNATIVA: modo d' invitare ed ammettere i concorrenti, V. I, p. 48.

Attestato d' idoneità, previo esame, a termini del concordato, V. I, p. 91.

BENEFICIJ VACANTI: decreto con cui si prescrive di depositarne sul Monte Napoleone le rendite, V. I, p. 177. Istruzioni per la sua esecuzione, V. I, p. 237. Spese permesse e proibite ai Delegati durante la vacanza, V. I, p. 240. Come se ne debbano pagare i carichi maturati prima della riscossione delle entrate, V. II, p. 32. Modo di esigere gli assegnamenti di culto nelle vacanze de' titoli, V. II, p. 38. L'amministrazione de' beneficij semplici di patronato è affidata agli agenti della cassa d'ammortizzazione, V. II, p. 176. Norme provvisionali per la liberazione de' beneficij semplici di patronato, V. II, p. 207.

BILANCI: istruzioni e module, V. I, p. 58.

BOSCHI DEGLI STABILIMENTI DI CULTO: loro dipendenza dai conservatori, V. II, p. 196.

CADAVERI: è ordinato che vengano portati alle chiese coperti, V. I, p. 190.

CANONICATI: norme per l'amministrazione de' canonicati vacanti, V. I, p. 191. Presentazione degli aspiranti ai canonicati di regia nomina, V. I, p. 226. Si permette ai vescovi la nomina de' canonicati in cura d'anime, V. II, p. 3.

CAPITOLI CATTEDRALI: loro organizzazione e dotazione, V. I, p. 129. Prospetto della nuova organizzazione e dotazione de' medesimi, V. I, p. 134. Si permette ai vescovi la nomina de' canonicati in cura d'anime, V. II, p. 3.

CAPITOLI INSIGNI: organizzazione e dotazione de' capitoli di S. Ambrogio maggiore di Milano e di S. Gio. Batista di Monza, V. I, p. 135. Di S. Petronio di Bologna e di S. Gaudenzio di Novara, V. I, p. 136.

- CARTA BOLLATA:** le curie ecclesiastiche devono usarla negli atti relativi ad oggetti civili e temporali, V. I, p. 37. Nelle fedi che rilasciano, V. I, p. 137.
- Esenzioni diverse per ricevute di messe, ecc.,** V. II, p. 156. Dichiarazioni di pratica osservanza circa il registro e il bollo, V. II, p. 167. Le diverse attestazioni richieste per ottenere l'assenso alla promozione agli ordini sacri possono scriversi in un foglio solo di carta bollata, V. II, p. 174. Dichiarazioni sul registro e sul bollo de' certificati di nascita, V. II, p. 181.
- CASSA DE' MORTI:** è amministrata dai fabbricieri, V. I, p. 169.
- CATECHISMO:** è prescritto l'uso in tutto il Regno del catechismo proposto per l'Impero francese dal Cardinal legato della S. Sede, V. I, p. 156.
- CHIESE:** si conservano i beni applicati alle chiese parrocchiali e sussidiarie, V. I, p. 144. Oggetti di belle arti, V. I, p. 248. Riunione delle parrocchie in molte città del Regno, V. II, p. 1. Sistemazione delle chiese in diverse città, V. II, p. 5. Chiese particolari degli stabilimenti, V. II, p. 8. Gli organi e le campane delle chiese soppresse si concedono ai bisogni delle conservate, V. II, p. 9. Le parrocchiali e le succursali possono trasportarsi nelle chiese de' corpi soppressi a tal fine conservate con le proprie suppellettili V. II, p. 84.
- COADIUTORI:** stabiliti coll'applicazione delle prebende delle parrocchie riunite, V. II, p. 1 e 153. Loro abitazioni conservate, V. II, p. 236.

CODICE PENALE: notificazione de' neonati al registro, V. II, p. 116. Dichiarazioni relative alle associazioni, V. II, p. 127.

COMMENDE: avocazione al Demanio de' beni delle abbazie e delle commende di qualunque ordine straniero, V. I, p. 143. I provvisti delle abbazie e delle commende, o di pensione sopra le medesime si ammettono alle pensioni accordate dalle leggi del Regno, V. I, p. 144.

COMUNI, CONSORZJ COMUNALI: regolamento per l'esercizio del loro diritto di nominare i parrochi, V. I, p. 96. Possono i comuni chiamarsi a concorrere alle spese di culto, V. I, p. 188 e 189.

CONCORDATO: V. I, p. 74. Decreto del vicepresidente sull'applicazione del concordato, V. I, p. 87. Decreto reale sull'esecuzione del concordato, V. I, p. 121.

CONFRATERNITE: avocazione de' beni delle confraternite, scuole e simili consorzj laicali, V. I, p. 143. Proibizione delle medesime, V. I, p. 160. Sono permesse le confraternite del SS., una per parrocchia, *ivi*. Sono permesse con l'approvazione del Governo le società che hanno per iscopo la beneficenza e l'istruzione, *ivi*. È proibito l'affigliarsi ad estere unioni religiose ed il corrispondere con le medesime, V. I, p. 161. Abito dei confratelli del SS.; loro adunanze, *ivi*. Cautele da aversi nell'avocazione de' beni delle confraternite, V. I, p. 179. Istruzioni sulle confraternite del SS., V. II, p. 129.

CONGRUE PARROCCHIALI: decreto reale che determina un fondo di sussidio presso il Monte Napoleone

per le parrocchie che non hanno 500 lire di rendita, V. I, p. 183. Istruzioni per la sua esecuzione, V. I, p. 194. Sussidio straordinario di 200000 lire ai parroci poveri, V. II, p. 13. Pesi da ammettersi o da escludersi negli stati de' beneficj parrocchiali, V. II, p. 73. Iscrizione sul Monte Napoleone degli aumenti di congrua, V. II, p. 79. Sussidio straordinario di lire 415000 ai parroci poveri di tutti i dipartimenti, V. II, p. 211 e 213.

CORPORAZIONI RELIGIOSE: loro organizzazione e dotazione, V. I, p. 122. Libri stampati e manoscritti delle corporazioni sottoposte a riunione, V. I, p. 146. Soppressione delle corporazioni, V. II, p. 76. Divieto delle adunanze e delle insegne, V. II, p. 87. Si conservano sino a nuove disposizioni i monaci armeni di Venezia, V. II, p. 100. Frati mendicanti italiani ripatriati, rimasti o tornati all'estero, V. II, p. 104. Soppressione di alcune case religiose di femmine e conferma di alcune altre per l'educazione, V. II, p. 162.

COSCRIZIONE MILITARE: ne sono esenti i chierici seminaristi, V. I, p. 218. I vescovi si assicurano che gli ordinandi non vi sieno sottoposti, V. I, p. 230. I vescovi possono domandare l'esenzione per un determinato numero di chierici, ancorchè non convivano nei seminarj, V. I, p. 250. Si estende la provvidenza medesima ai tre dipartimenti del Metauro, del Musone e del Tronto, V. II, p. 15. Notificazione de' chierici esenti dalla coscrizione alla commissione dipartimentale di leva, V. II, p. 172.

CURIE ECCLESIASTICHE: devono usar la carta bollata negli atti che si riferiscono al civile e al temporale, V. I, p. 37. Nelle fedi che rilasciano, V. I, p. 137. Cessazione del foro ecclesiastico, V. I, p. 148. Corrispondono con la Santa Sede col mezzo dell' agente in Roma, V. I, p. 162.

DECRETI DI S. M. I.: esecuzione del concordato, V. I, p. 121. Organizzazione e dotazione degli stabilimenti religiosi, V. I, p. 122. Assegnamento di lire italiane 3837592.59 alla fabbrica del duomo di Milano, V. I, p. 128. I vescovi non escono dallo stato senza l'assenso del Governo. Tassa delle bolle vescovili, V. I, p. 145. Epoca nella quale i vescovi eletti cominciano a godere delle loro rendite, V. I, p. 176. Congruue parrocchiali, V. I, p. 183. Gli stabilimenti accettano coll'assenso dei Prefetti o de' Viceprefetti i legati a titolo gratuito che non eccedono 300 lire di valor capitale, V. I, p. 245. Riunione delle parrocchie, V. II, p. 1. Nomina ai canonicati, V. II, p. 3. Soppressione de' corpi religiosi, V. II, p. 76. Sussidj ai parrochi poveri, V. II, p. 79. Monaci armeni di Venezia conservati sino a nuove disposizioni, V. II, p. 100.

DECRETI DI S. A. I.: avocazione de' beni delle confraternite, V. I, p. 143. Libri stampati e manoscritti delle corporazioni, V. I, p. 146. Catechismo, V. I, p. 156. Pensioni agli *ex*-religiosi nazionali, V. I, p. 158. Confraternite e fabbricerie, V. I, p. 160. Notificazione de' legati fatti alle cause pie, V. I, p. 174. Rendite de' beneficj vacanti: si mettono in deposito sul Monte Napoleone. Economia delle mense vacanti, V. I, p. 177. I comuni possono contribuire

alle spese di culto, V. I, p. 188. Sopra i maestri e l'insegnamento de' seminarj, V. I, p. 216. Esenzione de' seminaristi dalla coscrizione militare, V. I, p. 218. Sistemazione delle chiese in diverse città del Regno, V. II, p. 5. Si estende ai dipartimenti del Metauro, del Musone e del Tronto l'esenzione de' seminaristi dalla coscrizione, V. II, p. 15. Assegno di due milioni alla fabbrica del duomo di Milano, V. II, p. 68. Misura della pensione agli *ex*-canonici parrochi o coadiutori, V. II, p. 106. Esclusione de' giovani secolari dalle scuole dei seminarj, V. II, p. 151. Soppressione d'alcune case religiose di femmine e conferma di alcune altre per l'educazione, V. II, p. 162. I beneficj semplici patronali e le mense vescovili vacanti si danno in amministrazione agli agenti della cassa d'ammortizzazione, V. II, p. 176 e 200.

DECRETI DEL VICEPRESIDENTE: istituzione dei Delegati del ministero, V. I, p. 1. Amministrazione economica degli stabilimenti tutelati, V. I, p. 53. Sul concordato, V. I, p. 87. Approvazione del titolo ed assenso per la promozione agli ordini maggiori, V. I, p. 102. Tutela politica de' patrimoni beneficjarj, V. I, p. 110.

DELEGATI: loro istituzione e attribuzioni, V. I, p. 1. Istruzioni pei Delegati, V. I, p. 3. Formole per gl'istrumenti di vacanza, V. I, p. 10. Modulo dello stato attivo e passivo de' beneficj, V. I, p. 13. Formola per gl'istrumenti di possesso, V. I, p. 26. Tariffa per le spese di possesso de' beneficj vacanti e riconferiti, V. I, p. 30. E data facoltà ai Delegati di farsi rappresentare, V. I, p. 73. Onorario dei

Delegati, V. I, p. 92. Non hanno parte nel possesso spirituale, V. I, p. 94. Atti da trasmettersi al Ministero coll' istrumento di possesso de' beneficj vacanti o riconferiti, V. I, p. 108. Cessazione delle loro attribuzioni relativamente alla pubblica beneficenza, V. I, p. 187. Come debbano esser remunerati se i beneficj non sono riconferibili, V. II, p. 47. Norme ulteriori pel rendimento de' conti, V. II, p. 64. Revisione quinquennale de' conti delle fabbricerie, V. II, p. 184. Diverse avvertenze ai Delegati, e massimamente circa la compensazione delle semenze che i nuovi provveduti di beneficj devono agli antecessori o ai loro eredi, V. II, p. 232.

DISTINTIVI PRELATIZI: proibiti ad ecclesiastici non qualificati, V. II, p. 2.

DUOMO DI MILANO: assegnamento di cinque milioni di lire milanesi (italiane 3837592.59) per la fabbrica, V. I, p. 128. Cessione di due milioni di lire italiane, V. II, p. 68.

EBREI: cautele per la loro ammissione alla religione cattolica, V. I, p. 42, 44 e 46.

ECCLESIASTICI DELINQUENTI: norme per la loro correzione, V. I, p. 231. Aggiunte convenute con la Direzione generale dell' Alta Polizia, V. II, p. 118.

ECONOMI SPIRITUALI IN CURA VACANTE: loro stipendio, V. I, p. 51 e V. II, p. 32. Se ne permette la nomina ai vescovi; ma se devono durare più d' un anno, si richiede l' approvazione del Ministero, *ivi*. Non han diritto all' elemosina delle messe festive, V. II, p. 49.

- ESEQUIE:** di S. E. il signor Conte Senatore Giovanni Boara Ministro pel culto, V. II, p. 231.
- FABBRICIERI DELLE CHIESE PARROCCHIALI:** amministrano i beni e le rendite delle confraternite del SS., V. I, p. 160. Istruzioni per le fabbricerie, V. I, p. 164. Presentano i conti alle municipalità, V. II, p. 30. Incompatibilità della carica di fabbricere con quella di podestà o di sindaco nello stesso comune, V. II, p. 44. Facoltà di comparire in giudizio, V. II, p. 66. Rinnovazione de' fabbricieri dopo cinque anni, V. II, p. 146. Revisione quinquennale de' conti delle chiese, V. II, p. 184.
- FEDI:** le curie ecclesiastiche le devono stendere in carta bollata, V. I, p. 137.
- FESTE CIVICHE:** giorno onomastico di S. M. I. e R., V. I, p. 163. Se ne rende perpetua la celebrazione, V. I, p. 247.
- FESTE SACRE:** non s'introducono nuove feste nè ufficiature senza l'assenso del Governo, V. I, p. 151. Si rimette l'ufficiatura di S. Urbano in vece di quella di S. Gregorio VII, V. II, p. 95.
- FORO ECCLESIASTICO:** sua cessazione, V. I, p. 148.
- GIURAMENTO de' nuovi provvisti di beneficio parrocchiale,** V. I, p. 89. Formola del giuramento che devono prestare i vescovi e i parroci, V. I, p. 119. I vescovi possono prestarlo dal giorno della loro nomina, V. I, p. 176. I maestri de' seminarj prestano il medesimo giuramento, V. I, p. 216.
- INCORONAZIONE di S. M. I. e R.:** anniversario, V. II, p. 70.
- LEGATI:** dichiarazione de' Ministri pel culto e delle finanze intorno ai legati delle chiese e de' corpi

- soppressi, V. I, p. 117. Saranno a carico dello Stato i legati pii e in generale tutti i pesi inerenti ai beni avvocati, quando se ne riconosca utile e conveniente la conservazione al culto, alla beneficenza o alla pubblica istruzione, V. I, p. 144. Decreto reale sui legati fatti a favore degli stabilimenti di pubblica utilità, V. I, p. 245. Norme per l'applicazione de' legati delle chiese sopprese alle conservate, V. II, p. 21. Dichiarazioni convenute col Ministro delle finanze e comunicate alla Prefettura del Monte Napoleone per la conservazione de' legati delle chiese parrocchiali o succursali già de' corpi soppressi, V. II, p. 164.
- MATRIMONIO:** è vietato ai parroci di amministrare il sacramento a chi non ha stipulato il contratto civile, V. I, p. 140. Procurano che gli sposi vincolati col medesimo contratto civile non differiscano il sacramento, V. II, p. 101.
- MENSE ARCIVESCOVILI E VESCOVILI:** stato attuale, V. I, p. 133. Economia delle mense vacanti, V. I, 177. Norme per la tutela di esse mentre sono vacanti e amministrate dagli agenti della cassa d'ammortizzazione, V. II, p. 200.
- MESSE:** elemosina da costituirsi alle messe nelle affrancazioni, V. II, p. 24.
- MISSIONI:** è necessario l'assenso ministeriale per le missioni e per gli esercizj spirituali in chiesa pubblica, V. I, p. 155. Predicatori quaresimali, V. II, p. 55.
- MONACI ARMENI:** conservati sino a nuove disposizioni, V. II, p. 100.
- NOTAF:** notificano le donazioni e i legati fatti alle cause pie, V. I, p. 174. Tariffa annessa al regolamento

notarile 17 giugno 1806, V. I, p. 249. Come debbanò pagarsi per gli atti di possesso in vacanza se i beneficj non siano riconferibili, V. II, p. 47.

ONORI A S. M. I. R. giorno onomastico, V. I, p. 163.

Omaggio dà renderglisi dal clero ne' comuni ove passa, V. I, p. 182. Si rende perpetua la celebrazione del giorno onomastico, V. I, p. 247.

ORDINAZIONI SACRE: istruzioni relative all' approvazione ministeriale del titolo e all' assenso politico, V. I, p. 102. I vescovi s' assicurano che gli ordi-

nandi non siano compresi nella requisizione militare dell' anno, V. I, p. 230. Aggiunte alle istruzioni del 1.º giugno 1804 intorno all' approvazione

de' titoli, V. II, p. 41. Notificazioni annue dei promossi, V. II, p. 57. Promozione al sacerdozio

prima dell' età canonica, V. II, p. 108. Approva-

zione de' titoli, V. II, p. 124. Sicurezza ipotecaria

de' beni assegnati in titolo, V. II, p. 142. Gli attestati per ottener l' assenso politico si possono scrivere in un sol foglio di carta bollata, V. II, p. 174.

OSPITALERI: conservati, V. II, p. 76.

PAROCHI: giuramento prescritto ai nuovi provvisti, V. I, p. 89. Nelle chiese dove fossero due parrochi,

è dichiarata coadiutorale in caso di vacanza una delle prebende, V. I, p. 95. I parrochi stendono le

fedì in carta bollata, V. I, p. 137. Sono invitati, insieme coi coadiutori, a prestar assistenza agli ufficiali del registro civile, V. I, p. 153. Reale decreto

che stabilisce un fondo di sussidio pei parrochi che non hanno 500 lire di congrua, V. I, p. 183.

Istruzioni per la sua esecuzione, V. I, p. 194. Sussidio straordinario di 200000 lire ai parrochi

poveri, V. II, p. 13. Istruiscono i popoli sull'osservanza del registro civile, V. II, p. 18. Loro unicità in ciascuna parrocchia, V. II, p. 26. Convenzioni relative alla manutenzione delle chiese, V. II, p. 51. Alloggio de' parrochi e de' coadiutori ne' locali de' corpi soppressi, V. II, p. 98. Pensione de' parrochi e de' coadiutori già membri dei capitoli soppressi, V. II, p. 106. Divise e titoli de' parrochi plebani, V. II, p. 110. Sussidio straordinario di 415000 lire ai parrochi poveri, V. II, p. 211, e 213. Modo d'invocare la conservazione ai parrochi degli assegni sul Monte Napoleone, V. II, p. 219.

PARROCCHIE: loro riunione in diverse città, V. II, p. 1. Applicazione delle loro rendite ai Vicarj parrocchiali, V. II, p. 153.

PENSIONARJ: I vescovi e i parrochi devono notificarne la morte o la promozione agli uffici demaniali dei dipartimenti, V. I, p. 152. Notificano al Prefetto del Monte Napoleone i pensionati *ex-regolari* o *ex-canonici* promossi a beneficio, V. II, p. 75.

PENSIONI: come cessino o si scemino a chi ha proventi ecclesiastici, onorarj e soldi pubblici, V. I, p. 70. Si estende il favore della pensione a tutti gli *ex-religiosi* nazionali, V. I, p. 158. E a tutti i rimandati dall'impero in virtù del decreto imperiale 17 aprile 1810, V. II, p. 97.

PIANTE: se ne impedisce il taglio ne' patrimonj beneficiarj, V. I, p. 141. Dipendenza de' boschi degli stabilimenti di culto dai conservatori, V. II, p. 196.

PREDICATORI QUARESIMALI: V. II, p. 55.

PREFETTI: autorizzati a nominare i fabbricieri delle parrocchie de' minori comuni, V. I, p. 164. Ad approvarne i conti, V. I, p. 171. Ad approvare gli affitti sino a lire 230, V. I, p. 172. Ad approvare certe spese urgenti, V. I, p. 241. A dar l'assenso agli stabilimenti per l'accettazione dei legati non maggiori di lire 300 a titolo gratuito, V. I, p. 245. Ad approvare le convenzioni tra i fabbricieri e i parroci obbligati per istituzione o per consuetudine a contribuire al mantenimento delle chiese, V. II, p. 51. Chiedono l'approvazione del Ministero per le decisioni di massima, V. II, p. 221.

PREGHIERA: ordinata per S. M. l'imperatore e re, dopo le messe solenni, V. I, p. 138. Nella liturgia della quaresima, V. I, p. 193. Annotazioni relative ne' calendarj, V. II, p. 70.

PRETI FORESTIERI: non si ammettono mai a beneficio, e difficilmente ad incumbenze temporarie, V. II, p. 92.

PROTONOTARJ APOSTOLICI: proibizione de' distintivi prelatizj, V. II, p. 2.

REGISTRO CIVILE: i parroci e i coadiutori ne assistono gli ufficiali, V. I, p. 153. Istruiscono i popoli sulla sua osservanza, V. II, p. 18. Si raccomanda di non differire il Sacramento dopo il contratto del matrimonio, V. II, p. 101. Notificazione de' neonati, V. II, p. 116.

RELIQUIE: si concedono ai vescovi le reliquie delle chiese soppresse, V. II, p. 86.

RESCRIZIONI DELLE MANIMORTE: metodo da osservarsi per la contrattazione, V. I, p. 115. Verificazione

- della conversione delle rescrizioni vendute, V. II, p. 136.
- SEMINARJ:** loro dotazione, V. I, p. 129. Cautele da usarsi nella scelta de' maestri, V. I, p. 216. Essi prestano il giuramento prescritto nel concordato, V. I, p. 217. Nell' insegnamento prendono per norma il catechismo nazionale, *ivi*. Discipline per applicare ai seminaristi l' esenzione dalla coscrizione militare, V. I, p. 218. Modula pel quadro de' seminaristi, V. I, p. 222. I vescovi possono chiedere l' esenzione dalla coscrizione militare per un determinato numero di chierici non conviventi ne' seminarj, V. I, p. 250. Si estende la provvidenza ai tre dipartimenti del Metauro, Musone e Tronto, V. II, p. 15. Aggiunte relative al quadro de' seminaristi, V. II, p. 57. I giovani secolari non hanno accesso alle scuole de' seminarj, V. II, p. 90. Maestri *ex-regolari*, V. II, p. 109. Giovani secolari esclusi dal convitto e dalle scuole de' seminarj, V. II, p. 151. Norme pel rendimento dei conti, V. II, p. 158. Castighi de' seminaristi, V. II, p. 171. Notificazione de' medesimi seminaristi alla commissione di leva, V. II, p. 172.
- SPESA DI CULTO:** i comuni possono chiamarsi a concorrervi, V. I, p. 188 e 189.
- STABILIMENTI REGOLARI:** organizzazione e dotazione, V. I, p. 122.
- STAMPA DE' MESSALI, ecc.:** assoggettata alla revisione del Ministero, V. II, p. 95. Stampa delle pastorali assoggettata alla revisione de' Prefetti, V. II, p. 122.
- TASSA DI REGISTRO:** non si paga la tassa addizionale per gli atti notarili relativi alla custodia e

all'investimento de' beneficj, V. I, p. 149, e V. II, p. 210. Titoli patrimoniali, V. II, p. 218.

TERRA SANTA: discipline per la questua annuale, V. II, p. 139. Spedizione del danaro, V. II, p. 205.

VAJUOLO VACCINO: s' invitano i vescovi e i parroci a secondare la propagazione dell' innesto, V. I, p. 106.

VESCOVADI: loro dotazione, V. I, p. 129. Stato attuale delle mense arcivescovili e vescovili, V. I, p. 133.

VESCOVI: non escono dallo Stato senza permesso del Governo, V. I, p. 145. Il prezzo delle bolle d'istituzione canonica per gli arcivescovadi e vescovadi è il quarto della rendita della mensa vacante, *ivi*. Cessazione del foro ecclesiastico, V. I, p. 148. Notificano i pensionarj ecclesiastici defunti o promossi, V. I, p. 152. Dal giorno della nomina possono prestare il giuramento, e dal giorno del giuramento entrano in possesso delle mense, V. I, p. 176. Presentano gli aspiranti ai canonicati di regia nomina, V. I, p. 226. Il Governo li assiste nella correzione degli ecclesiastici delinquenti, V. I, p. 231 e V. II, p. 118. Possono chiedere l'esenzione dalla coscrizione militare per un determinato numero di chierici, ancorchè non convivano nei seminarj, V. I, p. 250. S' invitano a cooperare alla buona educazione delle case religiose di femmine, V. II, p. 183.

VESCOVI ESTERI: regolamento provvisorio relativo alla loro giurisdizione sopra le parrocchie situate nello stato, V. I, p. 33. Non fanno funzioni

pontificali nel regno senza l'assenso del Ministero, V. II, p. 40.

VICARJ GENERALI: si presentano al superiore aggramento di S. A. I. i loro nomi, V. I, p. 150.

VICEFAROGHI IN CURA VACANTE: loro stipendio, V. I, p. 51 e V. II, p. 32. Se ne permette la nomina ai vescovi; ma se devono durare più d'un anno, si richiede l'approvazione del Ministero, *ivi*. Non han diritto all'elemosina delle messe festive, V. II, p. 49.

VOLUME PRIMO.

<i>Pagine linee</i>	ERRORI	CORREZIONI
49 25	tramettono	trasmettono
65 2	dicembre 1803	dicembre 1802
102 11	1803	1804
105 24	1803	1804
124 9	si farà	si faranno
140 12	esibito	eseguito
232 19	dalla	della
234 17	medesima	medesima cattedrale

VOLUME SECONDO.

<i>Pagine linee</i>	ERRORI	CORREZIONI
6 10	e dei comuni	o dei comuni
16 22	applicato	applicata
24 20	12 gennajo 1808	12 gennajo 1807
34 12	fino a	fino al
42 25	servigio	al servizio
53 28	de' fabbricieri	da' fabbricieri
129 20	Derivano	derivano
143 18	21 settembre	23 settembre
172 10	1812	1811

NOTICE

TO THE

READERS

OF THIS

WORK

AND

THE

REASON

FOR

IT

IS

TO

BE

THE

REASON

NOTICE

TO

THE

READERS

OF THIS

AND

THE

REASON

FOR

IT

IS

TO

BE

THE


REASON

FOR

IT

IS

TO



MUS

MUSEO D
DONAZIONE D